Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 291 del 15 dicembre 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 235

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia entro il 15 settembre 2006 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

S O M M A R I O

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia entro il 15 settembre 2006 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 settembre 2006 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2006.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore entro il 15 settembre 2006 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2006 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
25.		
27 gennaio 2006, Roma.		
Memorandum d'Intesa sulla cooperazione in materia di piccole e medie imprese fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia.	22 dicembre 2005	11
26.		
29 giugno 2006, Tegucigalpa.		
Accordo di cancellazione debitoria finale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras (in applicazione dell'Intesa multilaterale del Club di Parigi del 12.05.2005).	29 giugno 2006	23
27.		
14 luglio 2005, Roma.		
Accordo d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan relativo alla concessione di un credito agevolato di 7,75 milioni di euro per l'attuazione di un'agevolazione di credito in sostegno al settore privato.	7 marzo 2006	33
28.		
24 agosto 2005, Dacca.		
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh sulla creazione e la gestione del Fondo di contropartita generato dall'aiuto bilaterale della cooperazione italiana.	24 agosto 2005	45
29.		
3 e 4 maggio 2006, Roma.		
Scambio di Note tra Italia e Malta firmate a Roma il 3 e 4 maggio 2006, relativo alle nuove procedure di attuazione del V Protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria italo-maltese, firmato a Roma il 20.12.2002.	4 maggio 2005	59
30.		
12 dicembre e 30 dicembre 2005, Roma.		
Scambio di Note tra Italia e Malta firmate a Roma il 12 e 30 dicembre 2005, relativo al nuovo calendario dei pagamenti in attuazione del V Protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria italo-maltese, firmato a Roma il 20.12.2002.	30 dicembre 2005	67
31.		
11 febbraio 2005, Roma.		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia per la reciproca tutela delle informazioni classificate.	1º giugno 2006	73

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
32.		
11 novembre 2005, Tunisi.		
Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina riguardante il progetto «Realizzazione di tre discariche controllate per i rifiuti solidi urbani e dei relativi centri di trasferimento nei governatorati di Mahdia, Zaghouan e Tozeur».	23 maggio 2006	83
33.		
10 agosto 2005, Maputo.		
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione di una iniziativa denominata «Appoggio alla decentralizzazione e allo sviluppo dei sistemi sanitari locali, con particolare riferimento alla Provincia di Sofala».	9 maggio 2006	135
34.		
31 gennaio 2006 e 28 febbraio 2006, Nairobi.		
Scambio di lettere modificativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya sulla ristrutturazione del debito della Repubblica del Kenya del 25 ottobre 2004.	28 febbraio 2006	143
35.		
18 settembre 2005, Il Cairo.		
Memorandum d'Intesa sulla cooperazione in materia di turismo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.	30 maggio 2006	153
36.		
8 luglio 2005, Roma.		
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria per la reciproca tutela delle informazioni classificate.	1º luglio 2006	163
37.		
15 luglio 2005, Maputo.		
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione di una iniziativa denominata «Rete di Governo elettronica GovNet - Fase di estensione».	29 giugno 2006	173
38.		
28 novembre 2005, Il Cairo.		
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto di cooperazione in materia di flussi migratori bilaterali per motivi di lavoro, con Protocollo esecutivo.	1º agosto 2006	189
39.		
14 settembre 2006, Brazzaville.		
Accordo sulla cancellazione del debito della Repubblica del Congo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Congo.	14 settembre 2006	203

Segue: Tabella n. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
40.		
26 luglio 2006, Santa Sede. Scambio di Lettere tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, ed il Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità, Angelo Sodano.	26 luglio 2006	213
41.		
9 marzo 2005, Jakarta. Agreement on debt-for-development swap between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia.	24 ottobre 2005	219

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
17 dicembre 1994, Vienna. Accordo per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con allegati e protocollo. *Vedi legge n. 283 del 15 dicembre 2005, in G. U n. 6 S. O. del 9 gennaio 2006.*	1° settembre 2006 Comunicato pubblicato in *G. U.* n. 6 del 9.01.2006
31 ottobre 2000, Roma. Scambio di lettere, constituente un Accordo, integrativo dell'Accordo del 17 gennaio 1994, concernente la manutenzione, la misura e la materializzazione del confine di Stato comune. *Vedi legge n. 283 del 15 dicembre 2005, in G. U. n. 6 S. O. del 9 gennaio 2006.*	1° settembre 2006 Comunicato pubblicato in *G. U.* n. 6 del 9.01.2006
28 giugno 1999, Libreville. Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo. *Vedi legge n. 119 del 6 marzo 2006 in G. U. n. 72 del 23 marzo 2006.*	7 luglio 2006 Comunicato pubblicato in *G. U.* n. 224 del 26.09.2006
19 febbraio 2004, Accra. Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo. *Vedi legge n. 48 del 6 febbraio 2006 in G. U. n. 47 del 25 febbraio 2006.*	5 luglio 2006 Comunicato pubblicato in *G. U.* n. 205 del 4.09.2006
22 settembre 2004, Roma Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, con annesso. *Vedi legge n. 76 del 13 febbraio 2006 in G. U.*	23 giugno 2006 Comunicato pubblicato in *G. U.* n. 202 del 31.08.2006
28 novembre 2006, Roma Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia, con protocollo di cooperazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Ministero per i beni culturali italiano e il Ministero della cultura russo. *Vedi legge n. 257 del 9 dicembre 2005 in G. U. n. 297 del 22 dicembre 2005.*	15 giugno 2006 Comunicato pubblicato in *G. U.* n. 186 dell'11.08.2006
15 agosto 1996, L'Aja Accordo sugli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con Allegati e Tabelle. *Vedi legge n. 66 del 6 febbraio 2006.*	1° settembre 2006
20 ottobre 2000, Firenze Convenzione europea del paesaggio. *Vedi legge n. 14 del 9 gennaio 2006.*	1° settembre 2006

25.

27 gennaio 2006, Roma.

Memorandum d'Intesa sulla cooperazione in materia di piccole e medie imprese fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia.

(Entrata in vigore: 22 dicembre 2005)

MEMORANDUM DI INTESA
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Armenia, qui di seguito definite "le Parti",

Desiderando rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione economica attraverso l'assistenza e lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese,

Nel rispetto dei principi di uguaglianza e vantaggio reciproco,

Certi che tale cooperazione creerà ampie opportunità sia per lo sviluppo industriale che per lo sviluppo e la intensificazione dei contatti fra Italia ed Armenia,

Consci dell'importanza del ruolo sociale ed economico delle Piccole e Medie Imprese nelle economie dei due Paesi,

Confermando il reciproco interesse nel cooperare per lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese nei due Paesi, basandosi sulle migliori pratiche in materia di creazione ed assistenza alle imprese,

Desiderando definire un più ampio ambito di cooperazione industriale fra i due Paesi e sviluppare il settore privato attraverso la creazione, il rafforzamento e l'innovazione delle Piccole e Medie Imprese,

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1
Principi del Memorandum di Intesa

Le Parti si atterranno ai seguenti principi fondamentali:

- rigido rispetto della legislazione nazionale e di qualsiasi altra disposizione legale dei due Paesi,
- totale indipendenza di ciascuna delle Parti nella realizzazione delle politiche di assistenza e sviluppo alle Piccole e Medie Imprese,
- raggiungimento di forme di reciproca cooperazione nei campi dell'industria, commercio, economia, scienza, investimenti ed altri sulla base di eguali diritti, partnership e vantaggio reciproco.

Art. 2
Obiettivi del Memorandum di Intesa

Le parti concordano i seguenti obiettivi:

1. intensificazione delle relazioni e della cooperazione tra le Parti per il reciproco scambio di know-how volto allo sviluppo di politiche per le PMI (Piccole e Medie Imprese);
2. rafforzamento della cooperazione fra istituzioni di assistenza alle PMI;
3. definizione di programmi, strumenti e metodologie per la creazione di nuove imprese e per lo sviluppo/rafforzamento delle imprese esistenti;
4. identificazione di possibili attività e strumenti atti al miglioramento delle innovazioni tecnologiche ed organizzative delle imprese ed al rispetto degli standard internazionali;
5. stesura di speciali progetti di intervento per specifiche aree geografiche e/o settori di attività;
6. identificazione e sviluppo delle risorse umane, delle loro capacità professionali e del loro potenziale;
7. identificazione di possibile assistenza finanziaria per lo sviluppo e la qualificazione delle Piccole e Medie Imprese;
8. verifica delle opportunità offerte dai competenti programmi della Unione Europea per lo sviluppo delle PMI.

Art. 3
Autorità competenti delle Parti

Le competenti Autorità delle Parti che saranno responsabili del presente Memorandum sono:

- per la parte italiana: il Ministero delle Attività Produttive
- per la parte armena: il Ministero del Commercio e dello Sviluppo Economico

Art. 4
Commissione Intergovernativa

Le Parti creeranno la Commissione Intergovernativa Italo-Armena (di seguito "la Commissione") per la cooperazione in materia di Piccole e Medie Imprese che opererà nell'ambito delle responsabilità assunte dalle Autorità competenti per il presente Memorandum.

La Commissione sarà co-presieduta da un rappresentante di ciascuna delle Parti, nominato sotto la responsabilità assunta da ciascuna delle Autorità competenti per il presente Memorandum.

Ciascun Paese sarà rappresentato nella Commissione da membri provenienti dal settore pubblico, dal settore privato e da organizzazioni miste, con esperienza in creazione ed assistenza alle PMI. Il numero dei membri della Commissione sarà deciso, in misura congrua, dai due co-Presidenti. La Commissione potrà creare al suo interno gruppi di lavoro responsabili di temi specifici.

La Commissione opererà in conformità alle procedure che si sarà date ed i suoi incontri avverranno alternativamente in Armenia e in Italia una volta l'anno o con altra periodicità. La Commissione risponderà delle responsabilità assunte dalle Autorità competenti per il presente Memorandum così come rappresenterà il piano di lavoro per il periodo.

Il primo rapporto sarà presentato entro sei mesi dalla costituzione della Commissione.

Art. 5
Attività e funzioni della Commissione intergovernativa

La Commissione considererà le seguenti attività:

1. dettagliata definizione del piano di lavoro;
2. analisi del contenuto economico e legislativo, dei programmi esistenti ed identificazione dei fattori critici e delle prospettive di sviluppo, attraverso incontri e seminari con le parti coinvolte nelle organizzazioni pubbliche e private dei due Paesi;
3. identificazione delle priorità geografiche e settoriali al fine di effettuare scelte motivate di specifici progetti;
4. identificazione nei due Paesi degli attori locali da coinvolgere nello sviluppo dell'intero processo e definizione/realizzazione dei programmi di formazione attraverso seminari, workshop, scambi di esperienze, visite tecniche, etc.;
5. creazione di gruppi di interlocutori privilegiati ("gruppi di contatto") allo scopo di definire congiuntamente progetti di sviluppo locale e per la creazione/sviluppo delle Piccole e Medie Imprese;
6. i progetti saranno finalizzati a:
   - identificare le imprese esistenti ed i potenziali imprenditori attraverso attività di sensibilizzazione e motivazione all'auto-impiego;
   - sviluppo e realizzazione di programmi di assistenza personalizzata per gruppi selezionati ("cluster") di imprese esistenti e di potenziali imprenditori;
   - realizzazione di analisi di impresa e susseguenti corsi di formazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo delle imprese;
   - creazione di imprese miste Italo-Armene come strumento per il concordato sviluppo delle Piccole e Medie Imprese nei due Paesi.

   I progetti pilota saranno realizzati nelle seguenti fasi:
   - assistenza nello sviluppo del progetto;
   - valutazione del progetto e preparazione della sua fattibilità tecnica, economica e finanziaria (business plan);
   - assistenza nello start-up e nel supporto formativo del progetto;
   - assistenza nella identificazione di risorse finanziarie;
   - monitoraggio della realizzazione del progetto.

7. valutazione delle attività realizzate, dei risultati ottenuti e definizioni delle attività successive;
8. pubblicizzazione dei risultati.

Art. 6
Controversie

Qualsiasi controversia fra le Parti scaturita dall'interpretazione o dalla realizzazione del presente Memorandum sarà risolta attraverso i canali diplomatici.

Art. 7
Entrata in vigore del Memorandum di Intesa

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica attraverso i canali diplomatici relativa al completamento delle necessarie procedure previste dalle legislazioni nazionali delle Parti e resterà in vigore per un periodo di tre anni.
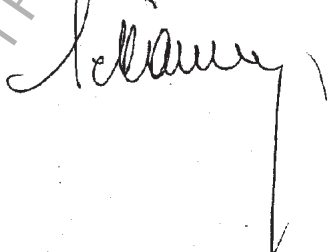
Il presente Memorandum scadrà dopo sei mesi dalla notifica della intenzione di rescissione data attraverso i canali diplomatici da una delle Parti all'altra.

Le Parti, di comune accordo, possono fare emendamenti al presente Memorandum che saranno legalizzati da protocolli separati. Tali protocolli entreranno in vigore con le stesse procedure previste per il presente Memorandum e diverranno parti integranti del Memorandum stesso.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a...Roma.....il...27 gennaio 2005.....due originali, ciascuno nella lingua Italiana, Armena, ed Inglese tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE COOPERATION FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Armenia hereinafter referred to as "the Parties",

WISHING to further strengthen and develop the economic co-operation by supporting and developing small and medium-sized enterprises,

IN RESPECT of the principles of equality and mutual benefit,

CERTAIN that this co-operation will create ample opportunities both for industrial development and for the intensification of contacts between Italy and Armenia,

AWARE of the importance of the social and economic role of small and medium-sized enterprises in the economy of the two countries,

CONFIRMING reciprocal interest in co-operating for the development of small and medium-sized enterprises in the two Countries, based on best practices in the matter of creation of and assistance to enterprises,

AIMING at defining a broader picture of industrial co-operation between the two countries and developing the private sector through the creation, strengthening and innovation of small and medium-sized enterprises.

Have agreed as follows:

Art. 1
Principles of the Memorandum of Understanding

The Parties will be bound by the following fundamental principles:

- strictly be guided by the laws and other legal acts of countries of both Parties,
- total independence of each of the Parties in the fulfilment of support and development policies for small and medium-sized enterprises,
- achievement of forms of mutual co-operation in the field of industry, commerce and economy, science, investments and others on the basis of equal rights, partnership and mutual benefit.

Art. 2
Objectives of the Memorandum of Understanding

The Parties agree on the following objectives:

1 intensifying relations and co-operation between the Parties for a mutual exchange of know-how aiming at the development of policies for SMEs;
2 strengthening the co-operation between organizations of support to SMEs;
3 defining programs, instruments and methods for the creation of new enterprises and the development/strengthening of those already in existence;
4 identifying possible actions and instruments aimed at improving technological and organizational innovation of the enterprises and respecting international standards;
5 drafting of special projects of intervention for specific geographical areas and/or sectors of activity;
6 identifying and developing of human resources and their professional capacities and potentials,
7 identifying possible financial supports aimed at the development and the qualification of small and medium-sized enterprises;
8 verifying opportunities from relevant U.E. programs aimed at developing SMEs.

Art. 3
Competent Authorities of the Parties

Competent authorities of the Parties in charge of the present Memorandum are:
- for the Italian side: the Ministry of Productive Activities,
- for the Armenian side: the Ministry of Trade and Economic Development of the Republic of Armenia.

Art. 4
Intergovernmental Commission

The Parties will create the Italian-Armenian Intergovernmental Commission (hereinafter referred to as Commission) for co-operation with regard to small and medium-sized enterprises, which will operate under responsibilities undertaken by the authorities in charge of the present Memorandum.

The Commission will be co-presided over by one representative of each of the Parties, appointed under responsibilities undertaken by each of the Authorities in charge of the present Memorandum.

Each country will be represented within the Commission by members hailing from public, private or mixed organizations with skills in start-up and assistance to SMEs. The number of members of the Commission will be defined, in a reasonable manner, by the two Co-chairpersons. The Commission may create working groups responsible for specific works.

The Commission will operate according to its adopted charter and its meetings will be held alternatively in Armenia and in Italy once a year or other periodicity. The Commission will be accountable under responsibilities undertaken by the Authorities in charge of the present Memorandum as well as it will represent the working plan for the forthcoming period.

The first report will be submitted within six months starting from the creation of the Commission.

Art. 5
Activities and functioning of the Intergovernmental Commission

The Commission will consider the following activities:

1 the detailed definition of the working plan;

2 the analysis of the economic and legislative content, the existing programs, and the identification of the critical factors and the development prospects, through meetings and workshops with parties involved in public and private organizations of the two Countries;

3 the identification of geographical and sector priorities to obtain a motivated choice of specific projects;

4 the identification of local players in the two Countries to involve in the development of the entire process and the definition/realization of the training programs by means of seminars, workshops, exchanges of experiences, working visits, etc;

5 the creation of groups of privileged interlocutors ("target groups"), with the aim of jointly defining local development projects and the creation/strengthening of small and medium-sized enterprises;

6 the realization of pilot projects aimed at:

- identifying the existing enterprises and potential entrepreneurs by means of sensitisation activities and self-employment motivation,
- the development and realisation of personalised assistance programmes for selected groups ("cluster") of existing enterprises and of potential entrepreneurs,
- the realization of company diagnosis and following courses for technical and organizational improvement of the enterprises,
- the creation of joint Italian-Armenian enterprises as an instrument for the agreed development of the small and medium-sized enterprises in the two countries.

The pilot projects will be carried out in the following phases:

- accompaniment in the development of the project,
- evaluation of the project and preparation of its technical, economic and financial feasibility (business plan),
- assistance with the start-up and training support of the project,
- assistance in the identification of financial resources,
- monitoring the fulfilment of the project.

7 The evaluation of the activities carried out and the results achieved and the definition of possible follow-up actions.

8 Disclosure of the results.

Art. 6
Settlement of disputes

Any dispute between the Parties, arising from interpretation or unplementation of the present Memorandum, will be settled by diplomatic channels

Art. 7
Entry into force of the Memorandum of Understanding

The present Memorandum enters into force on the date of receipt of the last notification through diplomatic channels on fulfilment of relevant procedures provided by national legislation of the Parties and will remain in force for a period of three years.
The present Memorandum will be terminated after six months of notification of one Party to another through diplomatic channels on its intention to terminate it.
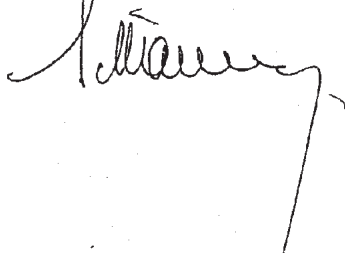
The Parties, by mutual consent, can make an amendment in present Memorandum, which will be legalized by separate Protocols. These Protocols will enter into force in accordance with procedures provided for the present Memorandum and will consist an integral part of this Memorandum.
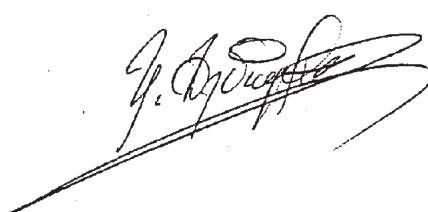
In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized thereto, have signed the present Memorandum.

Done in ..Rome...... on this ...27th..... day of January 2005 in two originals, each in Italian, Armenian and English languages, all the text being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

26.

29 giugno 2006, Tegucigalpa.

Accordo di cancellazione debitoria finale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell’Honduras (in applicazione dell’Intesa multilaterale del Club di Parigi del 12.05.2005).

(Entrata in vigore: 29 giugno 2006)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HONDURAS ON THE TOTAL
CANCELLATION OF HONDURAS' DEBT

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Honduras, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and according to the Agreed Minute on the consolidation of Honduras' debt signed in Paris on May 12, 2005 by the countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the cancellation of:

a) 100% of all debt outstanding, including arrears, at the date of the signature of the present Agreement, both for principal, contractual and default interests, related to all previous bilateral debt rescheduling Agreements, as well as contracts and financial conventions concluded prior to June 20th 1999, due from the Government of the Republic of Honduras to the Italian Republic through "SACE SpA – Servizi Assicurativi del Commercio Estero" and Artigiancassa.

b) 100% of late interest on debts envisaged in the paragraph a) above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. Such late interest will be computed at the rate of 4,15.% p.a. for the debts owed to "SACE SpA" and at the rate set in the relevant Financial Convention plus a margin of 1.% p.a. for the debts owed to Artigiancassa

The above-mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts concluded after June 20th, 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debts reorganization.

ARTICLE II

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of the Republic of Honduras continues to commit itself to:
   a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;
   b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in co-operation with domestic civil society and international partners;
   c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of the Republic of Honduras commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, a project (including sectorial investment programmes) for the allocation of the funds released by the debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE III

The infringement of the commitments set forth in Article II will be verified on the basis of:
a) deliberations of International Organizations (in particular those referring to United Nations), European Union and other International Financial Institutions;
b) assessments of the congruity of military expenses;
c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Art. II, paragraph 2.

ARTICLE IV

1. Should the verifications set forth in Article III indicate that the Government of the Republic of Honduras does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article II, the Government

of the Italian Republic will request the Government of the Republic Honduras to start bilateral consultations.

These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic, by those set forth in the relevant provisions of internationally accepted multilateral mechanisms.

Should the Government of the Republic of Honduras not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article II, the Government of the Italian Republic may decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension, the Government of the Republic of Honduras will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article II are deemed re-established, according to the verifications of Article III, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article II are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article III, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE V

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VI

The present Agreement shall come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the project as per Article II, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement:

Done at Tegucigalpa on 29/06/2006 in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic

Mario Fugazzola

For the Government of the Republic of Honduras

Hugo Noé

José Manuel Zelaya Rosales
Witness of Honor

TADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI HONDURAS SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DELL'HONDURAS

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Honduras, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base delle disposizioni del Processo Verbale relativo al consolidamento del debito dell'Honduras, firmato a Parigi il 12 maggio 2005 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Il presente Accordo riguarda la cancellazione del:

a) 100% dell'ammontare totale del debito, inclusi gli arretrati, in essere alla data della firma del presente Accordo, per capitale, interessi contrattuali e interessi di mora relativo ai precedenti Accordi bilaterali di ristrutturazione del debito ed ai contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 20 giugno 1999, dovuto dal Governo della Repubblica di Honduras all'Italia attraverso la "SACE SpA – Servizi assicurativi del Commercio Estero" e Artigiancassa.

b) 100% degli interessi per ritardato pagamento sui debiti indicati al precedente paragrafo a), calcolati a partire dalla data di scadenza fino alla data del presente Accordo. Tali interessi di ritardato pagamento saranno calcolati al tasso del 4,15% annuo per i debiti verso "SACE SpA" e al tasso stabilito nelle relative convenzioni finanziarie più un margine dell'1% annuo per i debiti verso Artigiancassa.

I debiti in questione sono riportati negli Allegati al presente Accordo. Tali Allegati potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

Resta inteso che i contratti conclusi successivamente al 20 giugno 1999 sono esclusi dalla presente cancellazione o da qualunque altra ristrutturazione futura del debito.

ARTICOLO II

1. Per ottenere la cancellazione del debito di cui sopra, il Governo della Repubblica di Honduras continua ad impegnarsi a:

a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e astenersi dall'uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali;
b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, elaborata in collaborazione con la società civile nazionale e i partners internazionali;
c) destinare al bilancio nazionale risorse per scopi militari che non eccedano le esigenze legittime di sicurezza e difesa del Paese.

2. Il Governo della Repubblica di Honduras si impegna a sottoporre al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, un progetto per l'utilizzo delle risorse (ivi compresi i programmi di investimento settoriali) rese disponibili a seguito della cancellazione del debito, conformemente alla strategia nazionale di riduzione della povertà. Tale progetto dovrà essere approvato per via diplomatica.

ARTICOLO III

L'inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II sarà verificata attraverso:
a) le deliberazioni delle Organizzazioni internazionali (con particolare riferimento alle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle altre Istituzioni Finanziarie Internazionali;
b) le valutazioni sulla congruità delle spese militari;
c) i rapporti ufficiali sui progressi realizzati nell'attuazione del progetto (ivi compresi i programmi di investimento settoriali) di cui all'Articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO IV

1. Qualora dalle verifiche previste dall'Articolo III risultasse che il Governo della Repubblica di Honduras non ha adempiuto ad uno o più impegni di cui all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica di Honduras di avviare delle consultazioni bilaterali.
Tali consultazioni potranno essere sostituite, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana, da quelle previste dai meccanismi multilaterali accettati a livello internazionale.
Qualora il Governo della Repubblica di Honduras non dovesse rispondere entro due mesi alla richiesta di consultazioni, o se tali consultazioni non si rivelassero soddisfacenti rispetto ad una grave inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana potrà decidere di sospendere il presente Accordo.
Durante il periodo di sospensione il Governo della Repubblica di Honduras sarà responsabile di tutti i pagamenti delle scadenze programmate in precedenza e dovute dopo la decisione di cui sopra.

2. Quando le condizioni previste all'Articolo II verranno ritenute ripristinate, in base alle verifiche previste all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana valuterà la possibilità di togliere la sospensione.

3. Qualora, dopo un lasso di tempo adeguato, le condizioni previste all'Articolo II non fossero ritenute ripristinate in base alle verifiche dell'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia avrà effetto trenta giorni dopo la notifica all'altra Parte.

ARTICOLO V

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non incide sui vincoli giuridici previsti dal diritto comune o sugli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino alla conclusione del progetto di cui all'Articolo II, paragrafo 2.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tegucigalpa il 29/06/2006 in due esemplari in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Mario Fugazzola
(Ambasciatore d'Italia)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI HONDURAS
Hugo Noè Pino
(Ministro delle Finanze)

27.

14 luglio 2005, Roma.

Accordo d’Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan relativo alla concessione di un credito agevolato di 7,75 milioni di euro per l’attuazione di un’agevolazione di credito in sostegno al settore privato.

(Entrata in vigore: 7 marzo 2006)

Agreement of Understanding
between
the Government of the Italian Republic
and the Government of the Islamic Republic of Pakistan
regarding the concession of a soft loan of Euro 7.75 million for the implementation of a credit facility to the private sector support

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan herein referred as the "Parties".

CONSIDERING the request of the Pakistani Government concerning the financing of the "**Consolidated Project for SME development in Pakistan through establishment of credit line and technical assistance**";

CONSIDERING that the Italian Government confirmed its availability to give an extraordinary soft loan of Euro 7.75 million (seven million seven hundred and fifty thousand euro) and already approved a grant of Euro 1,418,200 (one million four hundred eighteen thousand two hundred euro) for technical assistance, to finance the "**Consolidated Project for SME development in Pakistan through establishment of credit line and technical assistance**";

have agreed as follows:

ARTICLE 1
Parts and Definitions of the Agreement

This Agreement is composed of 14 articles and the following Annex:
1: IPU Tasks and staff.

The word and acronyms mentioned in this Agreement have the following meaning:

IPU : Investment Promotion Unit
MAE DGCS: Ministry of Foreign Affairs of Italy – Directorate General for Development Cooperation
ARTIGIANCASSA: Artigiancassa Spa , Italian Bank which manages on behalf of the Italian Ministry of Economy and Finance the funds of the Development Co-operation
SME : Small Medium Enterprise
SMEDA : Small and Medium Enterprises Development Authority
UNIDO : United Nation Industrial Development Organization

ARTICLE 2
Object of the Agreement

The Italian Government undertakes to authorize ARTIGIANCASSA to grant, under the provision of Italian law n. 49 of Feb 26, 1987, a soft loan not exceeding Euro 7.75 million (credit line), subject to the finalization of further procedural step mentioned in the present agreement.

The credit line shall be used to promote private sector development and shall be made available to local enterprises through the local banking system, subject to the finalization of further procedural steps mentioned in the present agreement.

ARTICLE 3
Soft Loan terms and conditions

The soft loan is granted with a grant element of 80 %. The relevant conditions are the following :

- nominal interest rate: 0 % nominal annual
- grace period: 19 years
- repayment period: 39 years

ARTICLE 4
Criteria of eligibility

The credit line is meant to support Pakistani SMEs development and shall be open only to private enterprises or enterprises with a public participation up to 20 %. Research centres and Universities may also have access to the credit line in order to set up pilot plants or demonstration centres in the field of technology innovation and environment protection.

Priority criteria of eligibility for financing shall be the following:

- equity joint venture;
- employment generation;
- technology upgrading;
- technology innovation;
- clean production and environment protection.

ARTICLE 5
Scope of financing

The credit line shall finance the acquisition by local SME of equipment, technology and relative technical assistance, maintenance, spare parts, industrial licence.

The credit line shall be solely used for acquiring goods and services purchased in Italy, except that a maximum amount of 20 % of the required financing may be utilised to cover local cost and/or importation of goods of non-Italian origin.

Supply contracts financed through the soft loan shall be denominated in Euro.
(If the amount of the contract is in a currency different from Euro a fixed exchange rate to the Euro has to be fixed)

The soft loan cannot be used to finance the following:

- local taxes , custom duties, VAT ;
- debts of the enterprises;
- working capital (excluding the initial stock necessary to the start up of the plant);
- temporary joint venture commercial and financial enterprises ;
- investment in leisure sector, estate sector, civil works, arms and related industry sector, tourism sector.

ARTICLE 6
Terms and conditions of the financing scheme

Loans under the credit line shall be managed by a pool of local banks.

Each individual loan, even if split into more than one contract, shall not exceed the amount of Euro 550,000 (five hundred and fifty thousand Euro) and shall not be lower than Euro 30,000 (thirty thousand Euro).

Interest rates to be applied to the loans to the final beneficiaries shall not exceed the following:

- loans granted in Euro: 4 % (inclusive of commission for commercial risk)
- loans granted in local currency : 8 % (inclusive of commissions for commercial risk and exchange risk)

The repayment of each individual loan shall be made maximum in 14 (fourteen) half yearly instalments, the first of which falling due up to 36 (thirty-six) months after the disbursement, in half yearly instalments over a variable period of time to be agreed based on the cash-flow forecast between the banks and the final beneficiary within the following range:
grace period : from 1 year to 3 years;
principal repayment : from 4 years to 7 years.

ARTICLE 7
Investment Promotion Unit

SMEDA-UNIDO IPU (Investment Promotion Unit) shall be established and shall operate at the premise of the SMEDA and will remain in operation for a period of 24 months. The SMEDA-UNIDO IPU cost shall be financed through an Italian Government grant of 1,418,200 Euro. The Implementation Agency shall be the United Nations Industrial Development Organisation – UNIDO.
The SMEDA-UNIDO IPU composition, tasks and responsibility are detailed in Annex 1.
In particular, the SMEDA-UNIDO IPU major task shall be to facilitate the access to the credit line, by assisting the local enterprises in preparing the documentation required for loan applications (such documentation shall include business plan, feasibility studies, reports justifying the selection of goods and services, contractual documentation).

ARTICLE 8
Implementation Procedure

According to the procedures followed by the Italian Government for the concession of the soft loans, the main steps to be followed before the disbursement shall be the following:

- the Government of the Islamic Republic of Pakistan shall designate the body to act as Borrower and empower it to sign the Financial Convention with ARTIGIANCASSA on behalf of the Government;

- the Italian Ministry of Economy and Finance shall authorise ARTIGIANCASSA to disburse the loan;

c) ARTIGIANCASSA and the Borrower shall sign a Financial Convention which will provide the legal framework between the Lender and the Borrower and will include the provision of the present agreement specifying the procedures for the actual disbursement;

d) the SMEDA-UNIDO IPU shall be established;

e) the Borrower shall issue the Intercrediting Agreement to be signed by the local banks authorised to manage the credit line;

f) the local commercial Banks shall evaluate the projects on the basis of the documentation provided by the local enterprise with the assistance of the SMEDA-UNIDO IPU;

g) once the projects are approved by the local commercial Banks, and subsequently by the Local Authorities / Borrower, the relevant dossier (supply contract, proforma invoices, etc) shall be sent to the Italian Embassy in Islamabad for further transmission to the MAE – DGCS. The Borrower shall also forward to ARTIGIANCASSA the relevant request to make the fund available;

h) MAE – DGCS shall notify the approved supply contracts to ARTIGIANCASSA, which will communicate them (after a control concerning the Italian suppliers), to the Borrower, to the SMEDA-UNIDO IPU and to the Italian suppliers;

i) ARTIGIANCASSA shall disburse the funds to the Italian suppliers upon request of the Borrower after reviewing the contractual documentation (invoices, shipping documents, etc) according to the terms and conditions specified in the supply contract.

ART 9
Obligations of the Italian Government

The Italian Government engages itself in:

a) Fulfilling and causing ARTIGIANCASSA to fulfil all the obligations deriving from this Agreement.

b) Providing up to a maximum of Euro 1,418,200 as the Grant to be utilised to provide technical assistance to SMEDA within the UNIDO IPU.

c) Providing up to a maximum of Euro 7.75 million as the Soft Loan to be utilised for financing the acquisitions mentioned in ARTICLE 5. The Soft Loan will be provided according to the terms, conditions and crediting procedures indicated in ARTICLE 3.

ART 10
Obligations of the Pakistani Government

The Pakistani Government engages itself in:

a) Fulfilling and causing institutions involved in the Project to fulfil all the obligations deriving from this Agreement, stipulating the necessary agreements with the competent bodies, being responsible for the use of the Soft Loan, for the management of the contracts and for the supervision of the activities;

b) On-lending the Soft Loan to the local banking system under the conditions established in ARTICLE 6.

ART 11
Monitoring

The two Governments commit themselves to implement the appropriate monitoring and control procedures of the soft loan use and of any other condition mentioned in the present agreement and in the appraisal document.

ART 12
Amendments

The Parties may amend this Agreement through an exchange of Notes.

ART 13
Entry into force

This Agreement shall enter into force at the receiving date of the last of the two notification by which the Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan notify the completion of the respective ratification procedures. It shall remain into force until the last payment to ARTIGIANCASSA is made.

ART 14
Disputes

Any disputes between Parties that may arise regarding the interpretation or application of this agreement shall be settled through diplomatic Channels.

In witness thereof the undersigned representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.
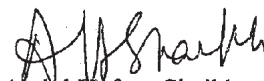
Done in Rome on the 14th of July 2005, in 2 (two) originals, both in English.

For the Government
of the Italian Republic

H.E. Margherita Boniver
Minister of State for Foreign Affairs

For the Government
of the Islamic Republic of Pakistan

H.E. Abdul Hafeez Shaikh
Minister of State for Privatization

ANNEX I

IPU Tasks and Staff

1. BACKGROUND

The UNIDO Investment Promotion Units (IPUs), have been established by UNIDO through technical assistance projects funded by Italian contributions. Following the launching of the first Unit in Egypt in 1998, additional IPUs have been established in Jordan, Morocco and Tunisia in the course of 2001 and 2002, and the establishment of a Unit in Lebanon is now under implementation.

Moreover, a study on ways and means to promote foreign investment is presently ongoing in Syria, under the sponsorship of the Minister of Industry, and is expected to pave the way to the establishment of an Investment Promotion Unit in the country.

In Pakistan a UNIDO IPU shall be established to support both local institutions and local entrepreneurs in order to facilitate the access to the Italian credit line of 7.75 Million Euro.

Each Unit is implemented in close partnership with national institutions dealing with investment promotion. Partner institutions of the existing Units are the General Authority for Investment and Free Zones in Egypt, The Jordan Investment Board, the Office for Industrial Development in Morocco and the Foreign Investment Promotion Agency in Tunisia. The Industrial Development Authority of Lebanon is the counterpart institution for the Unit in Lebanon.
In Pakistan the IPU will be established at the premises of SMEDA.

2. IPU's MANDATE

The mandate of the IPU is to enhance performance and competitiveness of the local SME sector by means of industrial co-operation with foreign counterparts. Local entrepreneurs are assisted in the identification and formulation of opportunities for industrial co-operation; in the evaluation of technology options and in the search for counterparts in joint ventures. Co-operation includes a variety of business partnership such as equity joint ventures, technology transfer, licensing and marketing arrangements.

To this end, the IPU shall deliver a wide range of services encompassing project promotion, counselling, business planning, project promotion and organization of business delegations to specialized exhibition and events. Assistance in business negotiations with potential counterparts is also provided through the organization of one-to-one meetings, and visits to industrial sites.

These activities shall also have sectoral orientation and follow on the preparation of in depth industrial surveys identifying sectors/areas with high potential for industrial co-operation between local and foreign counterparts, and fostering local awareness for technology innovation and market opportunities.

he Unit shall assure the integration of the above services with the utilization of bilateral credit facilities, in articular the credit line of 7.75 Million Euro, made available by the Italian Cooperation to local SMEs for e acquisition of technology, equipment and know-how in order to start-up new business or expand/upgrade eir operations. In this context, the IPU shall play an important role by assessing the viability of each project plying for these credit schemes. The investment appraisals developed by the IPU shall be submitted to the cal banks managing the credit line for the release of the funds in accordance with the procedure established relevant Intergovernmental Agreement.

e IPU shall support the institutional counterpart SMEDA through activities of country promotion and ining of national staff on state-of-the-art investment and technology promotion techniques.

Within the framework of UNIDO Investment and Technology Promotion Office (ITPOs), a Delegate Programme shall be realized whereby Officials from the Units partner institutions are seconded to the Units or assigned for an extensive period of time to the UNIDO ITPO in Italy.

Delegates shall act as a focal point between the entrepreneurial sector of their respective countries and Italy creating a framework within which businessmen can develop their projects. After an intensive on-the-job-training during which they are exposed to the investment promotion and project appraisal methodologies of UNIDO, the Delegates shall resume their posts in the staff of the local counterpart.

3. IPU TASKS

Main IPU tasks shall be as follows:

- bringing to the attention of the foreign business community partnership opportunities originating from the local SME sector which would entail mutually profitable industrial cooperation rather than purely commercial agreements or sale of machinery;
- selecting projects with high potential in terms of job creation and environment protection that would respond to development priorities, geographical and sectoral, of the recipient countries;
- transferring skills in investment promotion methodologies and supporting the capacity building of local institutions to facilitate the access to the credit line, by assisting the local enterprises in preparing the documentation required for loan applications (such documentation shall include business plan, feasibility studies, reports justifying the selection of goods and services, contractual documentation);
- securing financing of the projects by means of the follow-up of the established implementation procedure;
- promoting the utilization of new financial instruments and techniques to facilitate the access to credit by local SMEs.

4. IPU STAFF

The IPU shall dispose of a National/International staff, located at SMEDA Offices.

The international staff shall be composed of two international experts, whose relevant job descriptions are herewith enclosed. The national staff, belonging to SMEDA, shall be composed of two officers, one secretary and one driver/clerk. The local staff shall be provided by the local institutional counterpart SMEDA in the framework of the project local contributions.

4.1 Head of IPU – Job Description

Post title: Senior Investment Promotion Expert (Head of the Unit)

Duty station: Pakistan

Duties: Under the overall supervision of the UNIDO Project Manager and directives of the Head of the Investment Promotion Office of UNIDO in Italy (IPO), the incumbent of the post shall be responsible for the functioning of the Unit and he/she will ensure that it fulfils its mandate in accordance with the project for the establishment of the Unit approved by UNIDO and by the Italian Government. In particular, the incumbent shall:

- Assist the Head of the IPO in defining the IPU work programme and in securing its smooth functioning;

- Prepare, on a regular basis, progress reports on the Unit's activities, including the yearly activity report;
- Establish and maintain contacts with Pakistani firms, especially medium and small-scale industry companies and collect information on specific opportunities for industrial cooperation requiring technology and /or financing with special emphasis on technology upgrading and employment generation;
- Identify investment opportunities in Pakistan, assist local sponsors in assessing project viability and in formulating the investment proposal;
- Arrange and organize meetings and visits to project sites and factories for potential counterparts in Pakistan as well as in Italy;
- Review industrial and proposals, submitted by local and/or Italian entrepreneurs to assess the financial viability and sustainability of the proposed projects and make recommendations of projects suitability for project financing;
- Assist the potential partners of joint-ventures in formulating and negotiating the terms of the agreement, particularly with respect to the project strategy and the definition of the financial scheme;
- Identify and assist potential counterparts in mobilizing funds and financial resources necessary for the implementation of joint-ventures projects;
- Assist the team of experts recruited in the framework of the PCF (Project Completion Facility) in developing complete business plans to evaluate the feasibility of industrial projects covering all aspects of the financial analysis;
- Provide follow-up to the negotiation phase with banks and financial institutions facilitating the conclusion of financial agreements;
- Assist in organizing and implementing presentation tours for vesting delegations of Italian industrialists;
- Assist in the organization and implementation of Delegate Programmes within the UNIDO Investment Promotion Office in Italy.

Qualifications: Advanced University degree in engineering or economics; experience in problems related to industrial development in developing countries; appropriate knowledge of UNIDO's activities; familiarity with UNIDO's investment promotion methodology (COMFAR and PROPSPIN); knowledge of industry in Italy.

Languages: English and Italian.

4.2 Investment Promotion Expert – Job Description

Post title: Investment Promotion Expert

Duty station: Pakistan

Duties: The incumbent of the post, under the guidance and supervision of the Head of the Unit, shall:

- Collect and disseminate information on the Pakistani development plans and on policies and incentives related to foreign investment;
- Establish and maintain contacts with Pakistani firms, especially medium and small-scale industry companies and collect information on specific opportunities for industrial cooperation requiring technology and/or financing, with special emphasis on technology upgrading and employment generation;
- Identify investment opportunities in Pakistan, assisting local sponsors in assessing project viability and in formulating the investment proposal;
- Arrange and organize meetings and visits to project sites and factories for potential counterparts in Pakistan as well as in Italy;

- Review industrial and proposals, submitted by local and/or Italian entrepreneurs to assess the financial viability and sustainability of the proposed projects and make recommendations of projects suitability for project financing;
- Assist the potential partners of joint-ventures in formulating and negotiating the terms of the agreement, particularly with respect to the project strategy and the definition of the financial scheme;
- Identify and assist potential counterparts in mobilizing funds and financial resources necessary for the implementation of joint-ventures projects;
- Assist the team of experts recruited in the framework of the PCF (Project Completion Facility) in developing complete business plans to evaluate the feasibility of industrial projects covering all aspects of the financial analysis;
- Provide follow-up to the negotiation phase with banks and financial institutions facilitating the conclusion of financial agreements;
- Assist in organizing and implementing presentation tours for vesting delegations of Italian industrialists;
- Assist in the organization and implementation of Delegate Programmes within the UNIDO Investment Promotion Office in Italy;
- Assist in preparing Investment Promotion Meetings at Industrial Fairs and similar events in Pakistan and in Italy.

Qualifications: Advanced University degree in engineering or economics; experience in problems related to industrial development in developing countries; appropriate knowledge of UNIDO's activities; familiarity with UNIDO's investment promotion methodology (COMFAR and PROPSPIN); knowledge of industry in Italy.

Languages: English and Italian.

28.

24 agosto 2005, Dacca.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh sulla creazione e la gestione del Fondo di contropartita generato dall'aiuto bilaterale della cooperazione italiana.

(Entrata in vigore: 24 agosto 2005)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON THE CREATION AND MANAGEMENT OF THE COUNTERPART FUNDS GENERATED FROM THE BILATERAL AID OF THE ITALIAN COOPERATION.

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, represented by the Ministry of Foreign Affairs,

AND

THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH, represented by the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance,

Seen that within the framework of the initiatives of the Bilateral Cooperation the Government of the Italian Republic, through the Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Development Cooperation, hereinafter referred to as "M.A.E. – D.G.C.S.", the development partner, has offered and may offer in the future, Food Aid to the Government of the People's Republic of Bangladesh, the beneficiary;

Considered that the said Food Aid shall be sold to their eventual users and that its sale proceeds will be destined to establish an Italian Counterpart Fund, denominated as "F.D.C.I." (Fondo di Contropartita dell'Italia);

Considered that uniform procedures need to be set up for the establishment, allocation, disbursement, accounting and utilization of the said "F.D.C.I.";

Considered that an efficient management and an actual utilization of the said "F.D.C.I." are essential to pursue an effective policy of development in Bangladesh;

Hence it is hereby agreed upon as under:

ARTICLE I
Objective of the Agreement

1. The present Agreement sets up the procedures, as agreed between the "Parties", for the establishment, depositing, programming, allocation, disbursement, accounting and utilization in taka of the "F.D.C.I." generated by

disbursement, accounting and utilization in taka of the "F.D.C.I." generated by the sale in Bangladesh of the Food Aid supplied by the "M.A.E. – D.G.C.S." within the framework of the Bilateral Cooperation.

2. The procedures of the present Agreement, excepting for any contrary provisions to be agreed upon between the "Parties" through an exchange of Notes Verbale, are applicable to all the "F.D.C.I." generated following bilateral or donation agreements of the Italian Government, under the form of supply of goods and services connected and/or of food-stuffs, hereafter described as "supplies", which have not been allocated and/or utilised on the date of entry into force of the present Agreement and which shall be generated following such a date.
3. Customs, Duties, Taxes and Levies and other charges will be borne by the Government of Bangladesh.

ARTICLE II

Establishment and deposit of the counterpart funds

1. The "Parties" agree on the importance of constituting uniform procedures for the establishment of the "F.D.C.I." generated following the "supplies" as per Article 1.2.
   "Supplies", for the purpose of the present Agreement, means donation of "supplies", which shall be sold in Bangladesh through the normal channels existing for the purpose by the Ministry of Food and Disaster Management.
   The "Parties" besides agree that such uniform procedures, as much as possible, will have to reflect the international commercial procedures for the purchase of "supplies".
   At least on month before the expedition of the supplies, notified from MAE/DGCS, the recipient Country will give a proposal on commercial procedures and sale prices.

2. The sale price, agreed upon between the Parties, shall be determined with the reference to the international price in force or to the internal price of a similar product when this is available on the market. The agreed price shall have positive effect on the price of the local production of similar products or their substitutes.

3. The calculation of the deposits that shall integrate the "F.D.C.I.", will be equivalent to the agreed sale price, multiplied by the quantity of the product received at the port of disembarkation, as attested by the Take Over Certificate.
   From the said funds can be deducted the expenditure of commercialisation.

4. The Government of the People's Republic of Bangladesh shall deposit in a specific profit-bearing account, under joint signatures, in taka with Banks of public interest, entitled as "Counterpart Funds of Italy", all the "F.D.C.I." existing at the moment as well as the sale proceeds of the "supplies" to the ultimate users in respect of each accord of bilateral assistance of Italian Cooperation stipulated between the Parties.
   The said funds shall have to be deposited within the maximum time limit of 90 days from the Custom's clearance of the "supplies" in the port of disembarkation. The "supplies" not sold within the 90 days will be distributed, gratis, to the Vulnerable Groups of the population.

5. Interests however accruing from the deposits of the "F.D.C.I." with the banking institutions will form an integral part of the Fund.

ARTICLE III
Utilization of the counterpart funds

1. The "Parties" agree on the necessity of maximising the utilization of the "F.D.C.I." for development projects and for activities of humanitarian character, such as:
   a) projects and activities undertaken to support strategic process of development, priority needs or emergencies in the context of activities identified by the competent Ministry;
   b) local costs of bilateral projects of cooperation financed by the Italian Government;
   c) complement for local costs of initiatives taken within the framework of the bilateral projects of cooperation financed by the Italian Government or by Italian NGOs;
   d) "F.D.C.I." will be divided according to a criteria percentage – wise equilibrated and utilized, on the aforementioned basis, for funding of the projects mutually defined and agreed upon by the "Parties" through a special Management Committee;
   e) "F.D.C.I." can be used as emergency aid if necessary.

ARTICLE IV
Management and control: on utilization of the "F.D.C.I."

1. The "F.D.C.I." are managed and controlled by a Management Committee formed by:

- Ambassador of Italy or a Representative of his;

- Economic Relations Division, Ministry of Finance;
- Competent Ministry responsible for the utilization of the funds.

The Secretariat of the Management Committee shall be assured by the Ministry of Finance and Planning or other relevant Authority, and the related costs, for a maximum of 5%, shall be on charge of the "F.D.C.I." including those, previously approved by the Management Committee, for eventual external consultations, if any, for the evaluation of the projects submitted.

1. The Management Committee shall be competent to:
   a) approve of individual projects either under the corresponding profile of the same with the requisites of Article 3.1, or for the one whose formulation is hereby annexed (Annex 1);
   b) control over the correct management of funds in general and that on the implementation of individual projects;
   c) issue and sign the Payment Orders from the global account to the executing bodies.
1. The projects that benefit from the funding on account of the "F.D.C.I." will have to submit a periodic action report (Annex II).

The Management Committee shall meet at least four times a year. The said Committee can in any case convene a meeting, when it sees the necessity, on request of one of the members. Experts and official competent in the subjects dealt with can participate in the Management Committee, without the right of vote.

Besides, on a written request of one of the members of the Management Committee, the officials in charge of the projects will have to submit intermediary reports on the status of the implementation of the activities.

Economic Relations Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh is responsible vis-a'-vis M.A.E. – D.G.C.S. to the effect that the project development activities take place in conformity with the programming. As such it will be the Ministry's task to utilize all the appropriate instruments, including on-the-site posting of experts and auditors.

ARTICLE V
Final provisions

This Agreement shall enter into force at the date of its signature and shall remain in force until each Party may intervene to essentially modify its conditions and content. The present Agreement can be modified through an exchange of diplomatic Notes.

The Italian Government and the Government of the People's Republic of Bangladesh represented by the Economic Relations Division, Ministry of Finance may designate special officials as responsible for any question related to the execution of the present Agreement, through a previous written communication of such a designation to the other Party.

Upon entry into force of the present Agreement, all the proceeding provisions concerning the utilization of the "F.D.C.I." stand revoked.

In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Dhaka on 24/8/05 in duplicate in English language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the People's Republic of Bangladesh

ANNEX I : proposal for project financing

The proposal submitted to the Secretariat of the Management Committee, has to include the following elements:

1. Complete title of the project or intervention;
2. Name and description of the implementing organisation with relevant document (status, brochure..)
3. Objectives and goals of the project or intervention, beneficiary people;
4. Project justification: context of the beneficiary areas, priority;
5. Project component and related activities: type, methodology, equipment;
6. Organisation and method of project's execution;
7. Duration of the project or intervention and time table of the execution;
8. Estimated cost and financing means: local budget, support from other agencies, contributions received from F.D.C.I.;
9. Working plan, detailing concrete objectives and activities to be executed with relevant costs. The costs will be shown by chapters, with the indication, if needed, of the unitary costs and provided quantities.

In case the proposal follows the projects, the proposal has to be accompanied by a status report, indicating actions to be taken as well as the expenditure have been made and the sources of such expenditures.

ANNEX II: Project Report

The Report submitted to the Secretariat Management Committee has to include the following elements:

1. a technical report and an accounting report, clearly reflecting the operation plan and the budget presented in the proposal for financing;
2. a report evaluating the achievement of the project's objectives;
3. project changes occurred during the implementation period and their justification.

The funds will be further disbursed only after approval by the Management Committee of the accounting report showing the proper utilisation of the received funds.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH SULLA CREAZIONE E LA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA GENERATO DALL'AIUTO BILATERALE DELLA COOPERAZIONE ITALIANA.

IL GOVERNO DLLA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri,

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH, rappresentato dalla Divisione Relazioni Economiche (DRE), Ministero delle Finanze,

Visto che, nell'ambito delle iniziative della Cooperazione Bilaterale il Governo della Repubblica Italiana, attraverso il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito indicato come "M.A.E. – D.G.C.S.", partner allo sviluppo, ha offerto e può offrire in futuro Aiuti Alimentari al Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh, beneficiario;

Considerato che detti Aiuti Alimentari devono essere venduti ai loro utilizzatori finali e che il ricavato della loro vendita sarà destinato a creare un Fondo di Contropartita dell'Italia, denominato "F.D.C.I." (Fondo di Contropartita dell'Italia);

Considerato che è necessario fissare delle procedure uniformi per la creazione, lo stanziamento, il pagamento, la contabilità e l'utilizzazione di detto "F.D.C.I.";

Considerato che una gestione efficiente e un'utilizzazione effettiva di detto "F.D.C.I." sono essenziali per perseguire un'efficace politica di sviluppo in Bangladesh;

Di conseguenza si concorda che:

ARTICOLO 1
Obbiettivo dell'Accordo

1. Il presente Accordo fissa le procedure, come convenuto tra le "Parti", per la creazione, il deposito, la programmazione, la distribuzione, il pagamento, la contabilità e l'utilizzazione in taka del "F.D.C.I." generato dalla vendita in Bangladesh degli Aiuti Alimentari forniti dal "M.A.E. – D.G.C.S." nell'ambito della cooperazione Bilaterale.
2. Le procedure del presente accordo, fatta eccezione per qualsiasi disposizione contraria da concordare tra le "Parti" attraverso uno scambio di Note Verbali, sono applicabili a tutto il "F.D.C.I." generato a seguito di accordi bilaterali o di donazione del Governo Italiano, sotto forma di fornitura di beni e servizi collegati e/o di generi alimentari, qui di seguito descritti come "forniture", che non siano stati distribuiti e/o utilizzati alla data di entrata in vigore del presente Accordo e che saranno generati dopo tale data.
3. Dazi doganali, imposte, tasse e tributi e altri oneri saranno a carico del Governo del Bangladesh.

ARTICOLO 2
Creazione e deposito del fondo di contropartita

1. Le "Parti" concordano sull'importanza di costituire procedure uniformi per la creazione del "F.D.C.I." generato a seguito delle "forniture" secondo l'Articolo 1.2.
"Forniture", per gli scopi del presente Accordo, significano donazione di "forniture", che dovranno essere vendute in Bangladesh attraverso i normali canali esistenti allo scopo, dal Ministero per la Gestione Alimentare e i Disastri.
Le "Parti"concordano inoltre che tali procedure uniformi, nella misura del possibile, dovranno rispecchiare le procedure commerciali internazionali per l'acquisto di "forniture".
Almeno un mese prima della spedizione delle forniture, notificata dal MAE/DGCS, il Paese ricevente presenterà una proposta sulle procedure commerciali e i prezzi di vendita.

2. Il prezzo di vendita, concordato tra le Parti, deve essere determinato con riferimento al prezzo internazionale in vigore o al prezzo interno di un prodotto simile, qualora sia disponibile sul mercato. Il prezzo concordato deve avere un effetto positivo sul prezzo della produzione locale di prodotti simili o di loro sostituti.

3. Il calcolo dei depositi che integreranno il "F.D.C.I.", sarà equivalente al prezzo di vendita concordato moltiplicato per la quantità del prodotto ricevuto al porto di sbarco, come attestato dal Certificato di Acquisto.
Da detto fondo possono essere detratte le spese di commercializzazione.

4. Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh deve depositare su un conto specifico che generi degli utili, a firme congiunte, in taka presso Banche di interesse pubblico, denominato "Fondo di Contropartita dell'Italia", tutto il "F.D.C.I." esistente al momento, nonché il ricavato della vendita delle "forniture" agli utilizzatori finali, nel rispetto di ogni accordo di assistenza bilaterale della Cooperazione Italiana stipulato tra le Parti.
Detto fondo deve essere depositato entro un tempo massimo di 90 giorni dallo sdoganamento delle "forniture" nel porto di sbarco. Le "forniture" non vendute entro i 90 giorni, saranno distribuite gratuitamente ai Gruppi Vulnerabili della popolazione.

5. Comunque, gli interessi derivanti dai depositi del "F.D.C.I." negli istituti bancari formeranno parte integrante del Fondo.

ARTICOLO 3
Utilizzazione del fondo di contropartita

1. Le "Parti" concordano sulla necessità di massimizzare l'utilizzazione del "F.D.C.I." per progetti di sviluppo e per attività di carattere umanitario, quali:
a) progetti e attività intraprese per dare supporto al processo strategico di sviluppo, alle necessità prioritarie o alle emergenze nel contesto di attività identificate dal Ministero competente;
b) costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo Italiano;
c) complemento per costi locali di iniziative svolte nel contesto dei progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo Italiano o da ONG Italiane;
d) il "F.D.C.I." sarà ripartito in modo equilibrato, secondo criteri percentuali e utilizzato, sulla base succitata, per finanziare progetti definiti in comune e concordati dalle "Parti" attraverso un Comitato speciale di Gestione;
e) il "F.D.C.I." può essere usato, se necessario, come aiuto di emergenza.

ARTICOLO 4
Gestione e controllo: sull'utilizzazione del "F.D.C.I."

1. Il "F.D.C.I." è gestito e controllato da un Comitato di Gestione formato da:
- l'Ambasciatore d'Italia o un suo Rappresentante;
- La Divisione Relazioni Economiche, Ministero delle Finanze;
- Il Ministero competente responsabile per l'utilizzazione del fondo.

Il Segretariato del Comitato di Gestione sarà assicurato dal Ministero delle Finanze e della Programmazione o altra Autorità rilevante, e i costi relativi, per un massimo del 5% saranno a carico del "F.D.C.I.", compresi i costi precedentemente approvati dal Comitato di Gestione, per eventuali consultazioni esterne, se del caso, per la valutazione dei progetti presentati.

1. Il Comitato di Gestione sarà competente per:

a) approvare i progetti individuali il cui profilo corrisponda ai requisiti dell'Articolo 3.1, o quei progetti la cui formulazione è qui di seguito allegata (Allegato 1);
b) controllare la gestione corretta del fondo in generale e quella riguardante l'attuazione dei progetti individuali;
c) emettere e firmare gli Ordini di Pagamento dal conto globale agli organismi esecutivi.

1. I progetti che beneficiano del finanziamento per conto del "F.D.C.I." dovranno presentare un rapporto periodico di attività (Allegato 2).

Il Comitato di Gestione si riunirà almeno 4 volte all'anno. Detto Comitato può in ogni caso convocare una riunione, se lo ritiene necessario, su richiesta di uno dei membri. Esperti e funzionari competenti sull'argomento trattato possono partecipare al Comitato di Gestione senza diritto di voto.

Inoltre, su richiesta scritta di uno dei membri del Comitato di Gestione, i funzionari incaricati del progetto dovranno presentare dei rapporti interinali sullo stato di attuazione delle attività.

Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh, Divisione Relazioni Economiche, Ministero delle Finanze, è responsabile nei confronti del M.A.E. – D.G.C.S. affinché le attività di sviluppo del progetto avvengano conformemente alla programmazione. Sarà compito del Ministero in quanto tale utilizzare tutti gli strumenti appropriati, compreso l'incarico in loco ad esperti e revisori.

ARTICOLO 5
Disposizioni finali

Questo Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà vigente fino a che una Parte non interverrà per modificare in modo essenziale le sue condizioni e il suo contenuto.
Il presente Accordo può essere modificato attraverso uno scambio di Note diplomatiche.

Il Governo Italiano e il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh rappresentato dalla Divisione Relazioni Economiche, Ministero delle Finanze possono designare dei funzionari speciali come responsabili per qualsiasi questione relativa all'esecuzione del presente Accordo, attraverso una previa comunicazione scritta di tale designazione all'altra Parte.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo, tutte le disposizioni precedenti riguardanti l'utilizzo del "F.D.C.I." sono revocate.

In fede di ciò, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Dhaka, il 24/6/05, in lingua inglese [illegible], entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica
Popolare del Bangladesh

ALLEGATO 1 : proposta per il finanziamento di un progetto

La proposta presentata al Segretariato del Comitato di Gestione deve comprendere i seguenti elementi:

1. Titolo completo del progetto o dell'intervento;
2. Nome e descrizione dell'organizzazione di realizzazione con i documenti pertinenti (status, brochure..)
3. Obbiettivi e finalità del progetto o intervento, persone beneficiarie;
4. Giustificazione del progetto: contesto delle aree beneficiarie, priorità;
5. Componenti del progetto e attività correlate: tipo, metodologia, attrezzature;
6. Organizzazione e metodo di esecuzione del progetto;
7. Durata del progetto o dell'intervento e calendario dell'esecuzione;
8. Stima dei costi e mezzi finanziari: bilancio locale, supporto da altre agenzie, contributi ricevuti dal F.D.C.I.;
9. Piano dei lavori, con indicazione dettagliata degli obbiettivi concreti e delle attività da svolgere e costi relativi. I costi saranno indicati per capitoli, con l'indicazione, se necessario, dei costi unitari e delle quantità fornite.

Nel caso in cui la proposta segua i progetti, la proposta deve essere accompagnata da un rapporto sullo stato di avanzamento, che indichi le azioni da intraprendere, nonché le spese sostenute e l'origine di queste spese.

ALLEGATO 2 : Rapporto del Progetto

Il rapporto presentato al Comitato di Gestione deve comprendere i seguenti elementi:

1. un rapporto tecnico e un rapporto contabile, che indichino chiaramente il piano operativo e il bilancio presentati nella proposta di finanziamento;
2. un rapporto che valuti la realizzazione degli obbiettivi del progetto;
3. cambiamenti avvenuti nel progetto durante il periodo di attuazione e loro giustificazione.

Ulteriori finanziamenti saranno erogati soltanto dopo approvazione da parte del Comitato di Gestione del rapporto di contabilità, indicante l'utilizzazione appropriata dei finanziamenti ricevuti.

29.

3 e 4 maggio 2006, Roma.

Scambio di Note tra Italia e Malta firmate a Roma il 3 e 4 maggio 2006, relativo alle nuove procedure di attuazione del V Protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria italo-maltese, firmato a Roma il 20.12.2002.

(Entrata in vigore: 4 maggio 2005)

Ministero degli Affari Esteri

062/ P- 164PPI

Roma, 03 MAG. 2006

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Malta e, con riferimento allo Scambio di Note del 17.6.2004 e del 21.06.2004, concernente le procedure di attuazione del V Protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, firmato a Roma il 20 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 5 gennaio 2004, ha l'onore di trasmettere in allegato il testo aggiornato delle medesime procedure di attuazione elaborato dal Ministero delle Finanze italiano a seguito dello Scambio di Note del 12.12.2005 e del 30.12.2005 che stabilisce un nuovo calendario di pagamenti.

Qualora il Governo maltese concordi su detta proposta, la presente Nota e quella di risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra i due Governi attuativo del citato V Protocollo, che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Malta gli atti della sua più alta considerazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AMBASCIATA DI MALTA
Lungotevere Marzio 12
00186 ROMA

PAGAMENTO DEI PROGETTI FINANZIATI CON IL V PROTOCOLLO ITALO-MALTESE PROCEDURE DI ATTUAZIONE CONCORDATE FRA I RAPPRESENTANTI DEI DUE GOVERNI

A. FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

1. I fondi previsti nel Protocollo per il finanziamento dei singoli progetti saranno erogati, in base alle fasi di esecuzione degli stessi, per rimborsare i pagamenti già effettuati dall'Amministrazione Maltese a favore degli aventi diritto sulla base dell'importo assegnato a ciascun progetto e concordato fra i rappresentanti dei due Paesi. I fondi assegnati a ciascun progetto potranno essere utilizzati anche per:
   a) finanziare gli eventuali costi relativi alla valutazione tecnico-economica dei progetti nei limiti indicati all'articolo 2, secondo comma, del Protocollo;
   b) finanziare le eventuali spese locali per opere e lavori sostenute dall'Amministrazione Maltese, nei casi e con i limiti e le modalità indicate all'articolo 3, secondo comma, del Protocollo;
   c) effettuare, su espressa richiesta dell'Amministrazione Maltese, pagamenti a titolo di anticipo, nei casi e con i limiti indicati all'articolo 3, terzo comma, del Protocollo.

2. In relazione al calendario dei pagamenti concordato fra i due Governi con gli Scambi di Note di cui all'articolo 2, terzo comma, del Protocollo, la Parte Maltese farà pervenire, tramite gli ordinari canali diplomatici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, al più tardi entro il 30 settembre del 2004 le richieste di pagamento riferite alle quote da imputare ai primi due anni di validità del Protocollo distinguendo la quota da imputare al 2003 da quella da imputare al 2004, ed entro il 30 settembre **rispettivamente degli anni 2005, 2006 e 2007** le richieste di pagamento riferite alla quota da imputare al **corrispondente anno di riferimento. In relazione a quanto concordato con le Note Verbali scambiate fra i due Governi concernenti il prolungamento, fino al 31.12.2007, dei termini di erogazione dei pagamenti dovuti da parte italiana in attuazione del Protocollo**, le somme non effettivamente erogate entro il 31 dicembre **2005** potranno essere erogate**, per gli stessi progetti, negli anni**

successivi ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2007. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni italiane in materia di contabilità pubblica, la parte Maltese farà pervenire, tramite gli ordinari canali diplomatici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, al più tardi entro il 30 novembre del **rispettivo anno di riferimento ed in ogni caso entro il 30 novembre 2006**, apposite documentate richieste **di variazione dei tempi di pagamento** nel rispetto dei limiti annuali di cui all'articolo 2, comma 1, del Protocollo. Per i progetti che comportino finanziamenti da imputare a diverse annualità, la Parte Maltese farà pervenire, tramite gli ordinari canali diplomatici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, entro il 30 settembre del 2004, la richiesta di pagamento della quota da imputare al 2003, unitamente alla comunicazione degli importi del progetto finanziati da parte italiana da imputare **agli anni successivi.**

3. Il Governo Maltese trasmetterà, tramite gli ordinari canali diplomatici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, a corredo delle richieste di rimborso, la documentazione prevista all'articolo 3 del Protocollo, e una dichiarazione rilasciata dai singoli aventi diritto attestante l'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede il rimborso, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 2. È fatto salvo il diritto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro di chiedere al Governo Maltese, tramite gli ordinari canali diplomatici, ogni integrazione e chiarimento ritenuto utile.

B. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, darà esecuzione alle richieste di rimborso dell'Amministrazione Maltese nel più breve tempo possibile dal completamento della necessaria documentazione.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, effettuerà il pagamento a favore del Governo Maltese delle somme richieste, mediante accreditamento dei relativi importi in un conto corrente in euro appositamente aperto dalla Central Bank of Malta presso una banca autorizzata ad operare in Italia scelta dal Governo Maltese. Il Governo Maltese comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite gli ordinari canali diplomatici, la banca

prescelta, il numero di conto corrente ed ogni ulteriore informazione necessaria ad effettuare il pagamento richiesto. Gli accreditamenti saranno effettuati secondo le specifiche istruzioni indicate dal Governo Maltese, tramite gli ordinari canali diplomatici, in ogni richiesta di rimborso.

3. Indipendentemente dalla data di valuta di effettivo accredito, il rimborso si intende effettuato alla data di emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, di ciascun provvedimento autorizzativo del pagamento stesso. Pertanto, l'impegno del Governo Italiano si intende onorato alla data del suddetto provvedimento. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, informerà il Governo Maltese, tramite gli ordinari canali diplomatici, dell'avvenuta emanazione del provvedimento.

C. VALUTA DI EROGAZIONE E VALUTE CONTRATTUALI

1. I contributi italiani saranno erogati in euro.

2. Fermo restando quanto indicato nelle presenti procedure di attuazione, le richieste di rimborso del Governo Maltese dovranno essere espresse nella valuta di denominazione dei contratti, relativi ai singoli progetti finanziati con le risorse del Protocollo, cui si riferiscono.

3. Qualora la valuta di cui al punto precedente sia una valuta convertibile diversa dall'euro, il controvalore in euro da erogare sarà calcolato in base all'ultimo cambio di riferimento disponibile, rilevato a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del sistema europeo delle Banche Centrali e comunicato dalla Banca d'Italia.

4. Qualora la valuta contrattuale sia la lira maltese, il controvalore in euro da erogare sarà calcolato al tasso di cambio ufficiale stabilito dalla Central Bank of Malta, relativo al giorno della richiesta di rimborso e sarà indicato nella richiesta stessa.

5. Sono in ogni caso fatti salvi i limiti annuali di cui all'articolo 2, comma 1, del Protocollo.

D. REVISIONE DELLE PROCEDURE E CLAUSOLE FINALI

1. Ai fini dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie previste dal Protocollo potranno essere concordate, con le procedure previste dall'articolo 4 del Protocollo, successive variazioni relative esclusivamente ai tempi di pagamento dei progetti finanziati da Parte Italiana, fermi restando in ogni caso i limiti dell'importo complessivo assegnato di comune accordo a ciascun progetto.

2. Il Governo Italiano si riserva di non dare corso alle richieste di rimborso nei casi indicati dall'articolo 3, primo comma, del Protocollo e nel caso di inadempienze da Parte Maltese relative ai crediti finanziari concessi in base ai precedenti Protocolli.

AMBAXXATA TA' MALTA EMBASSY OF MALTA

ROME

No. 086/06

NOTA VERBALE

L'Ambasciata di Malta presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di fare riferimento alla Nota Verbale No. 062/P-164991 del 03.05.2006, il cui testo legge:

"Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Malta e, con riferimento allo Scambio di Note del 17.6.2004 e del 21.06.2004, concernente le procedure di attuazione del V Protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, firmato a Roma il 20 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 5 gennaio 2004, ha l'onore di trasmettere in allegato il testo aggiornato delle medesime procedure di attuazione elaborato dal Ministero delle Finanze italiano a seguito dello Scambio di Note del 12.12.2005 e del 30.12.2005 che stabilisce un nuovo calendario di pagamenti.

Qualora il Governo maltese concordi su detta proposta, la presente Nota e quella di risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra i due Governi attuativo del citato V Protocollo, che entrerá in vigore alla data della Nota di risposta.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Malta gli atti della sua più alta considerazione."

L'Ambasciata di Malta desidera informare che il Governo Maltese concorda con il testo della Nota su riportata.

L'Ambasciata di Malta si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

EMBASSY OF MALTA ROME

04 Maggio 2006

MAE-Sede-DGEU-60-A

- 8 MAG. 200· P-MLT-3

17716

Ministero degli Affari Esteri
ROMA

LUNGOTEVERE MARZIO 12, 00186 ROMA
TELEPHONE: 066879947, 066879990, 066877629, FAX: 066892687
Email: maltaembassy.rome@gov.mt

30.

12 dicembre e 30 dicembre 2005, Roma.

Scambio di Note tra Italia e Malta firmate a Roma il 12 e 30 dicembre 2005, relativo al nuovo calendario dei pagamenti in attuazione del V Protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria italo-maltese, firmato a Roma il 20.12.2002.

(Entrata in vigore: 30 dicembre 2005)

MODULARIO
AA. EE. - 706

Ministero degli Affari Esteri

062/ P-0 51316

Roma, 30 DIC. 2005

URGENTISSIMO

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Malta ed ha l'onore di fare riferimento alla Nota Verbale n. 302/05 del 12 dicembre 2005, il cui testo legge:

"L'Ambasciata di Malta presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di fare riferimento al V Protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo di Malta e il Governo della Repubblica Italiana, firmato a Roma il 20 dicembre 2002, ed allo Scambio di note per il prolungamento dei termini dello stesso, in vigore dal 22 ottobre 2004.

L'Ambasciata di Malta ha il pregio di comunicare che visti il paragrafo 2 delle Procedure di attuazione, e visto l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 paragrafo 1 del V Protocollo, il nuovo calendario dei pagamenti, individuato di comune accordo tra le Parti ed allegato alla presente Nota Verbale, sostituisca il calendario dei pagamenti concordato tra le Parti tramite lo Scambio di Note (n. 062-0527645 del 3/12/2004 e n. 285/2004 del 6/12/2004), e sia parte integrante del V Protocollo.

AMBASCIATA DI MALTA
Lungotevere Marzio, 12
ROMA – 00186

Qualora il Governo della Repubblica Italiana concordi su tale proposta, la presente Nota e la Nota di risposta di uguale tenore di codesto Ministero degli Affari Esteri costituiranno un Accordo tra i due Governi, attuativo del citato V Protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo di Malta e il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data della letterá di risposta.

L'Accordo avrà la medesima durata del Protocollo sui si riferisce e potrà essere denunciato in qualsiasi momento, salvo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del Protocollo, la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

L'Ambasciata di Malta si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli atti della sua più alta considerazione."

Il Ministero degli Affari Esteri desidera informare che il Governo della Repubblica Italiana concorda con i termini contenuti della Nota qui sopra citata e che i detti termini entreranno in vigore in data portata da questa Nota Verbale.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata di Malta gli atti della sua più alta considerazione.

AMBAXXATA TA' MALTA **EMBASSY OF MALTA**

ROME

14 DIC. 2005

0431320

N.302/05

NOTA VERBALE

L'Ambasciata di Malta presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di fare riferimento al V Protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo di Malta e il Governo della Repubblica Italiana, firmato a Roma il 20 dicembre 2002, ed allo Scambio di note per il prolungamento dei termini dello stesso, in vigore dal 22 ottobre 2004.

L'Ambasciata di Malta ha il pregio di communicare che visti il paragrafo 2 delle Procedure di attuazione, e visto l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 paragrafo 1 del V Protocollo, il nuovo calendario dei pagamenti, individuato di comune accordo tra le Parti ed allegato alla presente Nota Verbale, sostituisca il calendario dei pagamenti concordato tra le Parti tramite lo Scambio di Note (n.062-0527645 dell'03/12/2004 e n. 285/2004 del 06/12/2004), e sia parte integrante del V Protocollo.

Qualora il Governo della Repubblica Italiana concordi su tale proposta, la presente Nota e la Nota di risposta di uguale tenore di codesto Ministero degli Affari Esteri costituiranno un Accordo tra i due Governi, attuativo del citato V Protocollo di assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo di Malta ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrera' in vigore alla data della lettera di risposta.

L'Accordo avra' la medesima durata del Protocollo cui si riferisce e potra' essere denunciato in qualsiasi momento, salvo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 del Protocollo, la denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra parte contraente.

L'Ambasciata di Malta si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli atti della sua piu' alta considerazione.

12th December 2005

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana,
Roma

LUNGOTEVERE MARZIO 12, 00186 ROMA
TELEPHONE: 066879947, 066879990, 066877629, FAX: 066892687
Email: maltaembassy.rome@gov.mt

31.

11 febbraio 2005, Roma.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia per la reciproca tutela delle informazioni classificate.

(Entrata in vigore: 1º giugno 2006)

ACCORDO

tra

il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica di Polonia

per la reciproca tutela delle informazioni classificate

ACCORDO

tra

il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica di Polonia

per la reciproca tutela delle informazioni classificate

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, di seguito chiamate Parti Contraenti, volendo garantire la reciproca tutela di tutte le informazioni classificate scambiate dagli Organi competenti o dalle persone autorizzate, che trattano informazioni classificate, poste sotto la giurisdizione delle Parti Contraenti, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
APPLICABILITA'

1. L'Accordo è applicato ad ogni genere di attività volta allo scambio di informazioni classificate tra le Parti Contraenti o attraverso loro Amministrazioni pubbliche o organizzazioni private riguardanti le seguenti aree:
   a. cooperazione tra le Parti Contraenti concernente la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la Sicurezza Nazionale;
   b. cooperazione, contratti od ogni altro rapporto tra enti pubblici e privati delle Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la Sicurezza Nazionale.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione di questo Accordo per:

1. **Informazione Classificata si intende**:

una informazione, espressa in qualunque forma , anche nel corso della sua elaborazione, che richieda la tutela contro la rilevazione non autorizzata, secondo le norme vigenti negli Stati delle Parti Contraenti.

2. **Contratto Classificato si intende**:

un accordo tra due o più enti pubblici o privati che determini diritti ed obblighi reciproci e che contenga o preveda l'uso di informazioni classificate.

3. **Contraente o Sub-Contraente si intende**:

una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di stipulare contratti.

4. **Infrazione alla Sicurezza si intende**:

un atto o una omissione contrari alle norme di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere informazioni classificate.

5. **Compromissione della Sicurezza si intende**:

il fatto che l'informazione classificata sia stata divulgata, in tutto o in parte, a persone o enti sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o a Paesi che non abbiano, sulla base di un accordo tra le Parti Contraenti, autorizzazione a tale accesso.

6. **Lettera di istruzione degli Aspetti di Sicurezza si intende**:

un documento rilasciato dall'Autorità competente, come parte di ogni contratto o sub-contratto classificato, identificante i requisiti di sicurezza o quegli elementi del contratto che necessitano di una protezione di sicurezza.

7. **Lista di Controllo della Classificazione di Sicurezza si intende**:

una lista delle informazioni connesse con i vari aspetti di un contratto o sub-contratto che dovrebbe essere classificato e dei livelli di classifica ad esso assegnati. Questa lista dovrebbe essere annessa ad una "Lettera di istruzione degli Aspetti di Sicurezza", o in essa incorporata.

8. **Abilitazione Personale di Sicurezza si intende**:

il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine su una persona, conformemente alle norme nazionali sulla base delle quali egli potrà avere accesso e trattare informazioni classificate fino ad un determinato livello.

9. **Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche si intende**:

il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico e/o privato di trattare informazioni classificate ad un determinato livello, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti di sicurezza nazionale.

10. **Autorità di Sicurezza Competente si intende**:

le Autorità indicate nell'Articolo 6 del presente Accordo.

11. **Autorità Competenti si intende**:

gli organi di amministrazione pubblica e le parti del contratto classificato.

12. **"Parte Terza" si intende**:

un' Organizzazione internazionale o uno Stato che non sia Parte del presente Accordo.

ARTICOLO 3
PRINCIPI PER LA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. In conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti Contraenti prenderanno le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate, trasmesse, ricevute e generate in conformità con il presente Accordo.
2. Le Parti Contraenti garantiranno a tutte le informazioni classificate, di cui al precedente comma 1, almeno lo stesso grado di sicurezza attribuito alle proprie informazioni classificate di equivalente livello di classificazione, come specificato all'Articolo 4 del presente Accordo.

3. La Parte Contraente ricevente non userà un livello di classifica diverso per informazioni classificate ricevute, né declassificherà tali informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente originatrice.
4. L'Autorità competente originatrice informerà l'Autorità competente della Controparte di qualsiasi cambiamento alle classifiche di sicurezza delle informazioni scambiate.
5. I documenti contenenti informazioni **SEGRETISSIMO/SCISLE TAJNE** potranno essere tradotti o copiati solo previa autorizzazione scritta della competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente che le rilascia.
6. Le informazioni classificate dovranno essere distrutte in maniera tale da rendere impossibile la loro integrale o parziale ricostruzione.

   Le informazioni classificate come **SEGRETISSIMO/SCISLE TAJNE** non potranno essere distrutte. Esse dovranno essere restituite alla competente Autorità di Sicurezza dello Stato della Parte Contraente che le ha rilasciate.
7. L'accesso a siti e strutture, in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate, sarà limitato a coloro che siano provvisti di un'abilitazione di sicurezza ed a chi, a causa della sua funzione e incarico, abbia necessità di conoscere. Le informazioni ricevute saranno utilizzate esclusivamente in conformità allo scopo per il quale sono state trasmesse.
8. Nessuna delle Parti Contraenti potrà rilasciare informazioni classificate a parti terze senza la previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che le ha originate e fornite.
9. Ciascuna delle competenti Autorità di sicurezza delle Parti Contraenti svolgeranno, in conformità alle norme nazionali, attività al fine di effettuare le necessarie verifiche riguardanti la protezione delle informazioni classificate ricevute.

ARTICOLO 4
CLASSIFICHE DI SICUREZZA

1. Alle informazioni classificate saranno attribuite adeguate classifiche di sicurezza in conformità alle rispettive norme nazionali.

2. Le Parti Contraenti concordano che le classifiche indicate di seguito sono equivalenti:

REPUBBLICA ITALIANA	REPUBBLICA DI POLONIA
SEGRETISSIMO	*SCISLE TAJNE*
SEGRETO	*TAJNE*
RISERVATISSIMO	*POUFNE*
RISERVATO	*ZASTRZEZONE*

ARTICOLO 5
ABILITAZIONI DI SICUREZZA

1. Ciascuna Parte Contraente, in accordo con le rispettive normative nazionali, garantirà che ogni persona, che a causa della sua funzione e incarico debba avere accesso ad informazioni classificate **RISERVATISSIMO/POUFNE** o di livello superiore, sia in possesso di una appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale rilasciata dalla competente Autorità di Sicurezza o da altre Autorità appositamente designate.
2. Le competenti Autorità di Sicurezza degli Stati delle Parti Contraenti, previa richiesta, in considerazione delle rispettive normative nazionali, collaboreranno nella procedura di rilascio delle Abilitazioni di Sicurezza Personali e delle Abilitazioni di Sicurezza di Persone Giuridiche. A questo riguardo, specifiche procedure potranno essere concordate tra le rispettive competenti Autorità di Sicurezza.
3. Le Parti Contraenti riconosceranno reciprocamente le Abilitazioni di Sicurezza Personale e di Persone Giuridiche rilasciate in conformità alle rispettive norme nazionali.
4. Le competenti Autorità di Sicurezza comunicheranno l'un l'altra qualsiasi informazione relativa a modifiche nelle Abilitazioni di Sicurezza Personali e di Persona Giuridica, in particolar modo nei casi di revoca di tale abilitazione o di riduzione del livello di classifica.

ARTICOLO 6
AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI

1. Le competenti Autorità di Sicurezza sono:

nella Repubblica Italiana	nella Repubblica di Polonia
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA C.E.S.I.S. – III° REPARTO U.C.SI. VIA DI SANTA SUSANNA, N.15 00187 ROMA ITALIA	IN MATERIA CIVILE: SZEF AGENCJI BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO IN MATERIA MILITARE: SZEF WOJSKOWYCH SLUZB INFORMACYJNYCH WARSZAWA POLSKA

2. Le Autorità di Sicurezza competenti possono stipulare intese attuative del presente Accordo.

3. Le Autorità di Sicurezza competenti si impegnano a fornire reciproca informazione su tutte le modifiche apportate alle norme riguardanti la protezione delle informazioni classificate introdotte nella legislazione nazionale.

ARTICOLO 7
VISITE

1. Le visite a siti in cui si producono, trattano o custodiscono informazioni classificate saranno autorizzate per iscritto dalla competente Autorità di Sicurezza del rispettivo Stato ai visitatori del Paese dell'altra Parte Contraente..
2. La succitata autorizzazione scritta sarà accordata solamente a persone che abbiano una abilitazione di sicurezza e che abbiano necessità di conoscere in ragione del proprio incarico.
3. Le procedure relative alle visite saranno definite e concordate tra le competenti Autorità di Sicurezza.
4. Ciascuna Parte Contraente garantirà la protezione dei dati personali dei visitatori nell'osservanza delle rispettive normative nazionali.

ARTICOLO 8
SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Il contraente, che stipuli un contratto classificato, assumerà la responsabilità della protezione di tali informazioni classificate, in accordo con le proprie normative nazionali.

2. Prima del rilascio ai contraenti, sub-contraenti o possibili contraenti di qualsiasi informazione classificata, ciascuna Autorità di Sicurezza competente della Parte Contraente ricevente dovrà aver espletato una adeguata procedura per:

   a. concedere un'adeguata Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche ai contraenti, sub-contraenti o possibili contraenti;

   b. rilasciare un'adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale a tutto il personale che a causa della sua funzione ed incarico dovrà avere accesso ad informazioni classificate;

   c. assicurare che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni classificate, vengano informate sui loro obblighi nella protezione di tali informazioni classificate.

3. Le Autorità competenti assicureranno che ogni contratto classificato includa una "Lettera di istruzione degli Aspetti di Sicurezza" che contenga una "Lista di Controllo" della classificazione di sicurezza.
4. Le Autorità di Sicurezza competenti assicureranno che i possibili sub-contraenti siano soggetti agli stessi obblighi di protezione delle informazioni classificate stabiliti per il contraente.

5. Le Autorità di sicurezza competenti assicureranno che una notifica di qualsiasi contratto classificato venga precedentemente resa nota alle competenti Autorità di Sicurezza dello Stato ove il contratto dovrà realizzarsi.

ARTICOLO 9
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le informazioni classificate verranno normalmente trasmesse attraverso corrieri diplomatici e militari, salvo quanto previsto ai successivi comma 2 e 3. La competente Autorità ricevente dovrà confermare l'avvenuta ricezione delle informazioni classificate ed inoltrare le informazioni alla Parte ricevente in osservanza delle proprie normative nazionali.

2. Le Autorità di sicurezza delle Parti Contraenti possono in casi particolari adottare modalità diverse di trasmissione delle informazioni classificate che garantiscano comunque la loro tutela da rivelazione non autorizzata.

3 Le informazioni classificate possono essere trasmesse mediante reti e sistemi telematici e informatici certificati, in conformità alle norme nazionali vigenti.

ARTICOLO 10
VIOLAZIONI
ALLE NORME SULLA PROTEZIONI DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. In caso di infrazione alle norme sulla protezione delle informazioni classificate, da cui derivi la certa o sospetta compromissione di informazioni classificate, originate o ricevute, la competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese la certa o sospetta compromissione si è verificata, informerà, senza indugio, la competente Autorità di Sicurezza dello Stato dell'altra Parte Contraente e, in conformità con le normative nazionali, assicurerà una appropriata indagine su tale evento. La competente Autorità di Sicurezza dello Stato dell'altra Parte Contraente, ove richiesto, collaborerà all'indagine.
2. Nel caso in cui la perdita o la compromissione avvenga in un Paese terzo, la competente Autorità di Sicurezza che ha inviato l'informazione classificata prenderà i provvedimenti di cui al precedente comma 1.
3. Le Autorità di Sicurezza competenti daranno tempestiva informazione sui risultati dell'attività di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 11
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente, previa consultazione tra le competenti Autorità di Sicurezza dei due Stati.
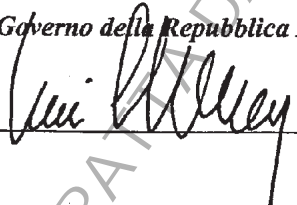
ARTICOLO 12
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo è soggetto all'approvazione in conformità con le procedure legali interne degli Stati di ciascuna delle Parti Contraenti. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche scambiate tra le Parti Contraenti, con la quale sarà reso noto che i necessari adempimenti posti dalle procedure legali interne per l'entrata in vigore di questo Accordo siano state espletate.

2. Il presente accordo avrà durata illimitata. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di porre termine al presente Accordo per iscritto in ogni momento. In tal caso, la validità dell'Accordo cesserà dopo sei (6) mesi successivi al giorno in cui la notifica di cessazione è stata presentata all'altra Parte Contraente. Nonostante la cessazione del presente Accordo, tutte le informazioni classificate rilasciate in forza dello stesso, continueranno ad essere protette secondo quanto stabilito, salvo che diversamente concordato dalle Parti Contraenti.
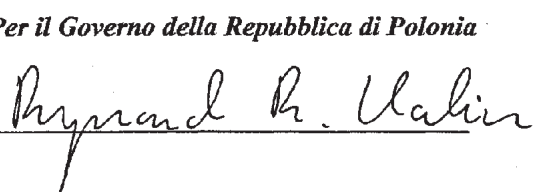
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma l'11 febbraio 2005 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Governo della Repubblica di Polonia*

32.

11 novembre 2005, Tunisi.

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina riguardante il progetto «Realizzazione di tre discariche controllate per i rifiuti solidi urbani e dei relativi centri di trasferimento nei governatorati di Mahdia, Zaghouan e Tozeur».

(Entrata in vigore: 23 maggio 2006)

PROTOCOLLO D'ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
RIGUARDANTE IL PROGETTO
"REALIZZAZIONE DI TRE DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RELATIVI CENTRI DI TRASFERIMENTO NEI GOVERNATORATI DI MAHDIA, ZAGHOUAN E TOZEUR"

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE – DGCS), e il Governo della Repubblica tunisina, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale delle Relazioni Politiche, Economiche e della Cooperazione con l'Europa e l'Unione Europea (MAE-DGE), qui di seguito denominati le Parti;

considerato che

il Processo Verbale della 3a Sessione della Grande Commissione Mista italo-tunisina, tenutasi a Roma in data 3-5 agosto 1998, menzionava la concessione di una linea di credito per "aiuto - progetto", per un ammontare di 48,54 milioni di Euro, per l'implementazione di progetti nei seguenti settori: ambiente, formazione professionale, opere idriche e telecomunicazioni;

considerato che

le autorità tunisine hanno presentato, nell'ambito del settore della salvaguardia ambientale, un progetto per la realizzazione di tre discariche controllate per rifiuti solidi urbani e dei relativi centri di trasferimento nei governatorati di Mahdia, Zaghouan e Tozeur (qui di seguito denominato "Progetto");

considerato che

la Parte italiana ha espresso la propria disponibilità a finanziare la realizzazione del sopra citato Progetto;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

1.1 Il presente Protocollo sancisce gli impegni delle Parti e definisce le modalità di esecuzione, il controllo e il monitoraggio del Progetto.

1.2 Il presente Protocollo definisce le procedure di accredito, erogazione e utilizzo dei fondi messi a disposizione dal MAE-DGCS per la realizzazione del Progetto.

ARTICOLO 2

COMPOSIZIONE DEL PROTOCOLLO

2.1 Il presente Protocollo si compone di 14 Articoli e due Allegati:
- Allegato 1 – Linee Guida per l'Esecuzione del Progetto
- Allegato 2 – Criteri di Eleggibilità e Clausole Deontologiche applicate ai Contratti finanziati dal MAE-DGCS.

2.2 Gli Allegati al Protocollo sono da considerarsi parte integrante del Protocollo. In caso di divergenze di interpretazione, il dettato del Protocollo prevarrà sugli Allegati.

ARTICOLO 3

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Il Progetto consiste nella realizzazione di tre discariche controllate e dei relativi centri di trasferimento, grazie ad un credito d'aiuto massimo di 12.300.000 Euro. Le discariche serviranno per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti solidi urbani in tre Governatorati tunisini: Zaghouan nel Nord della Tunisia; Mahdia, nel Centro; e Tozeur, nel Sud. Il Progetto prevede anche una componente di Assistenza tecnica e di formazione al personale delle municipalità e dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPE), finanziata da un dono di 466.000 Euro.

3.2 L'Allegato 1 al presente Protocollo fornisce una descrizione dettagliata del Progetto.

ARTICOLO 4

ISTITUZIONI ED ENTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

4.1 Le istituzioni e gli enti coinvolti nella realizzazione del Progetto sono i seguenti:

(i) per il Governo della Repubblica di Tunisia:
- il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale delle Relazioni Politiche, Economiche e della Cooperazione con l'Europa e l'Unione Europea (MAE-DGE), per le relazioni istituzionali;
- il Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale (MSCI);
- il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile (MASS): ente esecutore;
- l'Agenzia Nazionale di Protezione dell'Ambiente (ANPE): agenzia di esecuzione delegata dal MASS;
- il Ministero delle Finanze e la Banca Centrale di Tunisia: gestione del credito di aiuto.

(ii) per il Governo della Repubblica italiana:
- il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE – DGCS): ente di finanziamento;

- l'Ambasciata d'Italia a Tunisi e l'Ufficio di Cooperazione: supervisione e monitoraggio del Progetto;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituzione Finanziaria Italiana designata (ARTIGIANCASSA): gestione del credito di aiuto.

ARTICOLO 5

GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

5.1 Il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile sarà responsabile della buona esecuzione del Progetto, della supervisione e del monitoraggio dei lavori e della fornitura di beni e servizi, conformemente a quanto indicato nell'Allegato 1.

5.2 L'ANPE, Agenzia delegata di esecuzione, sarà responsabile della gestione delle gare, della realizzazione del progetto, del monitoraggio dell'esecuzione, della tenuta dei conti del Progetto e della redazione dei rapporti indicati all'Articolo 5.4 e all'Allegato 1 del presente Protocollo.

5.3 All'interno dell'ANPE sarà costituita una Unità di Gestione del Progetto, a capo della quale sarà designato un Responsabile del Progetto. Nella gestione del Progetto il Responsabile sarà assistito da uno specialista, Rappresentante del MAE-DGCS e nominato dallo stesso con l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, conformemente a quanto indicato all'Allegato 1.

5.4 L'Unità di Gestione sarà responsabile della predisposizione della documentazione tecnico-finanziaria relativa al Progetto – Piano Operativo Globale, Piano Operativo Annuale, Rapporti Annuali e Semestrali d'attività e finanziari, Rapporto Finale – conformemente a quanto previsto nell'Allegato 1.

5.5 La documentazione di gara così come i rapporti di spoglio sono approvati preventivamente dal MAE-DGCS entro un termine massimo di 20 giorni dopo la ricezione dei suindicati dossier e prima della loro trasmissione alla Commissione dei Lavori competente. Oltre tale termine la documentazione sarà da considerarsi approvata. Essa sarà inviata direttamente dall'ANPE al MAE-DGCS con copia all'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

5.6 Le gare d'appalto saranno gestite conformemente alla regolamentazione tunisina in vigore.

5.7 Successivamente alla firma i contratti, espressi in Euro, saranno imputati sul credito. Per i contratti in Dinari tunisini, il tasso di cambio Euro-Dinaro ivi espresso sarà quello pubblicato dalla Banca Centrale di Tunisia alla data di firma dei suddetti contratti.

5.8 Per ogni e qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti in merito alla interpretazione, applicazione o risoluzione dei contratti, verrà applicata la normativa tunisina in vigore.

5.9 Le condizioni di finanziamento e le modalità di rimborso del credito di aiuto sono indicate all'Articolo 8 del presente Protocollo e definite in dettaglio nella

Convenzione Finanziaria stipulata tra la Banca Centrale di Tunisia e l'Istituzione Finanziaria italiana designata.

ARTICOLO 6

IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

6.1 Il Governo della Repubblica italiana metterà a disposizione del Governo della Repubblica tunisina un credito di aiuto di Euro 12.300.000,00, a massimale, per le opere civili e le attrezzature, per la redazione degli studi relativi ai centri di trasferimento, per i costi di controllo e sorveglianza dei cantieri (direttore dei lavori) e delle forniture conformemente a quanto indicato nell'Allegato 1.

6.2 Il Governo della Repubblica italiana metterà inoltre a disposizione del Governo della Repubblica tunisina un finanziamento a dono di Euro 466.000,00 per le attività di Assistenza Tecnica. Il finanziamento a dono sarà gestito direttamente dal MAE-DGCS conformemente alle procedure interne relative alla assunzione degli esperti e alla realizzazione delle attività di assistenza tecnica, di monitoraggio e valutazione. Il programma di servizio d'assistenza tecnica, così come i Termini di Riferimento degli esperti incaricati, sono elaborati dall'ANPE.

6.3 Entrambe le parti convengono nell'autorizzare l'associazione tra imprese italiane e tunisine. Per i contratti di lavoro le imprese italiane potranno associarsi con le imprese tunisine. La partecipazione tunisina potrà raggiungere un massimo del trentacinque per cento (35%) dell'ammontare di ciascun contratto. Il contratto per la redazione degli studi relativi ai centri di trasferimento e per le attività di controllo e sorveglianza dei cantieri e delle forniture sarà assegnato in seguito ad una gara d'appalto nazionale.

ARTICOLO 7

IMPEGNI DEL GOVERNO TUNISINO

7.1 Il Governo della Repubblica tunisina assicura che l'Agenzia di esecuzione coinvolta nella realizzazione del Progetto adempia agli obblighi derivanti dal presente Protocollo, garantendo, in particolare: (i) la realizzazione del Progetto conformemente alle disposizioni del presente Protocollo e degli Allegati 1 e 2, attraverso l'effettuazione di una gara d'appalto conformemente alle disposizioni di cui all' Aricolo 6.3 del presente Protocollo; (ii) la gestione dei contratti, la supervisione dei lavori e il monitoraggio delle attività; (iii) la predisposizione dei Piani Operativi e dei Rapporti periodici di esecuzione.

7.2 Il Governo della Repubblica tunisina definirà lo schema istituzionale di gestione delle discariche prima dell'avvio delle procedure di gara per l'acquisizione dei beni, lavori e servizi.

7.3 Il Governo della Repubblica tunisina si farà carico dei costi relativi all'acquisto dei terreni demaniali, ad eventuali espropri, ai diritti d'accesso e garanzie, stimati in circa 2,374 milioni di Euro e dei costi di gestione e di logistica relativi al Progetto (ad

esclusione dei costi inerenti all'assunzione del Rappresentante italiano), stimati in circa 320.000 Euro.

7.4 Il Governo della Repubblica tunisina si impegna a rendere disponibili i siti del progetto (discariche e aree di trasferimento) prima dell'avvio delle procedure di gara.

7.5 Il Governo della Repubblica tunisina si impegna a realizzare gare d'appalto (opere civili, attrezzature, ecc.) in conformità alla normativa tunisina. I criteri e le clausole deontologiche indicate nell'Allegato 2 saranno prese in considerazione nella misura in cui non siano in contraddizione con la normativa tunisina in vigore.

7.6 Il Governo della Repubblica tunisina assicura che i contratti siano esenti da dazi doganali e tasse, inclusa la TVA che, se prevista, non potrà essere coperta dal credito di aiuto. Tali disposizioni si applicano anche alle attrezzature e ai macchinari importati temporaneamente per essere utilizzati nel Progetto.

7.7 Il Governo della Repubblica tunisina consentirà l'accesso del personale del MAE-DGCS, dei membri del Comitato di Coordinamento e Controllo e qualunque altra persona designata dallo stesso, ai siti del Progetto e alla documentazione tecnica e finanziaria relativa al Progetto per le attività di monitoraggio e valutazione. A tale fine si impegna a conservare tutta la documentazione relativa al Progetto per cinque anni dopo la conclusione del Progetto.

ARTICOLO 8

TERMINI E CONDIZIONI DEL CREDITO D'AIUTO

8.1 Il credito di aiuto finanzierà la realizzazione dei lavori e l'acquisto dei beni e dei servizi. Le attrezzature ed i servizi finanziati dal credito di aiuto saranno di provenienza italiana; un ammontare massimo del cinquanta per cento (50%) del finanziamento potrà essere utilizzato per le spese da sostenere in Tunisia.

8.2 Il credito di aiuto indicato all'Articolo 6 del presente Protocollo è concesso a condizioni tali da garantire un elemento dono superiore all'ottanta per cento (80%), che sono, per il 2005, le seguenti:
- tasso d'interesse: 0,0 % annuo;
- periodo di rimborso: 39 anni;
- periodo di grazia: 19 anni.

8.3 I rimborsi saranno effettuati in quaranta (40) rate semestrali uguali e consecutive, essendo la scadenza del primo versamento fissata duecentotrentaquattro (234) mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione Finanziaria menzionata all'Articolo 5 del presente Protocollo.

8.4 Il credito d'aiuto finanziato sarà conformemente alle disposizioni della Convenzione Finanziaria. L'Istituto Finanziario Italiano pagherà il fornitore, su richiesta del mutuatore, in seguito alla verifica della documentazione amministrativa (fatture, ecc.).

ARTICOLO 9

CONTROLLI IN FASE DI REALIZZAZIONE

9.1 Lo stato di avanzamento e la buona esecuzione del progetto saranno monitorati da un apposito Comitato di Coordinamento e Controllo. Tale Comitato sarà composto da rappresentanti di ambo le parti: per la parte tunisina da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero del Tesoro e della Banca Centrale di Tunisia; per la parte italiana, da rappresentanti del MAE-DGCS e dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi.

9.2 Il Comitato si riunirà ogni sei mesi e, in via straordinaria, quando le Parti lo riterranno necessario. La prima riunione del Comitato si terrà subito dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

9.3 Il CCC supervisiona l'esecuzione del Progetto.

9.4 Il Progetto sarà annualmente sottoposto a revisione contabile e procedurale. La revisione sarà effettuata dal Governo tunisino tramite il Controllo Generale delle Finanze di competenza del Ministero del Tesoro tunisino e dall'Istituto Finanziario Italiano designato (ARTIGIANCASSA).

9.5 Il Progetto, una volta completato, sarà soggetto a una Valutazione Finale congiunta, ciascuna delle due Parti prendendo a carico un proprio esperto.

ARTICOLO 10

IMPEDIMENTI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

10.1 In caso di conflitto armato, calamità naturali, conflitti o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Progetto o che costituiscano cause di pericolo per l'incolumità e la sicurezza del personale espatriato, si procederà come segue:

(i) nel caso in cui la durata dell'impedimento allo svolgimento del progetto sia inferiore a sei mesi, sarà sospeso l'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività previste. La riattivazione del Progetto avverrà alla cessazione dell'impedimento;

(ii) nel caso in cui la durata dell'impedimento allo svolgimento del Progetto sia superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi, le Parti esamineranno la possibilità di riprogrammare le attività;

(iii) nel caso in cui la durata dell'impedimento allo svolgimento del Progetto sia superiore a dodici mesi, le Parti si consulteranno in merito all'utilizzo dei fondi residui.

ARTICOLO 11

EMENDAMENTI

11.1 Gli emendamenti al presente Protocollo d'accordo saranno adottati mediante scambio di Note Verbali conformemente alle procedure richieste dalle legislazioni delle Parti.

ARTICOLO 12

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

12.1 Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Protocollo saranno risolte per via diplomatica.

ARTICOLO 13

DENUNCIA DEL PROTOCOLLO

13.1 Le Parti si riservano il diritto di denuncia del presente Protocollo nei seguenti casi:
(i) per gravi inadempienze di una delle Parti, quali: (i) prolungati e immotivati ritardi nella realizzazione del Progetto; (ii) mancata messa a disposizione delle risorse materiali o finanziarie menzionate agli Articoli 6 e 7 del presente Protocollo; (iii) utilizzo del finanziamento italiano per attività diverse da quelle specificate nel presente Protocollo; (iv) esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento italiano, accertate in fase di controllo di cui all'Articolo 9 del presente Protocollo;
(ii) per il verificarsi di eventi che impediscano la realizzazione del Progetto di cui all' Articolo 10.1.

13.2 La denuncia sarà efficace sei mesi dopo la comunicazione all'altra Parte per mezzo di Nota Verbale.

ARTICOLO 14

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

14.1 Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive legislazioni nazionali.

14.2 Il presente Protocollo avrà una validità di 48 (quarantotto) mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Qualora alla scadenza del termine di 48 (quarantotto) mesi le attività del Progetto non fossero state completate, le Parti potranno concordare un'estensione temporale della validità del presente Protocollo limitatamente all'utilizzo del finanziamento approvato.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo d'accordo.

Fatto a Tunisi, il 11 ottobre 2005 in due (2) originali in lingua francese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Arturo OLIVIERI

Ambaciatore d'Italia
in Tunisia

Per il Governo
della Repubblica Tunisina

M'hamed Ezzine CHELAIFA

Direttore delle Relazioni con i
Paesi membri dell'UE

ALLEGATO 1

Al Protocollo d'accordo tra il Governo italiano e il Governo tunisino
per la realizzazione del Progetto

"Realizzazione di tre discariche controllate per rifiuti solidi urbani e dei relativi centri di trasferimento nei Governatorati di Mahdia, Zaghouan e Tozeur"

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO

1. FINALITA' DELL'ALLEGATO

La finalità del presente Allegato è di definire le modalità e le procedure che le Parti devono adottare per l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dalle autorità italiane in seguito alla firma del Protocollo di accordo relativo alla realizzazione del Progetto. La terminologia, gli acronimi, le parole e speciali espressioni utilizzate in questo Allegato sono le stesse utilizzate nel medesimo Protocollo.

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI DI SIGNIFICATO PARTICOLARE

Gli acronimi e le espressioni di significato particolare utilizzate nel presente Allegato sono qui di seguito elencati con la relativa definizione :

Agenzia di esecuzione	Istituzione governativa designata dal Governo tunisino per l'esecuzione del Progetto.
Agenzia di esecuzione delegata	Istituzione designata dall'Agenzia di esecuzione e che agisce in qualità di parte contraente per opere, beni, servizi da acquisire per la realizzazione del Progetto.
Agenzia di finanziamento	Istituzione governativa designata dal Governo italiano, che mette a disposizione, del tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di un'iniziativa di cooperazione. Essa è responsabile davanti al Governo italiano di verificare e controllare che i fondi disponibili siano utilizzati in modo efficace ed efficiente in vista dell'Obiettivo Specifico del Progetto, approvato da ambedue i Governi e secondo le modalità concordate dagli stessi.
BCT	Banca Centrale di Tunisia.
Comitato di Coordinamento e Controllo (CCC)	Istituzione creata dalle parti al fine di esercitare le funzioni di controllo ed orientamento sul progetto.
DIPCO	Pubblicazione Ufficiale della DGCS.
Agenzia/e di Realizzazione	Imprese, Società di Consulenze e Consulenti selezionati dall'Agenzia di esecuzione delegata o dalla DGCS stessa per la realizzazione delle attività (Costruzioni, fornitura di beni e/o servizi) nell'ambito del Progetto.
GT	Governo tunisino.
GI	Governo italiano.
la Legge	La normativa tunisina relativa alle Acquisizioni pubbliche.
MAE/DGCS	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri Italiano.
MAET	Ministero degli Affari Esteri del GT.
MSCI	Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale.
MT	Ministero del Tesoro del GT.
le Parti	Il Governo tunisino e il Governo italiano.
il Progetto	"Realizzazione di tre discariche controllate per rifiuti solidi urbani e dei relativi centri di trasferimento nei Governatorati di Mahdia, Zaghouan e Tozeur".
Protocollo d'accordo (PA)	L'accordo tra le Parti che stabilisce i contenuti del Progetto e le modalità di realizzazione e di trasferimento del finanziamento italiano.
Rappresentante	Esperto Italiano, messo a disposizione della SGP dalla DGCS in qualità di suo rappresentante.
SR	Società di Revisione.

SGP	Struttura di Gestione del Progetto.

3. DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

3.1. Area di intervento

L'area di intervento dell'iniziativa è situata nei Governatorati di Mahdia, Zaghouan e Tozeur.

3.2. Obiettivi

L'obiettivo generale dell'iniziativa è di contribuire al miglioramento della qualità della vita degli abitanti delle tre località in cui saranno costruite le discariche, nella prospettiva di una riduzione dei rischi sanitari dovuti all'inquinamento dell'aria e della falda acquifera.
L'**Obiettivo Specifico** dell'iniziativa è la riduzione dell'inquinamento dovuto ad una cattiva gestione dei rifiuti solidi urbani nei tre Governatorati di Mahdia, Zaghouan e Tozeur.

3.4. Risultati

I risultati attesi sono i seguenti :

- Tre discariche controllate, attraverso la costruzione di una cellula per ciascuna discarica di capacità sufficiente a contenere i rifiuti di 5 anni;
- Sei – nove centri di trasferimento, (almeno due per ogni discarica);
- Tre discariche e i relativi centri di trasferimento dotati delle attrezzature necessarie al loro funzionamento ;
- Miglioramento delle capacità tecniche e di gestione dei 6 quadri istituzionali locali incaricati della gestione (raccolta e smaltimento) dei RSU o simili ;
- Miglioramento delle capacità di supervisione e controllo in materia di RSU di 6 quadri dell'ANPA e di 2 quadri delle istituzioni centrali (Ministero dell'Interno DGCPL e Ministero del Tesoro).

3.5. Attività

Al fine di conseguire gli obiettivi ed ottenere i risultati attesi sopradescritti l'iniziativa include le **Attività** seguenti :

- Opere civili per la realizzazione di una cellula per ciascuna discarica controllata di Zaghouan, Mahdia e Tozeur;
- Opere civili per l'edificazione di almeno due centri di trasferimento per ogni discarica controllata;
- Fornitura delle attrezzature per la gestione, la compattazione e la copertura dei RSU e per lo smaltimento dei liquidi prodotti in discarica e per la mobilitazione e lo stoccaggio dei RSU nei centri di trasferimento ;
- Assistenza tecnica all'esecuzione delle opere civili, alla selezione delle attrezzature, alla preparazione degli studi di esecuzione e dei documenti relativi alle gare d'appalto;
- Formazione dei quadri dirigenti degli enti locali interessati dalle discariche;
- Formazione dei quadri dirigenti dell'ANPA e delle altre istituzioni coinvolte.

3.5. Stima dei costi, piano di finanziamento, piano delle spese e dei pagamenti

Costi

Il costo del progetto è stato stimato in 15,49 milioni di Euro (equivalenti a 23,24 milioni di DT, al tasso di cambio di 1 Euro = 1,5 DT), di cui 6,61 milioni di Euro (9,93 milioni di DT) per le spese all'estero e 8,88 milioni di Euro (13,32 milioni di DT) per le spese locali. Circa 9 milioni di Euro delle spese locali stimate sono destinati a coprire circa il 75 % dei costi relativi alle opere civili, alle discariche e ai centri di trasferimento e 100% dei costi inerenti all'ufficio studi locale da finanziare mediante il credito italiano e che rappresenta circa il 50% del credito. Il restante 50 % rappresenta le spese da effettuare in Italia, vale a dire il 100% delle attrezzature ed il 25 % dei lavori.

La stima include il valore dei contratti con le imprese italiane per beni, lavori e servizi, i costi del terreno dei siti e della gestione del progetto.

Essa non include le tasse o le imposte di qualsiasi tipo, che, se applicabili, saranno a carico del Governo tunisino.

Il dettaglio dei costi è presentato nella tabella seguente :

STIMA DEI COSTI

Attività	Quantità	Costo unitario (milioni DT*)	Totale (Milioni)			
			DT	Euro		
				Estere	Locali	Totali
A. DISCARICHE			15,01	3,67	6,34	10,01
A1 Opere civili			**8,00**	**1,07**	**4,27**	**5,33**
MAHDIA	*1*	*3*	*3,00*	*0,40*	*1,60*	*2,00*
TOZEUR	*1*	*2*	*2,00*	*0,27*	*1,07*	*1,33*
ZAGHOUAN	*1*	*3*	*3,00*	*0,40*	*1,60*	*2,00*
A2. Smaltimento liquidi			**1,50**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
MAHDIA	*1*	*0,5*	*0,50*	*0,33*	*0,00*	*0,33*
TOZEUR	*1*	*0,5*	*0,50*	*0,33*	*0,00*	*0,33*
ZAGHOUAN	*1*	*0,5*	*0,50*	*0,33*	*0,00*	*0,33*
A.3 Attrezzature			**2,40**	**1,60**	**0,00**	**1,60**
MAHDIA	*1*	*0,8*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
TOZEUR	*1*	*0,8*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
ZAGHOUAN	*1*	*0,8*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
A.4 Terreni			**3,11**	**0,00**	**2,07**	**2,07**
MAHDIA	*17 à*	*0,08*	*1,36*	*0,00*	*0,91*	*0,91*
TOZEUR	*11 à*	*0,05*	*0,55*	*0,00*	*0,37*	*0,37*
ZAGHOUAN	*15 à*	*0,08*	*1,20*	*0,00*	*0,80*	*0,80*
B. CENTRI DI TRANSFERIMENTO			6,45	2,08	2,22	4,30
B.1 Opere civili			**3,60**	**0,48**	**1,92**	**2,40**
MAHDIA	*3*	*0,40*	*1,20*	*0,16*	*0,64*	*0,80*
TOZEUR	*3*	*0,40*	*1,20*	*0,16*	*0,64*	*0,80*
ZAGHOUAN	*3*	*0,40*	*1,20*	*0,16*	*0,64*	*0,80*
B.2 Attrezzature			**2,40**	**1,60**	**0,00**	**1,60**
MAHDIA	*3*	*0,27*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
TOZEUR	*3*	*0,27*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
ZAGHOUAN	*3*	*0,27*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
B.3 Terreni			**0,45**	**0,00**	**0,30**	**0,30**
MAHDIA	*3 à*	*0,05*	*0,15*	*0,00*	*0,10*	*0,10*
TOZEUR	*3 à*	*0,05*	*0,15*	*0,00*	*0,10*	*0,10*
ZAGHOUAN	*3 à*	*0,05*	*0,15*	*0,00*	*0,10*	*0,10*
C. ASSISTENZA TECNICA			1,12	0,76	0,00	0,76
D. GESTIONE DEL PROGETTO			0,66	0,11	0,32	0,43
D.1 Personale ANPA			**0,28**	**0,00**	**0,19**	**0,19**
D.2 Personale	**12 h-m**	**0,0135**	**0,16**	**0,11**	**0,00**	**0,11**

DGCS						
D.3 Logistica			**0,20**	**0,00**	**0,13**	**0,13**
TOTALE			**23.24**	**6,62**	**8,88**	**15,49**

* DT = Dinaro Tunisino; 1 Euro = 1,5 DT

I costi per le attività, nel limite di tale previsione, saranno revisionate dal Piano Operativo Globale.

Piano di finanziamento

Il progetto sarà cofinanziato dal Governo italiano (GI) e dal Governo tunisino (GT), secondo il piano di finanziamento seguente (milioni di DT):

PIANO DI FINANZIAMENTO

Attività	GI			GT	Totale
	Dono	Credito	Totale		
A. DISCARICHE	**0,00**	**11,90**	**11,90**	**3,11**	**15,01**
A1 Opere civili	**0**	**8,00**	**8,00**	**0**	**8,00**
A2. Smaltimento effluenti liquidi	**0**	**1,5**	**1,50**	**0**	**1,50**
À.3 Attrezzature	**0**	**2,4**	**2,40**	**0**	**2,40**
À.4 Terreni	**0**	**0**	**0,00**	**3,11**	**3,11**
B. CENTRI DI TRANSFERIMENTO	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**0,45**	**6,45**
B.1 Opere civili	**0**	**3,6**	**3,60**	**0**	**3,60**
B.2 Attrezzature	**0**	**2,4**	**2,40**	**0**	**2,40**
B.3 Terreni	**0**	**0**	**0,00**	**0,45**	**0,45**
C. ASSISTENZA TECNICA	**0,52**	**0,60**	**1,12**	**0**	**1,12**
D. GESTIONE DEL PROGETTO	**0,18**	**0,00**	**0,18**	**0,48**	**0,66**
D.1 Personale ANPA	**0**	**0**	**0**	**0,28**	**0,28**
D.2 Personale DGCS (Rappresentante)	**0,18**	**0**	**0,18**	**0**	**0,18**
D.3 Logistica	**0**	**0**	**0,00**	**0,2**	**0,20**
TOTALE	**0,70**	**18,50**	**19,20**	**4,04**	**23,24**

Saranno a carico della parte italiana i contratti con le imprese italiane per la fornitura di beni, lavori e servizi ed una parte dei costi di gestione del progetto, per un totale di 19.20 milioni di DT, equivalenti a circa 12,766 milioni di Euro. Di questi, 12,30 milioni di Euro saranno concessi sotto forma di crediti 0,466 milioni di Euro sotto forma di dono.

Il credito sarà utilizzato per finanziare i contratti relativi ai lavori (discariche e centri di trasferimento), beni (attrezzature per le discariche e per i centri di trasferimento), e servizi (progetto dei centri di trasferimento, controllo e sorveglianza dei cantieri e delle forniture).

Il dono sarà utilizzato per finanziare i costi relativi al Rappresentante italiano, ai consulenti italiani individuali, al programma di formazione, all'acquisto di veicoli utilitari necessari al Rappresentante, e i monitoraggio dei lavori.

Saranno a carico della parte tunisina : a) i costi relativi all'acquisto dei terreni demaniali, ad eventuali espropri, diritti d'accesso e garanzie, stimati in 3,56 milioni di Dinari tunisini (equivalenti a 2,374 milioni di Euro) e b) i costi di gestione del progetto, del valore di 480.000 DT (equivalenti a 320.000 Euro), di cui 200.000 DT destinati alla logistica (uffici, comunicazioni, trasporti) e 280.000

DT destinati al personale dell'Agenzia di esecuzione del progetto. Il personale messo a disposizione del progetto e che costituirà la Struttura di Gestione del Progetto, di cui al paragrafo 4.4, è indicato nella tabella seguente :

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA DI GESTIONE DEL PROGETTO

Costi di personale	N.	Salario annuale (DT)	Durata intervento (anni)	Totale parziale (DT)
Direttore del progetto	0,5	28.000	2	28.000
Ingegnere civile	3	16.000	2	96.000
Ingegneri	1,5	16.000	2	48.000
Tecnici	3	11.000	2	66.000
Autista	1	7.500	2	15.000
Segretario	0,5	7.000	2	7.000
Direttore Amministrativo	0,2	21.000	2	8.400
Assistente Amministrativo	0,2	6.500	2	2.600
Specialista contratti	0,2	16.000	2	6.400
Supporto	0,2	6.500	2	2.600
TOTALE				**280.000**
Costi di gestione e logistica				
TOTALE				**200.000**
TOTALE GENERALE				**480.000**

La struttura di gestione usufruirà dei servizi di un ufficio studi nazionale per la predisposizione dei centri di trasferimento e per il monitoraggio dei lavori.

Piano delle spese e dei pagamenti

Il calendario provvisorio di spese per ciascuna attività è il seguente :

CALENDARIO PROVVISORIO DELLE SPESE (milioni di DT)

Attività	**I ANNO**	**II ANNO**	**III ANNO**	**TOTALE**
A. Discariche	6,11	5,50	3,40	15,01
B. Centri di trasferimento	1,45	2,40	2,60	6,45
C. Assistenza tecnica	0,30	0,52	0,30	1,12
D. Gestione del progetto	0,25	0,26	0,15	0,66
TOTALE	**8,11**	**8,68**	**6,45**	**23,24**

A fronte di tale calendario di spese, le risorse saranno rese disponibili, suddivise per fonti di finanziamento, secondo il seguente prospetto indicativo (in milioni di DT) :

Fonte di finanziamento		**I ANNO**	**II ANNO**	**III ANNO**	**TOTALE**
GI	**Credito**	8,5	10		18,5
	Dono	0,7			0,7
GT		3,72	0,17	0,15	4,04
TOTALE:		**12,92**	**10,17**	**0,15**	**23,24**

Lo stanziamento del finanziamento sarà effettuato alle condizioni stabilite all'Articolo 8 del Protocollo d'Accordo.

Le risorse del finanziamento italiano potranno essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione delle attività previste dal Piano delle spese e dai Piani Operativi. Eventuali riallocazioni e adeguamenti tra ciascuna voce all'interno dei 4 capitoli di Spesa (Discariche, Centri di Trasferimento, Assistenza Tecnica, Gestione del Progetto), e variazioni tra i capitoli di Spesa, in aumento o diminuzione, per un massimo del 20% per ogni capitolo, potranno essere effettuate dall'Agenzia di esecuzione. In compenso, le variazioni tra i capitoli delle Spese superiori al 20% dovranno essere approvate preventivamente dal Comitato di Coordinamento e Controllo.

3.6. Cronogramma delle attività

Il calendario provvisorio delle principali attività del Progetto è qui di seguito sintetizzato :

Attività	
Ratificazione protocollo	
Assunzione Ingegneri	
GdA discariche	
Lavori discariche	
Studio centri trasferimento	
GdA centri trasferimento	
Lavori centri trasferimento	
GdA attrezzature	
Acquisizione attrezzature	
Collaudi	

Il cronogramma delle attività sarà definito dettagliatamente dalla SGP ed incluso nel Piano Operativo Globale (Paragrafo 5.3.).

La durata complessiva dell'intervento è stimata in 36 mesi, dall'inizio delle attività di assistenza fino al completamento dei collaudi.

4. LE ISTITUZIONI E LE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO – RUOLI E RESPONSABILITA'

4.1. Agenzia di finanziamento

L'Agenzia di finanziamento è la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri (DGCS), la quale stanzierà il finanziamento sotto forma di credito e dono al Governo tunisino. Essa è l'Autorità Governativa Italiana responsabile della realizzazione del Progetto e del raggiungimento dei relativi obiettivi. Nel paese beneficiario, essa è rappresentata dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi – Ufficio Cooperazione e da un Rappresentante nominato dalla DGCS.

Oltre al finanziamento del Progetto definito secondo le modalità previste dal Protocollo d'accordo, alla DGCS spetta ciò che segue :

- La selezione e l'invio del Rappresentante presso la Struttura di Gestione del Progetto (SGP);
- La selezione di una società d'ingegneria che fornirà l'assistenza tecnica, grazie ai professionisti a disposizione che opereranno nella SGP. Tali professionisti sono quelli previsti dall'organigramma ed i relativi parametri di riferimento saranno proposti dall'ANPA assieme con il Rappresentante italiano (paragrafo 4.5.). La gara d'appalto per la selezione sarà gestita dall'Ufficio Cooperazione a Tunisi, con il supporto del Rappresentante italiano e sarà riservata alle società di ingegneria italiane. Le norme e le procedure saranno quelle previste dalla normativa italiana in vigore per le forniture di servizi, secondo le direttive CEE;
- La partecipazione al Comitato di Coordinamento e Controllo attraverso l'Ambasciata d'Italia a Tunisi – Ufficio Cooperazione.

- L'approvazione preventiva della documentazione relativa alla procedura di acquisizione (documenti di gare d'appalto DGA per lavori, beni e servizi – incluso il progetto di contratto –, il rapporto di valutazione delle offerte e le proposte di appalto provvisorio).

4.2. L'Agenzia di esecuzione

L'Agenzia di esecuzione sarà il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile (MASS). In qualità di Agenzia di esecuzione, il MASS sarà responsabile della buona esecuzione del Progetto, del corretto uso delle procedure di acquisizione descritte in questo Allegato, della buona gestione delle risorse allocate al Progetto e dell'invio alla DGCS dei rapporti d'attività e finanziari dettagliatamente descritti in questo Allegato.

Per l'esecuzione delle attività del Progetto il MASS delegherà le proprie responsabilità di gestione all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) (Agenzia di esecuzione delegata) attraverso il suo dipartimento « Rifiuti solidi ». Essa, con l'intermediazione della SGP (paragrafo 4.4), sarà responsabile per:

- la preparazione, assieme con il Rappresentante italiano, dei parametri per l'assunzione della società d'ingegneria, che fornirà l'assistenza tecnica;
- la corretta applicazione delle procedure d'acquisizione previste per i contratti di lavori, beni e servizi necessari alla realizzazione del Progetto;
- la firma e la gestione di tutti i contratti di cui al punto precedente;
- la gestione finanziaria dei fondi stanziati dal Governo italiano;
- l'elaborazione dei rapporti d'attività e finanziari indicati nel Protocollo d'accordo e definiti dettagliatamente in questo Allegato (paragrafo 5.3).

4.3. Il Comitato di Coordinamento e Controllo (CCC).

Per le esigenze generali di orientamento della realizzazione del progetto ed il puntuale raggiungimento dei relativi obiettivi, presso il MASS sarà costituito un Comitato di Coordinamento e Controllo (CCC) composto da un rappresentante per ciascuna delle istituzioni sottoelencate :

- MASS;
- altri ministeri o enti considerati utili per l'iniziativa;
- la DGCS, rappresentata dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi – Ufficio Cooperazione.

Il CCC, i cui membri saranno nominati nel mese seguente l'entrata in vigore del PA:

- dà suggerimenti sul Piano Operativo Globale, sui Piani Operativi Annuali e Semestrali, sui Rapporti d'attività e finanziari, preparati dalla SGP, disciplinati nell'Articolo 5.4 del Protocollo d'accordo e specificati al paragrafo 5.3;
- verifica la corretta e trasparente applicazione delle procedure relative alle gare d'appalto seguite dall'Agenzia di esecuzione secondo quanto previsto al paragrafo 5.1.
- Approva il Rapporto Annuale di Attività.

Il CCC si riunisce ogni sei (6) mesi su convocazione del Responsabile della SGP, che provvede anche alla convocazione del segretariato.

Tutte le delibere del CCC dovranno avvenire all'unanimità. Eventuali deroghe a questo principio dovranno essere valutate ed approvate dalle Parti secondo i casi.

4.4. La Struttura di Gestione del Progetto (SGP).

Nel mese che segue l'entrata in vigore del PA, il MASS proporrà al CCC le delegazioni operative appartenenti Agenzia d'esecuzione delegata e relative alla costituzione della **Struttura di Gestione del Progetto (SGP).**

Le principali responsabilità della SGP sono le seguenti:

- rivedere ed approvare i documenti di progetto e di gara d'appalto prodotti dalla società d'ingegneria e/o da altri Consulenti;

- seguire l'esecuzione delle gare d'appalto, il negoziato, l'assegnazione e la firma dei contratti per lavori, beni e servizi, necessari alla realizzazione del Progetto, conformemente alla legislazione tunisina e a ciò che è previsto in questo Allegato e nell'Allegato 2 del PA;
- supervisionare e controllare la corretta esecuzione di tutte le attività del Progetto, ivi compreso lo stato d'avanzamento delle attività e delle prestazioni delle imprese ;
- rivedere ed approvare gli stati di avanzamento e tutta la documentazione prodotta dalle Imprese e/o dalla società d'ingegneria così come le relative richieste di pagamento;
- preparare i pagamenti per le imprese, i fornitori ed i consulenti per l'esecuzione delle prestazioni previste dal Progetto;
- assicurare la gestione finanziaria e amministrativa dei fondi messi a disposizione del progetto;
- preparare periodicamente i Rapporti di Attività, i Piani Operativi ed i rapporti finanziari, previsti dal Protocollo d'accordo e meglio specificati al paragrafo 5.3.

La SGP sarà diretta dal/la **Responsabile di Progetto**, nominato dall'ANPA tra i funzionari. Lui/lei avrà, verso le Parti, la responsabilità di assicurare la piena applicazione del Protocollo d'accordo, il coordinamento e la supervisione di tutte le attività del Progetto. A tal fine, lui/lei sarà delegato a firmare il contratto, i conti finanziari e le approvazioni di spesa.

La SGP sarà dotata di:

- personale adeguato, secondo quanto previsto dal Piano di finanziamento;
- un ufficio fornito adeguatamente per l'esecuzione dei propri compiti (mobilio, materiale informatico, fotocopiatrice, telefono/fax ecc.)
- mezzi di trasporto per effettuare le attività di supervisione e monitoraggio;
- fondi necessari al funzionamento dell'ufficio (manutenzione, materiali, servizi, Internet, etc.).

4.5. Il Rappresentante

La DGCS, nel mese che segue la ratifica del PA, nominerà il proprio Rappresentante nel Progetto, scegliendolo tra professionisti qualificati sulla base di un profilo individuato congiuntamente dalla DGCS e dall'ANPA. Lui/lei dovrà avere esperienza pregressa di: i) gestione tecnico-amministrativa di progetti nel quadro della cooperazione internazionale; ii) assistenza istituzionale; iii) acquisizione.

Il **Rappresentante Italiano** : i) assisterà il Responsabile nelle sue attività di coordinamento, supervisione e gestione delle acquisizioni e preparazione di tutti i rapporti (finanziari, amministrativi, di spesa e di attività); ii) si assicurerà, per conto della DGCS, che le risorse italiane siano utilizzate conformemente al PA; iii) fornirà un parere motivato sui documenti di gara d'appalto e sulle proposte di assegnazione dei contratti, per accelerare l'ottenimento del nulla osta della DGCS ; iv) identificherà un programma di formazione e le relative modalità di esecuzione; v) assicurerà la gestione dei fondi messi a sua disposizione per il programma di formazione, per l'acquisto di un veicolo e per i costi di gestione delle attività precedentemente menzionate.

4.6. L'assistenza tecnica

Durante l'esecuzione del progetto, a supporto delle attività di gestione della SGP, vi saranno dei consulenti italiani individuali incaricati dalla DGCS su richiesta della SGP, sulla base dei bisogni identificati. I compiti e i profili di tali consulenti saranno definiti dalla SGP che ne approverà i CV proposti dalla DGCS prima del loro invio. A titolo indicativo, gli esperti che potrebbero essere richiesti sono un esperto in impermeabilità, un esperto in attrezzature per discariche, un esperto in rifiuti, un economista, ecc. La SGP, coordinatamente con il Rappresentante, identificherà un programma di formazione e le relative modalità di esecuzione.

Le attività qui menzionate saranno finanziate a titolo di dono.

5. MODALITA' DI ESECUZIONE

5.1. Procedure di acquisizione

Le acquisizioni e l'assegnazione dei contratti per lavori, forniture e servizi, saranno effettuate conformemente alla normativa tunisina in vigore (d'ora in poi qui denominate la "Procedura") e a quanto previsto dall'Allegato 2 del PA. Queste procedure sono brevemente illustrate nei seguenti paragrafi.

Istruzioni generali

L'effettuazione delle gare d'appalto, il negoziato, l'assegnazione e la firma dei contratti necessari alla realizzazione del Progetto, sono di competenza della SGP. La SGP preparerà un Piano delle Acquisizioni nel quadro del Piano Operativo Globale.

Seguendo le modalità previste dalla Procedura, l'ANPA istituirà una Commissione di Spoglio e Valutazione delle Offerte, che da un punto di vista operativo farà riferimento alla SGP.

I documenti inerenti le gare d'appalto saranno redatti in lingua francese.

La SGP garantirà una completa ed adeguata archiviazione di tutta la documentazione riguardante ciascuna gara d'appalto e la mette a disposizione per le attività di monitoraggio e revisione.

Modalità delle gare d'appalto

Le modalità per le acquisizioni sono riassunte nella seguente tabella :

	Gare d'appalto aperte	Gare d'appalto chiuse	Consulenza limitata	Negoziato diretto
Lavori	X			
Forniture	X			
Servizi di ingegneria	X			

Le gare d'appalto sono aperte alle imprese di nazionalità italiana e tunisina. Per i contratti di lavoro le imprese italiane dovranno associarsi con delle imprese tunisine per un limite massimo del 35% dell'ammontare di ciascun contratto ; il contratto di fornitura dovrà essere affidato ad un'impresa italiana per il 100% del valore del contratto ; il contratto per l'ufficio di predisposizione e monitoraggio dei lavori sarà affidato ad una società tunisina. I beni, i servizi e i lavori devono essere d'origine italiana secondo la definizione fornita dal Codice Doganale Comunitario, per un ammontare minimo del 50% calcolato sul totale del credito. Il restante 50% potrà essere di origine tunisina.

Per l'assunzione del Rappresentante la DGCS seguirà le proprie procedure interne.

Politica di informazione

Per i contratti per i quali è prevista una gara d'appalto aperta, i bandi di gara saranno pubblicati almeno in un quotidiano a tiratura nazionale rispettivamente in Tunisia e in Italia, e sul DIPCO.

Approvazione

I DGA e i rapporti di spoglio e valutazione delle offerte devono ottenere il nulla osta preventivo della DGCS prima della loro trasmissione alla Commissione competente per i contratti.

5.2. Modalità di utilizzo delle risorse italiane

Le modalità di utilizzo del credito italiano saranno definite in una Convenzione finanziaria tra la Banca Centrale di Tunisia (BCT) e l'istituto finanziario italiano designato a tal fine dalla DGCS (ARTIGIANCASSA).

La componente dono sarà gestita direttamente dalla DGCS/Ufficio Cooperazione per la copertura dei costi relativi al rappresentante italiano e per l'assistenza tecnica.

5.3. Piani operativi, rapporti di attività e finanziari

Piano Operativo Globale (POG)

E' il documento tecnico-finanziario che definisce in dettaglio, nella fase di avvio dell'iniziativa, i risultati attesi, le attività, le risorse, i costi ed i tempi previsti per ciascuna attività, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento (italiana e tunisina). Redatto secondo un modello proposto dalla SGP, esso costituisce il primo documento di lavoro del Progetto e, in fase di realizzazione, si traduce nei vari piani operativi di dettaglio ; il POG contiene anche il Piano operativo di dettaglio per il primo anno e il Piano di Acquisizione. Il POG sarà elaborato dalla SGP nel mese successivo alla sua costituzione e comunicato al CCC e alla DGCS.

Piano Operativo Annuale (POA)

E' il documento tecnico-finanziario che definisce in dettaglio, per l'anno successivo: i) i risultati attesi, le attività; ii) la strategia e la metodologia di realizzazione del Progetto; iii) i rischi esistenti e i presupposti per la riuscita delle attività; iv) gli indicatori utilizzati per la verifica dei risultati; v) i costi, le risorse necessarie stimate, con l'indicazione delle fonti di finanziamento; vi) e i tempi previsti per ciascuna attività.

Per il primo anno di attività si farà riferimento al Piano Operativo Globale. Il POA articola per semestre le attività e le relative spese.

Il POA con il relativo Piano di Spesa è preparato dalla SGP 30 giorni prima della conclusione di ogni ciclo annuale di attività e comunicato al CCC ed alla DGCS per un eventuale parere.

Il Rapporto Semestrale di Attività (RSA)

Il RSA comprenderà tre sezioni:

i) ***Realizzazioni, contenente le seguenti informazioni:***
- I risultati ottenuti paragonati ai risultati attesi;
- Le attività realizzate paragonate alle attività programmate;
- Le risorse impiegate paragonate alle risorse programmate;
- I costi reali paragonati ai costi stimati;
- I tempi reali paragonati ai tempi previsti.

ii) ***Gestione amministrativa - contabile, contenente le informazioni seguenti:***
- Movimenti (crediti e debiti) sul/i conti del progetto con l'indicazione delle date relative e la descrizione delle attività realizzate con ciascun prelievo ;
- Il piano di spesa programmato e reale del semestre in esame;
- Il piano di spesa relativo al semestre successivo.

iii) ***Acquisizione, contenente le informazioni seguenti:***
- Le attività realizzate nel semestre;
- I contratti assegnati;
- I problemi riscontrati e le misure adottate per risolverli ;
- Lo stato di realizzazione dei contratti in corso, con particolare riferimento ad eventuali ritardi;
- Le riserve avanzate dalle **imprese** e le **relative decisioni prese dalla SGP**

Il RSA sarà elaborato dalla SGP nel mese successivo al periodo di riferimento e sarà comunicato per conoscenza al CCC e alla DGCS.

Rapporto Annuale di Attività (RAA)

Il RAA descrive ed analizza, relativamente all'anno precedente, lo svolgimento del Progetto in tutti i suoi aspetti, tecnici e finanziari. Il RAA è costituito dalle parti seguenti:

1. Un **Rapporto descrittivo**, redatto secondo il format predisposto dalla SGP, in cui, in riferimento ai corrispondenti capitoli del Piano Operativo, sono messi in evidenza:

Le attività realizzate, le spese, le istituzioni coinvolte, i risultati attesi mediante l'esecuzione dei due Piano Operativi Semestrali dell'anno in questione;

- Gli indicatori e i criteri adottati per la verifica dei risultati a medio termine;
- Gli elementi che esercitano un'influenza, positiva o negativa, sullo sviluppo delle attività e che hanno determinato la necessità di effettuare degli adeguamenti finanziari nel corso dei due semestri in esame;
- La strategia e la metodologia di realizzazione del Progetto per l'anno seguente, in rapporto a ciò che è stato effettivamente realizzato nel corso dell'anno precedente;
- I rischi esistenti e i presupposti per la riuscita delle attività programmate per l'anno successivo.

2. Un **Rapporto di attività**, redatto secondo il medesimo format dei RSA, in cui, per ciascuna attività, sono schematicamente evidenziati:
   - I risultati ottenuti paragonati ai risultati attesi ;
   - Le attività realizzate paragonate alle attività programmate;
   - Le risorse impiegate paragonate alle risorse programmate;
   - I costi reali paragonati ai costi stimati;
   - I tempi reali paragonati ai tempi previsti.
3. Un **Rapporto finanziario**, in cui sarà sottolineata la tendenza mensile delle spese con riferimento a ciascun capitolo di spesa del POG, ognuna espressa nella divisa della spesa e, al tasso di cambio applicabile, in Euro (divisa di riferimento del finanziamento). La SGP sarà l'organo competente alla preparazione del format da utilizzare per la presentazione di tale informazione.
4. Un **Rapporto sulle attività di acquisizione,** strutturato secondo il medesimo schema del RSA.
5. In supporto al RAA sarà fornito inoltre un **Resoconto Annuale** delle spese, preparato secondo le Norme Internazionali del Comitato Internazionale per le Norme. Il Resoconto delle spese è costituito dalla contabilità relativa alle spese comprovanti il reale impiego delle risorse finanziarie destinate al Progetto, sulla base dei capitoli di spesa indicate in queste Linee guida e nei Piani Operativi. La SGP dovrà contabilizzare ed archiviare i documenti giustificativi delle spese secondo le modalità di organizzazione e presentazione in vigore nell'Amministrazione pubblica tunisina. Essi dovranno essere custoditi, in originale, presso la SGP e, alla conclusione del Progetto, presso l'ANPA a disposizione dell'Ambasciata d'Italia e della Società di Revisione di cui al paragrafo 6.4, al fine di autorizzare le attività di controllo che ciascuna delle Parti potrà effettuare in modo autonomo nel corso del Progetto e della sua conclusione.

Il RAA sarà preparato dalla SGP 30 giorni prima della conclusione di ciascun ciclo annuale di attività, e trasmesso al CCC e alla DGCS.

Rapporto Finale (RF)

Il RF sarà redatto dalla SGP al completamento del Progetto, sottoposto all'approvazione del CCC e successivamente inviato MAE/DGCS. Il RF avrà la struttura generale seguente: i) riassunto del progetto ; ii) descrizione delle modalità di esecuzione del progetto (gara d'appalto, calendario, rapporti, realizzazione e modifiche, costi, finanziamento, prestazione delle imprese e dell'agenzia di esecuzione); iii) prestazione del progetto (operativa, istituzionale e finanziaria); iv) impatti (economico, sociale, ambientale, ecc.); v) durata del progetto; vi) prestazione della DGCS e del Governo; vii) prestazione globale; viii) conclusioni e raccomandazioni.

5.4. Revisione contabile

Il progetto sarà sottoposto annualmente al suddetto controllo contabile e procedurale. La revisione, effettuata dal Controllo generale delle Finanze (MT) e ARTIGIANCASSA, è finalizzata a verificare che:

- il finanziamento italiano sia stato utilizzato in conformità alle condizioni stabilite dal Protocollo d'accordo, nel rispetto dei criteri di economia ed efficienza ed esclusivamente nel perseguimento dei fini per i quali i fondi sono stati stanziati;
- i lavori, i beni e i servizi siano stati acquistati nel quadro del Progetto conformemente alle regole di acquisizione stabilite dal PA e comunque nel rispetto dei principi di buona gestione e trasparenza;
- tutti i documenti di spesa, i registri ed i conti bancari siano stati tenuti adeguatamente e che costituiscano base certa ed indiscutibile per la preparazione dei rapporti finanziari presentati nell'ambito del Progetto;
- i movimenti nei conti bancari del Progetto siano conformi ai valori di tutte le spese indicate;
- il Resoconto Annuale del Progetto sia stato preparato in conformità alle Norme Internazionali, dando un'immagine fedele e verosimile della situazione finanziaria del Progetto al termine di ogni anno, e della documentazione inerente le spese relative al medesimo periodo e che esso corrisponda ai Rapporti Finanziari riguardanti il periodo in esame.

Il rapporto di revisione, inoltre:

- fornirà dei commenti e delle raccomandazioni relativamente agli eventuali punti di debolezza riscontrati nei libri contabili e nei sistemi di controllo interno, identificati nel corso della revisione;
- fornirà dei commenti e delle raccomandazioni in merito agli eventuali problemi rilevati nell'ambito delle acquisizioni;
- informerà sullo stato di realizzazione del Progetto, evidenziando i fattori interni ed esterni che hanno eventualmente esercitato un'influenza negativa;
- informerà su qualunque problema riscontrato nel corso della revisione, che possa esercitare un'influenza negativa sulla realizzazione del Progetto;
- metterà in evidenza qualunque problema che debba essere portato a conoscenza del destinatario del rapporto.

I risultati della revisione annuale devono essere consegnati in un **Rapporto di Revisione Annuale**, redatto in lingua francese.

Tutti i rapporti devono essere trasmessi dall'ANPA direttamente alla DGCS e una copia per conoscenza all'Ambasciata d'Italia.

MODIFICHE ALL'ALLEGATO

Qualunque modifica o variazione del presente Allegato sarà effettuata mediante la stessa procedura stabilita per le modifiche al Protocollo d'accordo.

ALLEGATO 2

CRITERI DI ELIGIBILITÀ E CLAUSOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AI CONTRATTI FINANZIATI CON FONDI DEL MAE-DGCS

1. Ammissibilità del Contraente

1.1. Norma della nazionalità

I contratti sono aperti a parità di condizioni alle persone fisiche o giuridiche italiane.

1.2. Norma sulla obiettività e imparzialità

Al fine di evitare ogni conflitto di interesse, ogni esperto o società, incluse le società appartenenti allo stesso gruppo giuridico, membri di consorzi e sub-contraenti, coinvolti nella preparazione del progetto, deve essere escluso da ogni partecipazione alla gara o dal proporre offerte finalizzate alla implementazione dello progetto stesso.

1.3. Norma sulle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali

Il candidato/offerente deve provare che le proprie capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali sono appropriate per l'implementazione del contratto. Egli deve provare quanto segue:

a) *Condizione economica e finanziaria*: il fatturato totale annuale - nel caso di Consorzi o A.T. di imprese, la somma dei fatturati annuali dei partecipanti - dell'ultimo anno del candidato/offerente deve essere tre volte superiore al budget massimo del contratto;

b) *Capacità professionale*: almeno il 20% dell'intero personale lavorativo permanente del candidato/offerente svolge correntemente un lavoro correlabile alla tipologia del contratto;

c) *Capacità tecnica*: nei precedenti tre anni il candidato/offerente ha svolto almeno un progetto rilevante in relazione alla tipologia contratto.

1.4. Situazioni di esclusione dalla partecipazione ai contratti

Non possono partecipare ad una gara né essere aggiudicatarie di appalti le persone fisiche o giuridiche:

a) che si trovino nella condizione come riferita dal Decreto Legislativo italiano 8.8.1994 n. 490 "Antimafia";

b) che siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

c) che abbiano subito una condanna definitiva per un reato relativo alla moralità professionale;

d) che si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dell'amministrazione aggiudicatrice;

e) che non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del paese in cui sono stabilite;

f) che non siano in regola con gli obblighi fiscali secondo le disposizioni legislative del paese in cui sono stabilite;

g) che si siano rese colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice come condizione di ammissibilità di partecipazione alla procedura di gara o di contratto;

h) che siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato con fondi italiani;

i) che risultino, nel quadro della gara o del contratto in questione, in una delle situazioni descritte al capitolo "Clausole deontologiche".

2. Ammissibilità delle Forniture di Beni e Servizi

2.1. Norma della nazionalità e dell'origine

Il prezzo totale aggregato dei Contratti deve essere relativo a beni e servizi di origine/nazionalità italiana per una quota non inferiore al 50% (cinquanta percento). La quota restante può essere riferita a beni e servizi di origine tunisina.

2.2. Caratteristiche delle forniture

Per essere considerati ammissibili, i beni contemplati nei contratti devono essere necessari alla realizzazione del Progetto e limitati esclusivamente a quelli indicati nel Documento di Progetto;

In ogni caso, i seguenti articoli non potranno essere considerati ammissibili:

- beni di lusso o superflui (ad es. profumi, cosmetici, oggetti d'arte, alcolici, articoli sportivi, ecc.);
- beni, servizi e lavori civili direttamente o indirettamente connessi ad attività militari o di polizia;
- imposte (inclusa la TVA) ed oneri doganali;
- forniture ai beneficiari per debiti insoluti e per future perdite;
- pagamento interessi contratti dai beneficiari a terzi.

3. Clausole Deontologiche

3.1 Qualsiasi tentativo di ottenere informazioni riservate, procedere a intese illegali con i concorrenti o influenzare l'amministrazione aggiudicatrice nella procedura di esame, spoglio, valutazione e confronto delle offerte fatto da un candidato o da un offerente può causare il rigetto della sua candidatura o offerta e l'applicazione di sanzioni amministrative.

3.2 Salvo previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il titolare di un contratto e il suo personale, nonché ogni altra società alla quale il titolare sia associato o collegato, non hanno la facoltà, nemmeno a titolo accessorio o di subappalto, di offrire altri servizi, eseguire lavori o effettuare forniture per il progetto. Questo divieto si applica anche, eventualmente, agli altri progetti per i quali il titolare, a causa della natura dell'appalto, potrebbe parimenti trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

3.3 Al momento della presentazione della propria candidatura o offerta, il candidato o l'offerente ha l'obbligo di dichiarare, da un lato, che non sussiste nessun potenziale conflitto di interesse e, dall'altro lato, di non avere alcun legame specifico con altri offerenti o con altre parti interessate al progetto. Se durante l'esecuzione dell'appalto si dovesse verificare una simile circostanza, il titolare avrebbe l'obbligo di informarne immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice.

3.4 Il titolare di un contratto deve agire in ogni occasione in modo imparziale e come un leale consigliere conformemente al codice deontologico della sua professione. Egli si astiene dal fare dichiarazioni pubbliche riguardanti il progetto o i servizi senza previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Egli non impegna in alcun modo l'amministrazione aggiudicatrice senza previo consenso scritto dalla stessa.

3.5 Per tutta la durata del contratto, il titolare o il suo personale rispettano i diritti umani e si impegnano ad osservare le usanze politiche, culturali e religiose del paese beneficiario. Altresì, il titolare non deve assumere minori come lavoratori, impegnandosi a rispettare gli obblighi della Convenzione Internazionale sul lavoro minorile.

3.6 La remunerazione del titolare derivante dal contratto costituisce la sua unica rimunerazione nel quadro dell'appalto. Il titolare e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attività o dal ricevere vantaggi che siano in contrasto con i loro obblighi verso l'amministrazione aggiudicatrice.

3.7 Il titolare e il suo personale sono tenuti al segreto professionale per tutta la durata del contratto e dopo la sua esecuzione. Tutte le relazioni e tutti i documenti ricevuti o redatti dal titolare nel quadro dell'esecuzione dell'appalto sono riservati.

3.8 L'utilizzo da parte delle parti contraenti di tutte le relazioni e i documenti redatti ricevuti o presentati nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto è disciplinata dal contratto.

3.9 Il titolare si astiene da qualsiasi relazione che possa compromettere la sua indipendenza o quella del suo personale. Se il titolare perde la sua indipendenza, l'amministrazione aggiudicatrice può, per qualsiasi eventuale danno arrecatole da tale circostanza, rescindere il contratto senza preavviso e senza che il titolare abbia diritto ad alcuna indennità.

3.10 La DGCS si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento dei progetti qualora vengano scoperti casi di corruzione di qualsiasi natura in ogni fase della procedura di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto e qualora l'amministrazione aggiudicatrice non adotti tutte le misure adeguate per porvi rimedio. Ai sensi della presente disposizione, si intende per corruzione qualsiasi proposta di concedere o acconsentire a offrire a chiunque pagamenti illeciti, doni, gratifiche o commissioni a titolo di incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto o alla stipula del contratto con l'ente appaltatore.

3.11 In particolare, tutti i fascicoli di gara e i contratti per la realizzazione di prestazioni di servizi, lavori o forniture dovranno contenere una clausola nella quale sia specificato che verrà respinta ogni offerta o annullato qualsiasi contratto, qualora risulti che l'aggiudicazione o l'esecuzione dell'appalto abbia comportato il versamento di spese commerciali straordinarie.

3.12 Le spese commerciali straordinarie riguardano qualsiasi commissione non citata nell'appalto principale o non risultante da un contratto in buona e debita forma facente riferimento a tale appalto, commissioni versate a titolo di nessun servizio legittimo effettivo, commissioni versate in un paradiso fiscale, commissioni versate ad un beneficiario non chiaramente identificato o ad una società con tutte le caratteristiche di una società di facciata.

3.13 L'aggiudicatario dell'appalto si impegna a fornire alla DGCS, su richiesta di quest'ultima, ogni documento giustificativo sulle condizioni di esecuzione del contratto. La DGCS potrà procedere a qualsiasi controllo, su documenti o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova su una presunzione di spese commerciali straordinarie.

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
CONCERNANT LE PROJET
"REALISATION DE TROIS DECHARGES CONTROLEES POUR LES DECHETS SOLIDES URBAINS ET LES CENTRES DE TRANSFERT Y AFFERENTS DANS LES GOUVERNORATS DE MAHDIA, ZAGHOUAN ET TOZEUR"

Le Gouvernement de la République italienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale de la Coopération au Développement (MAE – DGCS), et le Gouvernement de la République tunisienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale des Relations Politiques, Economiques et de la Coopération avec l'Europe et l'Union européenne (MAE-DGE), ci-après nommés les « Parties »;

Attendu que

Le Procès Verbal de la 3ème Session de la Grande Commission Mixte italo-tunisienne, qui a eu lieu à Rome les 3-5 août 1998, mentionnait l'octroi d'une ligne de crédit d'aide - projets, pour un montant de 48,54 millions d'Euros pour la réalisation de projets dans les secteurs: de l'environnement, de la formation professionnelle, des ouvrages hydrauliques et des télécommunications;

Attendu que

la partie tunisienne a présenté pour un financement sur cette ligne de crédit le projet de «Réalisation de trois décharges contrôlées pour les déchets urbains solides et les centres de transfert y afférents dans les Gouvernorats de Mahdia, Zaghouan et Tozeur » (ci-après nommé le "Projet");

Attendu que

la Partie italienne a exprimé sa disponibilité à financer la réalisation du projet susnommé;

décident ce qui suit:

ARTICLE 1

OBJECTIFS DU PROTOCOLE

1.1 Le Protocole définit les engagements des Parties ainsi que les modalités d'exécution, du contrôle et de supervision du Projet.

1.2 Le Protocole définit également les procédures de transfert, de décaissement et d'utilisation du crédit accordé par le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation du projet.

ARTICLE 2

COMPOSITION DU PROTOCOLE

2.1 Le Protocole comporte 14 Articles et deux Annexes:

- Annexe 1 relatif aux « Lignes directrices pour l'exécution du Projet »
- Annexe 2 relatif aux « Critères d'éligibilité et clauses déontologiques s'appliquant aux contrats financés par le MAE-DGCS ».

2.2 Ces Annexes font partie intégrante du Protocole. En cas de divergence d'interprétation, le texte du Protocole prévaudra sur les Annexes.

ARTICLE 3

DESCRIPTION DU PROJET

3.1 Le Projet consiste à réaliser trois décharges contrôlées et les centres de transfert y afférents, financés par un crédit d'aide maximum de 12.300.000 Euros. Ces décharges serviront à la collecte et le traitement des déchets solides urbains dans les Gouvernorats de Zaghouan au Nord de la Tunisie, de Mahdia au Centre, et de Tozeur au Sud. Le Projet prévoit aussi une composante d'Assistance technique et de formation du personnel des communes et de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement (ANPE), financée par un don de 466.000 Euros.

3.2 L'Annexe 1 comporte une description détaillée du Projet.

ARTICLE 4

INSTITUTIONS ET ORGANISMES CHARGES DE LA REALISATION DU PROJET

4.1 Les institutions et organismes chargés de la réalisation du Projet sont les suivants:

(i) pour le Gouvernement de la République Tunisienne:
- le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale des Relations Politiques, Economiques et de la Coopération avec l'Europe et l'Union européenne (MAE-DGE),;
- le Ministère du Développement et de la Coopération internationale (MDCI) ;
- le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD): agence d'exécution (MEDD);
- le Ministère des Finances (MF) ;
- la Banque Centrale de Tunisie (BCT) ;
- l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) (agence d'exécution déléguée par le MEDD);

(ii) pour le Gouvernement de la République italienne:
- le Ministère des Affaires Etrangères – Direction Générale de la Coopération au Développement (MAE – DGCS): agence de financement;
- l'Ambassade d'Italie à Tunis et le Bureau de Coopération: supervision et suivi du Projet;
- le Ministère de l'Economie et des Finances;
- l'Institution Financière Italienne désignée (ARTIGIANCASSA): gestion du crédit d'aide.

ARTICLE 5

GESTION ET REALISATION DU PROJET

5.1 Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable sera responsable de la bonne exécution du Projet, de la supervision et du suivi de l'exécution des travaux et de la fourniture de biens et services, conformément à ce qui est indiqué dans l'Annexe 1.

5.2 L'ANPE, agence d'exécution déléguée, par le biais de son département «déchets solides », sera responsable de la gestion des appels d'offres, de la réalisation du projet, du suivi d'exécution, de la tenue comptable du Projet et de l'établissement des rapports indiqués à l'Article 5.4 et a l'Annexe 1 du présent Protocole.

5.3 L'ANPE, agence d'exécution déléguée, par le biais de son département déchets solides, mettra en place une structure de Gestion et nommera un chef du Projet qui sera assisté par un Représentant, nommé, après accord du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, par les MAE-DGCS, conformément à ce qui est prévu à l'Annexe 1.

5.4 La structure de Gestion sera responsable de la préparation des documents techniques et financiers relatifs au Projet (Plan Opérationnel Global, Plan Opérationnel Annuel, Rapports Annuels et Semestriels d'activité et financiers, Rapport Final) conformément à ce qui est prévu à l'Annexe 1.

5.5 Les dossiers d'appels d'offres, avant leur publication, ainsi que les rapports de dépouillement, sont approuvés préalablement par le MAE-DGCS dans un délai de 20 jours maximum après réception des dossiers sus-indiqués et ceci avant leur transmission à la Commission des Marchés compétente. Dépassé ce délai les documents seront considérés comme approuvés. Ces documents seront envoyés directement par l'ANPE au MAE-DGCS avec copie à l'Ambassade d'Italie à Tunis.

5.6 Les appels d'offres seront gérés conformément à la réglementation tunisienne en vigueur.

5.7 Après la signature, les contrats, libellés en Euro et/ou en Dinar tunisien, seront imputés sur le crédit. Pour les contrats en Dinar tunisien, le taux de change Euro-Dinar à indiquer dans les contrats sera celui publié par la Banque Centrale de Tunisie à la date de la signature desdits contrats.

5.8 Tous différends entre les deux Parties concernant l'interprétation, l'application ou la résiliation de contrat seront réglés conformément à la réglementation tunisienne en vigueur.

5.9 Les conditions de financement et les modalités de remboursement du crédit d'aide sont décrites à l'Article 8 du Protocole et définies dans la Convention Financière à stipuler entre la Banque Centrale de Tunisie et l'Institution Financière Italienne désignée.

ARTICLE 6

ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT ITALIEN

6.1 Le Gouvernement de la République italienne mettra à disposition du Gouvernement de la République tunisienne un crédit d'aide maximum de 12.300.000 Euros, pour les travaux de génie civil, pour les équipements, pour la réalisation des études des centres de transfert, pour les frais de contrôle et surveillance des marchés des travaux (maître d'ouvrage) et des fournitures, conformément à ce qui est indiqué à l'Annexe 1.

6.2 Le Gouvernement de la République italienne mettra également à disposition du Gouvernement de la République tunisienne un financement à don de 466.000 Euros pour les activités d'Assistance Technique. Le financement à don sera géré directement par le MAE-DGCS conformément aux procédures internes pour le recrutement d'experts et pour la réalisation d'activités d'assistance technique, de suivi et d'évaluation. Le programme de services d'assistance technique ainsi que les Termes de Référence des experts en charge de l'assistance technique seront élaborés par l'ANPE.

6.3 Les deux Parties conviennent de la réalisation de ce projet en association entre entreprises italiennes et tunisiennes. Pour le contrat des travaux les entreprises italiennes pourront s'associer avec des entreprises tunisiennes. La participation tunisienne pourra s'élever jusqu'à un maximum de trente-cinq pour cent (35%) du montant du contrat. Le contrat pour la réalisation des études des centres de transfert et pour les activités de contrôle et de surveillance des marchés des travaux et des fournitures sera confié suite à un appel d'offre national.

ARTICLE 7

ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT TUNISIEN

7.1 Le Gouvernement de la République tunisienne assure le respect des obligations découlant du présent Protocole par l'Agence d'exécution, en particulier: (i) la réalisation du Projet conformément aux dispositions du Protocole et des Annexes 1 et 2, par un appel d'offres conformément aux dispositions 6.3 du présent Protocole; (ii) la gestion des contrats, la supervision des travaux et le suivi de l'activité; (iii) l'élaboration des Plans Opérationnels et des Rapports périodiques d'exécution.

7.2 Le Gouvernement de la République tunisienne définira la structure de gestion des décharges avant que l'appel d'offre pour l'acquisition des biens, travaux et services soit lancé.

7.3 Le Gouvernement de la République tunisienne prendra en charge les coûts d'acquisition des terrains, des expropriations éventuelles, des droits d'accès et garanties, estimés à environ 2,374 millions d'Euros et les coûts de gestion et de fonctionnement de la structure de gestion du Projet (à l'exclusion des coûts inhérents au recrutement du Représentant italien) estimés à environ 320.000 Euros.

7.4 Le Gouvernement de la République tunisienne s'engage à rendre les sites du projet (décharges et centres de transfert) disponibles avant le lancement des appels d'offres.

7.5 Le Gouvernement de la République tunisienne s'engage à réaliser des appels d'offres (génie civil, équipements, etc.) conformément à la réglementation tunisienne. Les critères et les clauses déontologiques indiqués à l'Annexe 2 seront pris en considération dans la mesure ou ils ne sont pas en contradiction avec la réglementation tunisienne en vigueur.

7.6 Les droits de douane et taxes, y inclus la TVA, ne seront pas financés par le crédit d'aide. Les équipements et machines importés provisoirement pour l'exécution du Projet peuvent être importés sous le régime de l'admission temporaire.

7.7 Le Gouvernement de la République tunisienne consentira aux représentants du MAE-DGCS, aux membres du Comité de Coordination et de Contrôle et à toute autre personne désignée par ce comité, l'accès aux sites du Projet et à la documentation technique et financière relative au Projet pour les activités de suivi et d'évaluation. A cet effet, il s'engage à garder toute la documentation relative au Projet pour cinq ans après sa conclusion.

ARTICLE 8

TERMES ET CONDITIONS DU CREDIT D'AIDE

8.1 Le crédit d'aide financera la réalisation des travaux et l'acquisition des biens et des services. Les équipements et services financés par le crédit d'aide seront de provenance italienne; un montant maximum de cinquante pour cent (50%) du financement pourra être utilisé pour les dépenses à effectuer en Tunisie.

8.2 Le crédit d'aide indiqué à l'Article 6 du Protocole est concédé à conditions telles que la composante « don » dépasse quatre-vingt pour cent (80%). Cette composante « don » correspond en 2005 aux conditions financières suivantes:

- taux d'intérêt: 0,0 % annuel;
- période de remboursement: 39 ans;
- période de grâce: 19 ans.

8.3 Les remboursements seront effectués en quarante (40) échéances semestrielles égales et consécutives, l'échéance du premier versement étant fixée à deux cent trente-quatre (234) mois après l'entrée en vigueur de la Convention Financière mentionnée à l'Article 5 du Protocole.

8.4 Le crédit d'aide sera déboursé conformément aux dispositions de la Convention Financière. L'Institution Financière Italienne paiera le fournisseur, sur requête de l'emprunteur, après vérification de la documentation administrative (factures, etc.).

ARTICLE 9

CONTROLES EN PHASE DE RÉALISATION

9.1 L'état d'avancement et la bonne exécution du projet seront contrôlés par un Comité de Coordination et de Contrôle. Ce Comité sera présidé du côté tunisien par le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale avec la participation des représentants du Ministère de l'Environnement et Développement Durable, du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère des Finances et de la Banque Centrale de Tunisie, et du côté italien par les représentants du MAE-DGCS et de l'Ambassade d'Italie à Tunis.

9.2 Le Comité se réunira chaque six mois et chaque fois que les parties le jugeront nécessaire. La première réunion du Comité se tiendra juste après l'entrée en vigueur du Protocole.

9.3 Le CCC supervise l'exécution du projet.

9.4 Le Projet sera annuellement soumis à révision comptable et de procédure. La révision sera effectuée par le Gouvernement tunisien à travers le Contrôle Général des Finances relevant du Ministère des Finances tunisien et par l'Institution Financière Italienne désignée (ARTIGIANCASSA).

9.5 Le Projet, à son achèvement, sera soumis à une Evaluation Finale conjointe, chacune des deux parties désigne et prend en charge son expert.

ARTICLE 10

EMPECHEMENT ET CAUSE DE FORCE MAJEURE

10.1 En cas de conflit armé, de calamité naturelle, de conflit ou perturbation de l'ordre public qui rendent impossible la réalisation du Projet ou qui constituent cause de danger pour l'intégrité et la sécurité du personnel, on suivra la procédure suivante:

(i) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet serait inférieure à six mois, l'utilisation des fonds prévus pour l'exécution des activités prévues sera suspendue. La réactivation du Projet aura lieu dès la cessation de l'empêchement;

(ii) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet soit supérieure à six mois et inférieure à douze mois, les Parties examineront la possibilité de reprogrammer les activités;

(iii) Au cas où la durée de l'empêchement à l'exécution du projet serait supérieure à douze mois, les Parties se consulteront sur l'utilisation des fonds résiduels.

ARTICLE 11

AMENDEMENTS

11.1 Les amendements au Protocole seront adoptés par échanges de Notes Verbales conformément aux procédures requises par les législations des deux Parties.

ARTICLE 12

REGLEMENT DES DIFFERENDS

12.1 Les différends qui découleraient de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole seront résolus par voie diplomatique.

ARTICLE 13

DENONCIATION DU PROTOCOLE

13.1 Les Parties se réservent le droit de dénonciation du Protocole dans les cas suivants:

(i) Faute grave de l'une des deux Parties, telle que: (i) retards prolongés et non motivés dans la réalisation du Projet; (ii) non-mise à disposition des ressources matérielles ou financières prévues aux Articles 6 e 7 du Protocole; (iii) utilisation du financement italien pour activités différentes de celles spécifiées dans le Protocole; (iv) existence d'irrégularités graves dans la gestion du financement italien, vérifiées au cours des contrôles prévu à l'Article 9 du Protocole;

(ii) Evénements qui empêchent la réalisation du Projet prévue à l'article 10.1.

13.2 La dénonciation entre en application six mois après la communication à l'autre Partie de la dénonciation par Note Verbale.

ARTICLE 14
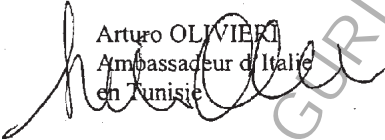
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

14.1 Le Protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications par lesquelles chacune des deux Parties aura communiqué à l'autre l'achèvement des procédures requises par les législations nationales respectives.

14.2 Le Protocole aura une validité de 48 (quarante-huit) mois à partir de son entrée en vigueur. Au cas où à l'échéance des 48 (quarante-huit) mois les activités du Projet ne seraient pas achevées, les deux Parties pourront s'accorder pour une extension de la validité du Protocole exclusivement pour l'utilisation du financement approuvé.
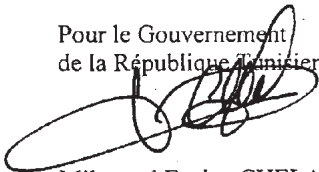
En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le Protocole d'accord.

Fait à Tunis, le 11 octobre 2005 en deux (2) originaux en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne

Arturo OLIVIERI
Ambassadeur d'Italie
en Tunisie

Pour le Gouvernement
de la République Tunisienne

M'hamed Ezzine CHELAIFA
Directeur des Relations
avec les Pays membres de l'UE

ANNEXE 1

Au Protocole d'accord entre les Gouvernement italien et les Gouvernement tunisien pour la réalisation du Projet

"Réalisation de trois décharges contrôlées pour les déchets solides urbains et les centres de transferts y afférents des Gouvernorats de Mahdia, Zaghouan et Tozeur "

LIGNES GUIDE POUR L'EXECUTION DU PROJET

1. BUT DE L'ANNEXE

Le but de cet Annexe est de définir les modalités et les procédures que les Parties doivent adopter pour l'utilisation des ressources financières mises à disposition par la partie italienne après la signature du Protocole d'accord relatif à la réalisation du Projet. La terminologie, les acronymes, les paroles et les expressions spéciaux utilisés dans cet Annexe sont les mêmes que ceux utilisés dans le Protocole.

2. ACRONYMES ET DÉFINITIONS DE SIGNIFICATION PARTICULAIRE

Les acronymes et les expressions de signification particulière utilisés dans cet Annexe sont donnés ci-après avec leur signification:

Agence d'exécution	Institution gouvernementale désignée par le Gouvernement tunisien pour l'exécution du Projet.
Agence d'exécution déléguée	Institution désignée par l'Agence d'exécution et qui agit comme partie contractante pour œuvres, biens, services à acquérir pour la réalisation du Projet.
Agence de financement	Institution gouvernementale, désignée par le Gouvernement italien, qui met à disposition, en partie ou totalement, les ressources financières nécessaires pour la réalisation d'une initiative de coopération. Elle a la responsabilité envers le Gouvernement italien de vérifier et contrôler que les fonds mis à disposition soient utilisés en manière efficace et efficiente au vue de l'Objectif Spécifique du Projet approuvé par les deux Gouvernements et selon les modalités agrées par les mêmes.
BCT	Banque Centrale de Tunisie.
Comité de Coordination et Contrôle (CCC)	Institution crée par les parties pour exercer des fonctions de contrôle et d'orientation sur le projet.
DIPCO	Publication Officielle de la DGCS;
Agence/s de Réalisation	Entreprises, Société de Consultance et Consultants sélectionnés par l'Agence d'exécution déléguée ou par la DGCS pour la réalisation des activités (Constructions, fourniture de biens et/ou de services) dans le cadre du Projet;
GT	Gouvernement tunisien;
GI	Gouvernement italien;
la Loi	La réglementation tunisienne sur les Acquisitions publiques;
MAE/DGCS	Direction générale pour la Coopération au Développement du Ministère des Affaires étrangères italien;
MAET	Ministère des Affaires étrangères du GT
MDCI	Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
MF	Ministère des Finances du GT
les Parties	Le Gouvernement tunisien et le Gouvernement italien
le Projet	"Réalisation de trois décharges contrôlées pour déchets solides urbains et des centres de transfert y afférents des Gouvernorats de Mahdia, Zaghouan et Tozeur ";
Protocole d'accord (PA)	L'accord entre les Parties qui établit les contenus du Projet et les modalités de réalisation et de transfert du financement italien
Représentant	Expert Italien, mis à disposition de laSGP par la DGCS comme son représentant;
SR	Société de Révision

SSGP	Structure de Gestion du Projet.

3. DESCRIPTION DE L'INITIATIVE

3.1. Zone d'intervention

La zone d'intervention de l'initiative est située dans les Gouvernorats de Mahdia, Zaghouan et Tozeur.

3.2. Objectifs

L'objectif general de l'initiative est celui de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des habitants des trois localités où seront construites les décharges, par le biais d'une réduction des risques sanitaires dus à la pollution de l'air et de l'eau souterraine.

L'**Objectif Spécifique** de l'initiative est la réduction de la pollution due à une mauvaise gestion des déchets solides urbains dans les trois Gouvernorats de Mahdia, Zaghouan et Tozeur.

3.3. Résultats

Les résultats attendus sont les suivants:

- trois décharges contrôlées, à travers la construction d'une cellule pour chaque décharge de capacité suffisante pour contenir les déchets de 5 ans;
- six - neuf centres de transfert, (au moins deux pour chaque décharge);
- trois décharges et centres de transfert y afférents dotés des équipements nécessaires pour leur fonctionnement;
- amélioration des capacités techniques et de gestion de 6 cadres des institutions locales chargées de la gestion (collecte et traitement) de DSU ou équivalents;
- amélioration des capacités de supervision et contrôle en matière de DSU de 6 cadres de l'ANPE et de 2 cadres des institutions centrales (Ministère de l'intérieur DGCPL et Min. Finances).

3.4. Activités

Pour atteindre les objectifs et obtenir les résultats attendus sus-décrits l'initiative comprend les **Activités** suivantes:

- œuvres civiles pour la réalisation d'une cellule pour chaque décharge contrôlée de Zaghouan, Mahdia et Tozeur;
- œuvres civiles pour la réalisation d'au moins deux centres de transfert pour chaque décharge contrôlée;
- fourniture des équipements pour le maniement, la compactation et la couverture des DSU et pour le traitement des liquides qui se produisent en décharge et pour la mobilisation et le stockage des DSU dans les centres de transfert ;
- assistance technique à l'exécution des œuvres civiles, à la sélection des équipements, à la préparation des études d'exécution et des documents d'appel d'offres;
- formation aux cadres des communes intéressées par les décharges;
- formation aux cadres de l'ANPE et des autres institutions impliquées.

3.5. Estimation des coûts, plan de financement, plan des dépenses et des décaissements

Coûts

Le coût du projet a été estimé à 15,49 millions d'Euros (équivalents à 23,24 millions de DT, au taux de change de 1 Euro = 1,5 DT), dont 6,61 millions d'Euro (9,93 millions de DT) pour dépenses à l'étranger et 8,88 millions d'Euro (13,32 millions de DT) pour dépenses locales.

Environ 9 millions d'Euros des dépenses locales estimées sont destinées à couvrir environ 75 % des coûts des œuvres civiles des décharges et des centres de transfert et 100 des coûts du bureau d'études local à financer avec le crédit italien, ce qui représente environ 50 % du crédit. Les 50 % restants représente les dépenses à effectuer en Italie, à savoir les 100 % des équipements et les 25 % des travaux.

L'estimation inclue la valeur des contrats avec les entreprises italiennes pour biens, travaux et services, les coûts du terrain des sites et de gestion du projet.

Elle n'inclue pas taxes ou impôts de tout type, qui, si applicable, seront à la charge du Gouvernement Tunisien.

Le détail des coûts est fourni dans le tableau suivant:

ESTIMATION DES COÛTS

Activités	Quantité	Coût unitaire millions DT*)	Total (Millions)			
			DT	Euro		
				Etrangers	Locaux	Total
A. DECHARGES			15,01	3,67	6,34	10,01
A1 Œuvres civiles			**8,00**	**1,07**	**4,27**	**5,33**
MAHDIA	*1*	*3*	*3,00*	*0,40*	*1,60*	*2,00*
TOZEUR	*1*	*2*	*2,00*	*0,27*	*1,07*	*1,33*
ZAGHOUAN	*1*	*3*	*3,00*	*0,40*	*1,60*	*2,00*
A2. Traitement liquides			**1,50**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
MAHDIA	*1*	*0,5*	*0,50*	*0,33*	*0,00*	*0,33*
TOZEUR	*1*	*0,5*	*0,50*	*0,33*	*0,00*	*0,33*
ZAGHOUAN	*1*	*0,5*	*0,50*	*0,33*	*0,00*	*0,33*
A.3 Equipements			**2,40**	**1,60**	**0,00**	**1,60**
MAHDIA	*1*	*0,8*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
TOZEUR	*1*	*0,8*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
ZAGHOUAN	*1*	*0,8*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
A.4 Terrains			**3,11**	**0,00**	**2,07**	**2,07**
MAHDIA	*17 à*	*0,08*	*1,36*	*0,00*	*0,91*	*0,91*
TOZEUR	*11 à*	*0,05*	*0,55*	*0,00*	*0,37*	*0,37*
ZAGHOUAN	*15 à*	*0.08*	*1,20*	*0,00*	*0,80*	*0,80*
B. CENTRES DE TRANSFERT			6,45	2,08	2,22	4,30
B.1 Œuvres civiles			**3,60**	**0,48**	**1,92**	**2,40**
MAHDIA	*3*	*0,40*	*1,20*	*0,16*	*0,64*	*0,80*
TOZEUR	*3*	*0,40*	*1,20*	*0,16*	*0,64*	*0,80*
ZAGHOUAN	*3*	*0,40*	*1,20*	*0,16*	*0,64*	*0,80*
B.2 Equipements			**2,40**	**1,60**	**0,00**	**1,60**
MAHDIA	*3*	*0,27*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
TOZEUR	*3*	*0,27*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
ZAGHOUAN	*3*	*0,27*	*0,80*	*0,53*	*0,00*	*0,53*
B.3 Terrains			**0,45**	**0,00**	**0,30**	**0,30**
MAHDIA	*3 à*	*0,05*	*0,15*	*0,00*	*0,10*	*0,10*
TOZEUR	*3 à*	*0,05*	*0,15*	*0,00*	*0,10*	*0,10*
ZAGHOUAN	*3 à*	*0,05*	*0,15*	*0,00*	*0,10*	*0,10*
C. ASSISTANCE TECHNIQUE			1,12	0,76	0,00	0,76
D. GESTION DU PROJET			0,66	0,11	0,32	0,43
D.1 Personnel ANPE			**0,28**	**0,00**	**0,19**	**0,19**

D.2 Personnel DGCS	**12 h-m**	**0,0135**	**0,16**	**0,11**	**0,00**	**0,11**
D.3 Logistique			**0,20**	**0,00**	**0,13**	**0,13**
TOTAL			**23.24**	**6,62**	**8,88**	**15,49**

* DT = Dinar Tunisien; 1 Euro = 1,5 DT

Les coûts pour activités, dans la limite de cette prévision, seront revus par le Plan opérationnel globale.

Plan de financement

Le projet sera cofinancé par le Gouvernement italien (GI) et par le Gouvernement tunisien (GT), selon le plan de financement suivant (millions de DT):

PLAN DE FINANCEMENT

Activités	GI			GT	Total
	Don	Crédit	Total		
A. DECHARGES	**0,00**	**11,90**	**11,90**	**3,1**	**15,01**
A1 Œuvres civiles	**0**	**8,00**	**8,00**	**0**	**8,00**
A2. Traitement effluents liquides	**0**	**1,5**	**1,50**	**0**	**1,50**
À.3 Equipements	**0**	**2,4**	**2,40**	**0**	**2,40**
À.4 Terrains	**0**	**0**	**0,00**	**3,11**	**3,11**
B. CENTRES DE TRANSFERT	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**0,45**	**6,45**
B.1 Œuvres civiles	**0**	**3,6**	**3,60**	**0**	**3,60**
B.2 Equipements	**0**	**2,4**	**2,40**	**0**	**2,40**
B.3 Terrains	**0**	**0**	**0,00**	**0,45**	**0,45**
C. ASSISTANCE TECHNIQUE	**0,52**	**0,60**	**1,12**	**0**	**1,12**
D. GESTION DU PROJET	**0,18**	**0,00**	**0,18**	**0,48**	**0,66**
D.1 Personnel ANPE	**0**	**0**	**0**	**0,28**	**0,28**
D.2 Personnel DGCS (Représentant)	**0,18**	**0**	**0,18**	**0**	**0,18**
D.3 Logistique	**0**	**0**	**0,00**	**0,2**	**0,20**
TOTAL	**0,70**	**18,50**	**19,20**	**4,04**	**23,24**

À charge de la partie italienne seront les contrats avec les entreprises italiennes pour la fourniture de biens, travaux et services et une partie des coûts de gestion du projet, pour un total de 19.20 millions de DT, équivalents à environ 12,766 millions d'Euros. De ceux-ci, 12,30 millions d'Euros seront concèdes sous forme de crédit et 0,466 millions d'Euros sous forme de don.

Le crédit sera utilisé pour financer les contrat de travaux (décharges et centres de transfert), biens (équipement pour décharges et centres de transfert) et services (étude des centres de transfert, contrôle et surveillance des marchés de travaux et fournitures).

Le don sera utilisé pour financer les coûts relatifs au Représentant italien, aux consultants individuels italiens, au programme de formation, à l'achat de véhicules utilitaires nécessaires pour le Représentant et le suivi des travaux.

À charge de la partie tunisienne seront: à) les coûts relatifs à l'achat des terrains domaniaux, à des expropriations éventuelles, droits d'accès et garanties, estimés à 3,56 millions de Dinars tunisiens (équivalents à 2,374 millions d'Euros) et b) les coûts de gestion du projet, valorisés à 480.000 DT (équivalents à 320.000 Euros), dont 200.000 DT pour la logistique (bureaux, communications, transports) et 280.000 DT pour le personnel de l'Agence d'exécution du projet. Le personnel mis à disposition du projet et qui constituera la Structure de gestion du projet, dont au paragraphe 4.4, est indiqué dans le tableau suivant:

ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE DE GESTION DU PROJET

Coûts de personnel	N.	Salaire annuel (DT)	rée intervent (années)	Total partiel (DT)
Chef de projet	0,5	28 000	2	28 000
Ingénieur civil	3	16 000	2	96 000
Ingénieurs	1,5	16 000	2	48 000
Techniciens	3	11 000	2	66 000
Chauffeur	1	7 500	2	15 000
Secrétaire	0,5	7 000	2	7 000
Directeur Administratif	0,2	21 000	2	8 400
Assistent Administratif	0,2	6 500	2	2 600
Spécialiste contrats	0,2	16 000	2	6 400
Support	0,2	6 500	2	2 600
TOTAL				280 000
Coûts de gestion e t logistique				
TOTAL				200 000
TOTAL GENERAL				480 000

La structure de gestion utilisera les services d'un bureau d'étude national pour les études des centres de transfert et pour le suivi des travaux.

Plan des dépenses et des décaissements

Le calendrier prévisionnel de dépenses par activités est le suivant:

CALENDRIER PREVISIONNEL DE DÉPENSES (millions de DT)

Activités	**I ANNEE**	**II ANNEE**	**III ANNEE**	**TOTAL**
A. Décharges	6,11	5,50	3,40	15,01
B. Centres de transfert	1,45	2,40	2,60	6,45
C. Assistance technique	0,30	0,52	0,30	1,12
D. Gestion du projet	0,25	0,26	0,15	0,66
TOTAL	**8,11**	**8,68**	**6,45**	**23,24**

Face à ce calendrier de dépenses, les ressources seront rendues disponibles, par source de financement, selon le prospectus indicatif suivant (en millions de DT):

Source de financement		I ANNEE	II ANNEE	III ANNEE	TOTALE
GI	**Crédit**	8,5	10		18,5
	Don	0,7			0,7
GT		3,72	0,17	0,15	4,04
TOTALE:		**12,92**	**10,17**	**0,15**	**23,24**

L'affectation du financement sera effectuée aux conditions établies par l'Art 8 du Protocole d'accord.

Les ressources du financement italien pourront être utilisées exclusivement pour exécuter les activités prévues par le Plan de dépenses et par les Plans opérationnels. Ré-allocations et ajustements entre chaque rubrique à l'intérieur des 4 chapitres de Dépenses (Décharges, Centres de transfert, Assistance technique, Gestion du projet), et variations entre les chapitres de Dépenses, en augmentation ou en diminution, dans un maximum de 20% pour chaque chapitre, pourront être effectuées par l'Agence d'exécution. Par contre, les variations entre les chapitres de Dépenses supérieures a 20% devront être approuvées de manière préventive par le Comité de coordination et contrôle.

3.6. Chronogramme des activités

Le calendrier prévisionnel des activités principales du Projet est résumé dans la tableau suivant.

Trimestre / Activité	I Tr.	II Tr.	III Tr.	I Tr.	IV Tr.	V Tr.	VI Tr.	VII Tr.	VIII Tr	IX Tr.	X Tr.	XI Tr.	XII Tr
Ratification protocole													
Recrutement Ing.	—												
AdO décharges				—	—								
Travaux décharges						—	—	—	—	—	—		
Etude centres tran..		—	—										
AdO centres tran..				—	—								
Travaux Centres tr.						—	—	—	—				
AdO équipements				—	—								
Acquisit équip.						—	—	—	—	—	—	—	
Essais													—

Le chronogramme des activités sera détaillé par la SGP et inclus dans le Plan Opérationnel Globale (Paragraphe 5.3.).

La durée globale de l'intervention est estimée à 36 mois, entre le début des activités d'assistance technique et l'achèvement des essais.

4. LES INSTITUTIONS ET LES ORGANISATIONS IMPLIQUÉES DANS LE PROJET - RÔLES ET RESPONSABILITÉS

4.1. Agence de financement

L'Agence de financement est la Direction Générale pour la Coopération au Développement du Ministère des Affaires étrangères italien (DGCS), laquelle affectera le financement à crédit et don au Gouvernement tunisien. Elle est l'Autorité Gouvernementale Italienne responsable de la réalisation du Projet et de l'atteinte de ses objectifs. Au niveau du pays bénéficiaire, elle est représentée par l'Ambassade d'Italie à Tunis – Bureaux de Coopération et par un Représentant nommé par la DGCS.

Outre le financement du Projet selon les modalités prévue par le Protocole d'accord, à la DGCS reviendra ce qui suit:

- La sélection et l'envoi du Représentant auprès de la Structure de gestion du projet (SGP);

- La sélection d'une société d'ingénierie qui fournira l'assistance technique, par la mise à disposition de professionnels qui opéreront dans la SGP. Les professionnels sont ceux prévus par l'organigramme et les termes de référence seront proposés par l'ANPE avec l'assistance du Représentant italien (paragraphe 4.5.). L'appel d'offres pour la sélection sera géré par le Bureaux de Coopération à Tunis, avec le support du Représentant italien et sera réservée aux sociétés d'ingénierie italiennes. Les règles et procédures seront celles prévues par la normative italienne en vigueur pour fourniture de services, selon les directives CEE;
- La participation au Comité de Coordination et Contrôle à travers l'Ambassade d'Italie à Tunis - Bureaux de Coopération.
- L'approbation préventive des documents relatifs à la procédure d'acquisition (documents d'appel d'offres (DAO) pour travaux, biens et services –inclus le projet de contrat -, rapport d'évaluation des offres et proposition d'adjudication provisoire).

4.2. L'Agence d'exécution

L'Agence d'exécution sera le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD). En qualité d'agence d'exécution, le MEDD sera responsable de la bonne exécution du Projet, de la correcte utilisation des procédures d'acquisition décrites en cet Annexe, de la bonne gestion des ressources allouées au Projet et de l'envoi à la DGCS des rapports d'activité et financiers détaillés dans cet Annexe.

Pour l'exécution des activités du Projet le MEDD déléguera ses responsabilités de gestion à l'Agence nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) (Agence d'exécution déléguée) par le biais de son département « Déchets solides », laquelle, par l'intermédiaire de la SGP (paragraphe 4.4), sera responsable de:

- la préparation des termes de référence pour le recrutement de la société d'ingénierie, qui fournira l'assistance technique, avec le support du Représentant italien;
- l'application correcte des procédures d'acquisition prévues pour les contrats de travaux, biens et services nécessaires à la réalisation du Projet;
- la signature et gestion de tous les contrats dont au point précédent;
- la gestion financière des fonds affectés par le Gouvernement Italien;
- l'élaboration des rapports d'activité et financiers indiqués dans le Protocole d'accord et détaillés dans cet Annexe (paragraphe 5.3).

4.3. Le Comité de Coordination et Contrôle (CCC).

Pour les exigences générales d'orientation pour la réalisation du Projet et l'atteinte ponctuelle des objectifs y relatifs, auprès du MEDD sera constitué un Comité de Coordination et Contrôle (CCC) composé d'un représentant pour chaque des institutions ci-après:

- MEDD
- autres ministères ou entités considérées utiles pour l'initiative
- La DGCS, représentée par l'Ambassade d'Italie à Tunis- Bureaux de coopération.

Le CCC, dont les membres seront nommés dans le mois qui suit la mise en vigueur du PA:

- donne un avis sur le Plan Opérationnel Global, les Plans Opérationnels Annuels et Semestriels, les Rapports d'activité et financiers, préparés par la SGP, prévus par l'Art. 5.4 du Protocole d'accord et spécifiés dans le paragraphe 5.3;
- vérifie l'application correcte et transparente des procédures d'appel d'offres suivies par l'Agence d'exécution selon ce qui est prévu au Paragraphe 5.1.
- Approuve le Rapport annuel d'activité.

Le CCC se réunit chaque six (6) mois sur convocation du Responsable de la SGP, qui en assure aussi le secrétariat.

Toutes les délibérations du CCC devront être à l'unanimité. Dérogations éventuelles à ce principe devront être évaluées et approuvées par les Parties au cas par cas.

4.4. La Structure de Gestion de Projet (SGP).

Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du PA, le MEDD proposera au CCC les délégations opérationnelles à l'Agence d'exécution déléguée, relatives à la constitution de **la Structure de Gestion de Projet (SGP).**

Les principales responsabilités de la SGP sont les suivantes:

- revoir et approuver les documents de projet et d'appel d'offres produits par la société d'ingénierie et/ou autres Consultants;
- suivre l'exécution des appels d'offres, la négociation, l'adjudication et la signature des contrats pour travaux, biens et services, nécessaires à la réalisation du Projet, conformément à la législation tunisienne et à ce qui est prévu par cet Annexe et l'Annexe 2 du PA;
- superviser et contrôler l'exécution correcte de toutes les activités du Projet, y compris l'état d'avancement des activités et des prestations des entreprises;
- revoir et approuver les états d'avancement et toute autre documentation produite par les Entreprises et/ou par la société d'ingénierie ainsi que les requêtes de paiement y afférentes;
- préparer les paiements pour les entreprises, fournisseurs et consultants pour l'exécution des prestations prévues par le Projet;
- assurer la gestion financière et administrative des fonds mis à disposition du projet;
- préparer périodiquement les Rapports d'Activité et les Plans Opérationnels, les rapports financiers, prévus par le Protocole d'accord et mieux spécifiés dans le paragraphe 5.3.

La SGP sera dirigée par le/la **Responsable de Projet,** nommé/e par l'ANPE parmi les fonctionnaires. Il/elle aura, vers les Parties, la responsabilité d'assurer la pleine application du Protocole d'accord, par la coordination et la supervision de toutes les activités du Projet. A cet effet, il/elle sera délégué/e à signer les contrats, les comptes financiers et les approbations de dépenses.

La SGP sera dotée de:

- personnel adéquat, selon ce qui est prévu par le Plan de financement;
- un bureau équipé en manière idoine pour l'exécution de ses tâches (mobilier, matériel informatique, photocopieuse, téléphone/fax etc.)
- moyens de transport pour effectuer les activités de supervision et suivi;
- fonds nécessaires pour le fonctionnement du bureau (maintenance, matériels, services, Internet etc.).

4.5. Le Représentant.

La DGCS, dans le mois qui suit la ratification du PA, nommera son Représentant dans le Projet, parmi des professionnels qualifiés sur la base du profil identifié conjointement par la DGCS et l'ANPE. Il/elle aura expérience de:) gestion tecnico-administrative de projets dans le cadre de la coopération internationale; ii) assistance institutionnelle; iii) acquisition.

Le **Représentant Italien: i)** assistera le Responsable dans ses activités de coordination, supervision et gestion des acquisitions et dans la préparation de tous les rapports (financiers, administratifs, de dépenses et d'activités); ii) s'assurera, pour le compte de la DGCS, que les ressources italiennes soient utilisées conformément au PA; iii) fournira un avis motivé sur les documents d'appel d'offres et sur le propositions d'adjudication des contrats, pour accélérer l'obtention des avis de non-objection par la DGCS ; iv) identifiera un programme de formation et les modalités pour son exécution ; v) assurera la gestion des fonds mis à sa disposition pour le programme de formation, pour l'achat d'un véhicule et pour les frais de gestion des activités sus-mentionnées .

4.6. L'assistance technique

Pendant l'exécution du projet, à support des activités de gestion de la SGP il y aura des consultants individuels italiens qui seront engagés par la DGCS à la demande de la SGP, sur la base des besoins identifiés. Les tâches et les profils de ces consultants seront définis par la SGP qui en approuvera aussi les CV proposés par la DGCS avant leur envoie. A titre indicatif, les expertises qui pourraient être requises sont un expert en étanchéité, un expert en équipement pour décharges, un expert en

déchets, un économiste, etc. La SGP, en coordination avec le Représentant, identifiera un programme de formation et les modalités pour son exécution.

Les activités ci dessus mentionnées seront financés à don.

5. MODALITE D'EXÉCUTION

5.1. Procédures d'acquisition

Les acquisitions et l'adjudication des contrats pour travaux, fournitures et services, seront effectuées conformément à la réglementation tunisienne en vigueur (ci-après nommée la "Procédure") et ce qui est prévu par l'Annexe 2 du PA. Ces procédures sont illustrées d'une manière synthétique dans les paragraphes qui suivent.

Instructions générales

L'exécution des appels d'offres, la négociation, l'adjudication et la signature des contrats nécessaires à la réalisation du Projet, sont de compétence de la SGP. La SGP dans le cadre du Plan opérationnel globale préparera un Plan des acquisitions.

Selon les modalités établies par la Procédure, l'ANPE instituera une Commission de dépouillement et d'évaluation des offres, qui d'un point de vu opérationnel fera référence à la SGP.

Les documents d'appel d'offres seront rédigés en langue française.

La SGP garantira une archivage complet et adéquat de tous les documents concernant chaque appel d'offres et leur mise à disposition pour les activités de suivi et révision.

Modalités d'appel d'offres

Les modalités pour les acquisitions sont résumées dans la tableau suivant :

	Appel d'offres ouvert	Appel d'offres restreint	Consultation restreinte	Négociation directe
Travaux	X			
Fournitures	X			
Services d'ingénierie	X			

Les appels d'offres sont ouverts aux entreprises de nationalité italienne et tunisienne. Pour les contrats de travaux les entreprises italiennes devront s'associer avec des entreprises tunisiennes dans la limite maximale du 35 % du montant de chaque contrats; le contrat de fournitures devra être confié à une entreprise italienne pour le 100 % de la valeur du contrat ; le contrat pour le bureau d'étude et suivi des travaux sera confié à une société tunisienne. Les biens, les services et les travaux doivent être d'origine italienne selon la définition donnée par le Code douanier communautaire, pour un montant minimal de 50 % calculé sur le total du crédit. Le restant 50 % pourra être d'origine tunisienne.

Pour le recrutement du Représentant la DGCS suivra ses propres procédures internes.

Politique d'information

Pour les marchés pour lesquels est prévu un appel d'offres ouvert, les avis d'appel d'offres seront publiés au moins dans un quotidien à tirage national respectivement en Tunisie et en Italie et sur le DIPCO.

Approbations

Les DAO et les rapports de dépouillement et évaluation des offres doivent avoir l'avis préalable de non-objection de la DGCS avant leur transmission à la Commission compétente des marches .

5.2. Modalités d'utilisation des ressources italiennes

Les modalités d'utilisation du crédit italien seront définies dans une Convention financière entre la Banque centrale de Tunisie (BCT) et l'institution financière italienne désignée par la DGCS à cette fin (ARTIGIANCASSA).

La composante à don sera gérée directement par la DGCS/Bureau de coopération pour la couverture des coûts pour le représentant italien et pour l'assistance technique.

5.3. Plans opérationnels, rapports d'activité et financiers

Plan Opérationnel Globale (POG)

C'est le document technico-financier qui définit en détail, dans la phase de démarrage de l'initiative, les résultats attendus, les activités, les ressources, les coûts et les temps prévus pour chaque activités, avec indication des diverse sources de financement (italienne et tunisienne). Rédigé selon un modèle proposé par la SGP, il constitue le premier document de travail du Projet et, en phase de réalisation, se traduit en plans opérationnels de détail; le POG contient aussi le Plan opérationnel de détail pour la première année et le Plan des acquisitions. Le POG sera élaboré par la SGP au courant du mois qui suit sa constitution et communiqué au CCC et à la DGCS.

Plan Opérationnel Annuel (POA)

C'est le document technico-financier qui définit en détail, pour l'année qui suit: i) les résultats attendus, les activités; ii) la stratégie et la méthodologie de réalisation du Projet; iii) les risques existants et les préalables pour la réussite des activités; iv) les indicateurs utilisés pour la vérification des résultats; v) les coûts, les ressources estimées nécessaires, avec indication des sources de financement; vi) et les temps prévus pour chaque activité.

Pour la première année d'activité on fera référence au Plan Opérationnel Global. Le POA articule par semestre les activités et les dépenses y relatives.

Le POA avec le Plan de Dépenses y relatif est préparé par la SGP 30 jours avant la conclusion de chaque cycle annuel d'activité et communiqué au CCC et à la DGCS pour avis éventuel.

Le Rapport Semestriel d'Activité (RSA)

Le RSA inclura trois sections:

i) Réalisations, avec les informations suivantes:

- Les résultats obtenus comparés aux résultats attendus
- Les activités réalisées comparées aux activités programmées;
- Les ressources engagées comparées aux ressources programmées;
- Les coûts réels comparés aux coûts estimés;
- Les temps réels comparés aux temps prévus.

ii) Gestion administrative - comptable, avec les informations suivantes:

- Mouvements (crédit et débit) sur le/les comptes du projet avec l'indication des dates relatives et description des activités réalisées avec chaque prélèvement;
- Le plan de dépenses programmé et réel du semestre en examen;
- Le plan de dépenses relatif au semestre successif;

iii) Acquisition, avec les informations suivantes:

- Les activités réalisées dans le semestre;
- Les contrats adjugés;
- Les problèmes rencontrés et les mesures adoptées pour le résoudre;
- L'état de réalisation des contrats en cours, avec particulière référence aux retards éventuels;

- Les réserves avancées par **les entreprises et les décisions relatives prises par la SGP**

Le RSA sera élaboré par la SGP dans le mois successif à la période référence et sera communiqué pour connaissance au CCC et à la DGCS.

Rapport Annuel d'Activité (RAA)

Le RAA décrit et analyse, pour l'année écoulée, le déroulement du Projet dans tous ses aspects, techniques et financiers. Le RAA est constitué par les parties suivantes:

1. Une **Rapport descriptif**, rédigé selon le format prédisposé par la SGP, où, avec référence aux chapitres correspondants du Plan Opérationnel, sont mis en exergue:

Les activités réalisées, les dépenses, les institutions impliquées, les résultats atteints avec l'exécution des deux Plans Opérationnels Semestriels de l'année en référence;

- Les indicateurs et les critères adoptés pour la vérification des résultats à moyen terme;
- Les éléments qui ont eu une influence, positive ou négative, sur le déroulement des activités et qui ont déterminé la nécessité d'effectuer des ajustements financiers au cours des deux semestres en examen;
- La stratégie et la méthodologie de réalisation du Projet pour l'année suivante, en rapport à ce qui a été effectivement réalisé au cours de l'année précédente;
- Les risques existants et les préalables pour la réussite des activités programmées pour l'année suivante.

2. Un **Rapport d'activité**, rédigé selon le même format des RSA, où, pour chaque activité, sont mis en exergue d'une manière schématique:
   - Les résultats réalisés comparés aux résultats attendus;
   - Les activités réalisées comparées aux activités programmées;
   - Les ressources utilisées comparées aux ressources prévues;
   - Les coûts réels comparés aux coûts estimés;
   - Les temps réels comparés aux temps prévus.
3. Un **Rapport financier**, où sera mis en évidence la tendance mensuelle des dépenses avec référence chaque chapitre de dépenses du POG, chacune exprimée dans la devise de la dépense et, au taux de change applicable, en Euro (devise de référence du financement). La SGP sera l'organe compétent pour la préparation du format à utiliser pour la présentation de cette information.
4. Un **Rapport sur les activités d'acquisition**, rédigé selon le même schéma du RSA
5. À support du RAA sera fourni aussi **un Compte-rendu Annuel** des dépenses qui sera préparé selon les Normes Internationales du Comité International pour les Normes. Le Compte-rendu des dépenses est constitué des écritures comptables relatives aux dépenses qui prouvent l'utilisation réelle des ressources financières destinées au Projet, sur la base des chapitres de dépenses indiqués dans ces Lignes guide et dans les Plans Opérationnels. La SGP devra comptabiliser et archiver les pièces justificatives des dépenses selon les modalités d'organisation et présentation en vigueur dans l'Administration publique tunisienne. Les pièces justificatives des dépenses devront être maintenues, en originale, auprès de la SGP et, à conclusion du Projet, auprès de l'ANPE à disposition de l'Ambassade d'Italie et de la Société de Révision dont au paragraphe 6.4, afin de permettre les activités de contrôle que chacune des Parties pourra organiser d'une façon autonome au cours du Projet et à sa conclusion.

Le RAA sera préparé par la SGP 30 jours avant la conclusion de chaque cycle annuel d'activités, et transmis au CCC et à la DGCS.

Rapport Final (RF)

Le RF sera préparé par la SGP à l'achèvement du Projet, soumis à l'approbation du CCC et par la suite envoyé au MAE/DGCS. Le RF aura la structure générale suivante: i) résumé du projet ii)

description des modalités d'exécution du projet (appel d'offres, calendrier, rapports, réalisations et modifications, coûts, financement, performance des entreprises et de l'agence d'exécution); iii) performance du projet (opérationnelle, institutionnelle et financière); iv) impacts (économique, sociale, environnemental, ...); v) durabilité du projet; vi) performance de la DGCS et du Gouvernement; vii) performance globale; viii) conclusions et recommandations.

5.4. Révision comptable

Le projet sera annuellement soumis à audit comptable et de procédure. La révision, effectuée par le Contrôle général des Finances (MF) et ARTIGIANCASSA, sera finalisée à vérifier que:

- le financement italien a été utilisé en accord aux conditions établies par le Protocole d'accord, dans le respect des critères d'économie et efficience et exclusivement aux fins pour lesquels les fonds ont été prévus;
- les travaux, les biens et les services ont été acquis dans le cadre du Projet en accord aux règles d'acquisition établies par le PA et en tout état de cause, dans le respect des principes de bonne gestion et transparence;
- tous les documents de dépenses, registres et comptes bancaires ont été tenus d'une manière adéquate et constituent une base certaine et sans équivoque pour la préparation des rapports financiers présentés dans le cadre du Projet;
- les mouvements des comptes bancaires du Projet sont en accord avec les valeurs de toutes les dépenses indiquées;
- le Compte-rendu Annuel du Projet a été préparé en conformité aux Normes Internationales, donnant une image véridique et raisonnable de la situation financière du Projet à conclusion de chaque année, et de la documentation des dépenses relative à la même période et qu'il correspond aux Rapports Financiers relatifs à la période en examen.

Le rapport de révision, en outre:

- fournira des commentaires et recommandations relativement aux points éventuels de faiblesse rencontrés dans les livres comptables et dans les systèmes de contrôle interne, identifiés au cours de la révision;
- fournira des commentaires et recommandations relativement à problèmes éventuels qui ont trait aux acquisitions;
- informera sur l'état de réalisation du Projet, en mettant en évidence les facteurs internes et externes qui ont éventuellement eu une influence négative;
- informera sur tout problème rencontré au cours de la révision, qui puisse avoir une influence négative sur la réalisation du Projet;
- mettra en exergue tout problème qui doit être porté à la connaissance du destinataire du rapport.

LES résultats de la révision annuelle doivent être consignés dans un **Rapport de Révision Annuelle**, rédigé en langue française.

Tous les rapports doivent être transmis par l'ANPE directement à la DGCS et une copie par le biais de l'Ambassade d'Italie.

6. MODIFICATIONS A L'ANNEXE

Toute modification ou variation à cet Annexe sera effectuée suivant la même procédure établie pour les modifications aux Protocole d'accord.

ANNEXE 2

CRITERES D'ELIGIBILITE ET CLAUSES DEONTOLOGIQUES RELATIFS AUX CONTRATS FINANCES SUR LES RESSOURCES DU MAE-DGCS

Les appels d'offres seront gérés conformément à la réglementation tunisienne en vigueur.

L'annexe fait partie intégrante du protocole ; en cas de divergence d'interprétation, le texte du protocole prévaudra.

Pour les entreprises italiennes participant aux appels d'offres financés dans le cadre de ce protocole d'accord, les critères d'éligibilité et les clauses déontologiques ci-dessous mentionnées pourraient être autorisés au cas où elles ne sont pas contraires à la réglementation tunisienne en matière de marchés publics.

1. *Eligibilité du Contractant*

1.1. Règle de la nationalité

Sont éligibles aux contrats, toute chose égale, les personnes physiques et morales italiennes.

1.2. Règle de l'objectivité et de l'impartialité

Pour éviter tout conflit d'intérêt, chaque expert ou société, y compris les sociétés appartenant au même groupe juridique, membres de consortiums et sous-traitants, impliqués dans la préparation du projet, devra être exclus de la participation à l'appel d'offres et de la soumission d'offres pour la réalisation du même projet.

1.3. Règle relative aux capacités économiques, financières, techniques et professionnelles

Le candidat/soumissionnaire doit prouver que ses capacités économiques, financières, techniques et professionnelles sont appropriées pour l'exécution du projet. Il doit prouver ce qui suit :

a) *Condition économique et financière*: le chiffre d'affaire total – dans le cas de consortiums ou d'Association temporaire d'entreprises, la somme des chiffres d'affaires des participants – de la dernière année doit être trois fois le budget maximum du contrat ;

b) *Capacité professionnelle*: au moins 20% du personnel permanent du candidat/ soumissionnaire est normalement engagé dans des travaux similaires à celui du contrat ;

c) *Capacité technique*: dans les trois ans qui précède le candidat/ soumissionnaire a exécuté au moins un projet qui soit lié à la typologie du contrat ;

1.4. Situation d'exclusion de la participation aux contrats

Ne peuvent pas répondre aux appel d'offres ni être adjudicataires de contrats les personnes physiques et morales qui :

a) se trouvent dans les conditions prévues par le Décret législatif italien n. 490 du 8.8.1994 (« Antimafia »);

b) sont en état de faillite, de liquidation, d'administration judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité ou dans un état similaire prévu par les lois et réglementations nationales;

c) ont subi une condamnation définitive pour des délits de moralité professionnelle;

d) se sont rendues responsables de graves violations de devoirs professionnels, documentées par n'importe quel élément de l'administration adjudicatrice;

e) ne soient pas à jour avec les obligations en matière de contributions sociales selon les lois du pays dans lequel elles sont établies;

f) ne soient pas à jour avec les obligations fiscales selon les lois du pays dans lequel elles sont établies;

g) se soient rendues responsables de graves inexactitudes dans les informations fournies et requises par l'administration adjudicatrice pour être admises à l'appel d'offres ou pour signer le contrat ;

h) ont été déclarées responsables, pour non-respect des obligations contractuelles, de fautes graves dans l'exécution d'un autre contrat passé avec l'administration adjudicatrice ou d'un contrat financé par des fonds italiens ;

i) soient, dans le cadre de cet appel d'offres ou de ce contrat, dans une des situations décrites au chapitre « Clause déontologiques ».

2. *Eligibilité des biens et des services*

2.1. Règle de la nationalité et de l'origine

Au moins 50 % (cinquante pour cent) du prix total agrégé des contrats devra être pour biens et services d'origine italienne. Le quota restant peut être pour biens et services d'origine tunisienne.

2.2. Caractéristiques des fournitures

Pour être éligibles les biens des contrats doivent être nécessaires pour la réalisation du projet et exclusivement ceux indiqués dans le Document de projet.
En tout état de cause, les biens suivants ne seront pas considérés éligibles :

- biens de luxe ou superflus (par ex. parfums, cosmétiques, objets d'art, alcools, articles de sport, etc.);
- biens, services, travaux civils directement ou indirectement liés à des activités militaires ou de police;
- impôts (y comprise la TVA) et taxes douanières;
- fournitures aux bénéficiaires pour dettes non réglées ou pour pertes futures;
- paiements pour intérêts dus par les bénéficiaires à des tierces parties.

3. *Clauses Déontologiques*

3.1 Toute tentative par un candidat ou un soumissionnaire d'obtenir informations réservées, de réaliser des ententes avec les autres soumissionnaires ou d'influencer l'administration adjudicatrice dans la procédure d'examen, d'ouverture, évaluation et comparaison des offres peut être cause de rejet de la candidature à soumettre ou de l'offre et de sanctions administratives.

3.2 Sauf autorisation écrite de l'administration adjudicatrice, le titulaire du contrat et son personnel, ainsi que toute autre société à laquelle le titulaire du contrat est associé ou lié, n'ont pas la faculté, même à titre accessoire ou de sous-traitance, de fournir autres services, d'exécuter autres travaux ou effectuer fournitures pour le projet. Cet interdit s'applique aussi, éventuellement, aux autres projets pour lesquels le titulaire, à cause de la nature des travaux, pourrait se trouver également dans une situation de conflit d'intérêt.

3.3 Au moment de la présentation de la candidature à soumettre ou de l'offre, le candidat ou soumissionnaire a l'obligation de déclarer qu'il n'y pas de conflit d'intérêt potentiel et qu'il n'a pas de lien spécifique avec les autres soumissionnaires ou autres parties intéressées au projet. Si pendant la réalisation du contrat se vérifie une telle circonstance, le titulaire du contrat aura l'obligation d'en informer immédiatement l'administration adjudicatrice.

3.4 Le titulaire du contrat devra agir en toute circonstance d'une manière impartiale et comme conseiller loyal conformément au code déontologique de sa profession. Il s'abstient de faire déclarations publiques concernant le projet ou les services sans autorisation préalable de l'administration adjudicatrice. Il n'engage en aucune manière l'administration adjudicatrice sans accord préalable écrit de cette dernière.

3.5 Pour toute la durée du contrat, le titulaire et son personnel respectent les droits de la personne et s'engagent à respecter les coutumes politiques, culturelles et religieuses du pays bénéficiaire. En plus, le titulaire s'engage à ne pas embaucher des mineurs comme travailleurs et à respecter les obligations de la Convention International sur le travail des mineurs.

3.6 La rémunération du titulaire dérivant du contrat représente la seule rémunération dans le cadre du projet. Le titulaire et son personnel doivent s'abstenir d'exercer des activités ou de recevoir des avantages incompatibles avec leurs obligations vers l'administration adjudicatrice.

3.7 Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pour toute la durée du contrat et après son exécution. Tous les rapports et tous les documents reçus ou rédigés par le titulaire dans le cadre de l'exécution du contrat sont réservés.

3.8 L'utilisation par les parties contractantes de tous les rapports et tous les documents reçus ou présentés dans le cadre de l'exécution du marché est réglementée par le contrat.

3.9 Le titulaire s'abstient de toute relation qui puisse compromettre son indépendance et celle de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance , l'administration adjudicatrice peut, pour des dommages éventuels procurés par cette circonstance, résoudre le contrat sans préavis et sans aucune indemnisation pour le titulaire.

3.10 Au cas où des cas de corruption de n'importe quelle nature soient découverts, la DGCS se réserve le droit de suspendre ou d'annuler le financement des projets à tout moment de la procédure de la passation du marché ou de signature du contrat et si l'administration adjudicatrice ne met pas en œuvre les mesures nécessaires pour y remédier. Pour cette clause il faut comprendre

comme corruption toute proposition d'offrir ou accepter d'offrir à quiconque payements illicites, dons, gratifications ou pourboires comme stimulant ou récompense pour mettre en œuvre ou s'abstenir d'actes concernant la passation du marché ou la signature du contrat avec l'adjudicataire.

3.11 En particulier, tous les documents d'appel d'offre et les contrats pour services, travaux ou fournitures doivent prévoir une clause qui spécifie que l'offre sera rejetée ou que le contrat sera annulé s'il s'avère que des sommes commerciales extraordinaires ont été versées pour l'adjudication ou l'exécution du marché.

3.12 Les dépenses commerciales extraordinaires concernent toutes les commissions non citées dans le marché principal ou qui ne font pas partie d'un contrat en bonne et due forme se référant audit marché, les commissions non versées au titre d'un service légitime effectif, les commissions versées dans un paradis fiscal, les commissions versées à un bénéficiaire qui ne soit pas clairement identifiable ou à une société avec les caractéristiques de société de façade.

3.13 L'adjudicataire du marché s'engage à la requête de la DGCS à lui donner tous les documents concernant les conditions d'exécution du contrat. La DGCS pourra exercer tout contrôle, sur base documentaire ou sur le chantier, considéré comme nécessaire pour collecter les preuves relatives à des dépenses commerciales supposées extraordinaires.

33.

10 agosto 2005, Maputo.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione di una iniziativa denominata «Appoggio alla decentralizzazione e allo sviluppo dei sistemi sanitari locali, con particolare riferimento alla Provincia di Sofala».

(Entrata in vigore: 9 maggio 2006)

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

Per l'esecuzione dell'iniziativa in Mozambico denominata "Appoggio alla decentralizzazione ed allo sviluppo dei sistemi sanitari locali, con particolare riferimento alla Provincia di Sofala"

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico di seguito denominate le Parti,

VISTO	**l'Accordo Quadro di Cooperazione firmato tra le Parti in data 11 Ottobre 1996;**
CONSIDERATO	che le Parti hanno congiuntamente concordato di avviare un programma destinato alla **creazione di adeguata capacità istituzionale, sia a livello centrale che periferico, nel** settore della Salute ed in sostegno allo sforzo intrapreso dal Ministero della Sanità per **realizzare il processo di decentralizzazione e sviluppare il sistema sanitario a livello** locale;
TENUTO CONTO	**che tale nuova iniziativa intende consolidare l'azione già svolta su finanziamento del** Governo della Repubblica Italiana in favore del Ministero della Sanità e delle strutture **periferiche;**

concordano quanto segue:

Art. 1
DEFINIZIONI

Nel presente Accordo sono impiegati i termini con il seguente significato:

Progetto	"Appoggio alla decentralizzazione ed allo sviluppo dei sistemi sanitari locali, con particolare riferimento alla Provincia di Sofala" aid 6275.
Parti	**Il Governo della Repubblica Italiana (GRI) ed il Governo della Repubblica del** Mozambico (GRM).
MAE-DGCS	**Il Ministero degli Affari Esteri Italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo** Sviluppo.
MPF	**Il Ministero della Pianificazione e delle Finanze.**
MISAU	Il Ministero della Sanità.
BM	**La Banca del Mozambico.**
DAG	La Direzione di Amministrazione e Gestione del MISAU.
DPC	**La Direzione di Pianificazione e Cooperazione** del MISAU.
DPS	**La Direzione Provinciale di Sanità di Sofala.**

Articolo 2
OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il Progetto si propone l'obiettivo di migliorare le capacità di gestione del MISAU, attraverso il rafforzamento del Sistema Sanitario Locale dell'area sanitaria della Provincia di Sofala, al fine di migliorare le condizioni di salute della popolazione e garantire equità nell'accesso ai servizi sanitari di base. In tale ambito sono previste le seguenti azioni:
   a) Miglioramento e rafforzamento dei servizi chirurgici, ostetrici ginecologici e d'urgenza nell'area sanitaria della Provincia di Sofala.
   b) Aumento delle prestazioni curative e preventive delle unità sanitarie periferiche con particolare riguardo ai servizi materno infantili.
2. L'Accordo è finalizzato a stabilire le condizioni di finanziamento per la realizzazione del progetto in parola (come specificato nell'Annesso Tecnico che costituisce parte integrante del presente accordo – all. 1) e a determinare le regole e modalità d'utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla DGCS al MISAU, per un importo a dono di Euro **2.275.500,83.**
3. Per il raggiungimento della finalità e degli obiettivi, il MAE-DGCS fornirà, inoltre, l'assistenza tecnica e i relativi fondi di supporto alla realizzazione del Programma nelle modalità previste nell'annesso tecnico.

Articolo 3
MODALITÀ DI DISPONIBILIZZAZIONE E DI UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO ITALIANO GESTITO DAL MISAU

1. Il fondo, per un importo complessivo di Euro **2.275.500,83**, sarà disposto a favore del GRM e sarà notificato al MISAU con formale comunicazione del Governo Italiano a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo, di cui al successivo Articolo 13.
2. Il finanziamento sarà depositato in un conto speciale aperto presso il BM a nome del Governo del Mozambico e denominato "Appoggio alla decentralizzazione ed allo sviluppo dei sistemi sanitari locali, con particolare riferimento alla Provincia di Sofala".
3. Il conto verrà movimentato dal MISAU attraverso la Direzione Provinciale della Sanità (DPS) di Sofala per il finanziamento delle attività previste nell'Annesso Tecnico al presente Accordo (allegato1) e dai Piani Operativi elaborati dalle istituzioni beneficiarie ed approvate dal Comitato di Gestione di cui al successivo Articolo 6 comma 2.b.
4. L'erogazione dei pagamenti per mezzo di assegni avverrà con la doppia firma obbligatoria del Direttore della DAG -o da suo rappresentante all'uopo delegato – e del Direttore Nazionale della Pianificazione e Cooperazione - o da suo rappresentante all'uopo delegato.
5. Il finanziamento italiano sarà versato al Governo del Mozambico in due tranche. Una prima tranche pari ad Euro 1.400.000,00 verrà erogata dal MAE-DGCS a seguito della firma del presente Accordo e sulla base di specifica richiesta del GRM con indicazione del conto corrente di cui al precedente comma 2. Una seconda tranche pari a Euro 875.500,83 verrà erogata su presentazione da parte del MISAU – e conseguente approvazione del MAE-DGCS – di un Rapporto composto da:
   A. Una relazione sulle spese effettuate e/o sugli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con contenuti e procedure del presente Accordo, corrispondenti almeno all'80% della somma versata con la prima tranche. La relazione conterrà, inoltre, le previsioni di spesa delle attività che dovranno essere finanziate a completamento della tranche;
      a.1 Nella parte finanziaria di detta relazione verranno riportate le allocazioni per linee di bilancio in accordo ai Piani Operativi (PO) approvati dal Comitato di Gestione specificando le diverse attività, le componenti e le istituzioni beneficiarie;
      a.2 Le spese sostenute divise per attività, componenti ed istituzioni beneficiarie;
      a.3 Il bilancio di verifica ("statment") del conto speciale di cui al comma 2 del presente articolo;

a.4 Ogni problema e/o impedimento di natura tecnica che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione.

B. Una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate, dei risultati raggiunti, del grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché degli indicatori impiegati, ciò confrontato ai PO approvati. Inoltre, verrà presentato il Piano Operativo e di Spesa per il finanziamento successivo;

b.1 Ogni problema e/o impedimento di natura tecnica che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione.

C. Una relazione sulle attività di acquisto di beni e servizi e di appalto per la realizzazione di opere (“procurement”), che illustri il numero, il procedimento impiegato, ed i risultati delle gare effettuate; ogni problema e/o impedimento che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione.

6 Sarà cura della DPS di Sofala, mantenere la contabilità, i diversi rapporti finanziari ed il bilancio finale, nonché garantire l’adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente ai singoli processi di gara e di tutte le fatture comprovanti le singole spese e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione.

7 Le relazioni sulle spese effettuate, presentate dal MISAU, dovranno essere accompagnate da un Rapporto finanziario emesso da una Società di Auditing che certificherà la regolarità delle spese e delle attività di “procurement”. Le spese saranno effettuate secondo il regolamento di acquisto di beni e richiesta di servizi degli organi dello Stato Mozambicano e delle istituzioni subordinate.

8 La Società di Auditing verrà selezionata tramite procedura concorsuale destinata ad identificare la società con la migliore esperienza in attività analoghe tra quelle che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI). I termini di riferimento dell’incarico saranno definiti congiuntamente dalla DGCS e dalla Direzione Provinciale della Sanità di Sofala, elaborati sulla scorta di quanto definito nell’annesso tecnico allegato al protocollo, e prevederanno anche il controllo periodico complessivo delle attività di “procurement” effettuate dalla Direzione Provinciale della Sanità di Sofala. Gli esiti della selezione saranno trasmessi al MAE-DGCS per acquisizione di un “nulla osta” preventivo all’affidamento. Sarà cura della DAG garantire l’adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente i singoli processi di “procurement”, e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione. Gli oneri per i servizi della società di revisione saranno a carico della Parte Italiana.

9 Il MISAU presenterà con scadenza bimensile alla Cooperazione Italiana e con copia al MPF, le relazioni che contengono tutte le informazioni utili sulla programmazione delle spese e sulle attività realizzate.

10 Eventuali interessi maturati dovranno essere rendicontati e potranno essere usati per finanziare le attività del Progetto previo consenso delle Parti.

11 Qualora non venissero rispettate le previste procedure i relativi fondi verranno cancellati dal programma con applicazione delle modalità dell’articolo 10, secondo comma.

12 Al termine del programma, sarà presentato dal MISAU un rendiconto finale dell’utilizzazione delle somme erogate, accompagnato dalla relazione tecnica finale citata al successivo Articolo 7 e dal rapporto finale della societa’ di auditing. Le somme non rendicontate dovranno essere restituite al MAE-DGCS.

13 Nel caso permanessero fondi non utilizzati e non impegnati, essi dovranno essere ri-programmati con l’accordo delle parti. Se, nel termine di sei mesi i fondi non fossero ri-programmati, questi dovranno essere restituiti alla Parte Italiana.

Articolo 4
OBBLIGHI DEL MAE-DGCS

Compete al MAE-DGCS, procedere alla supervisione, controllo e verifica dell’esecuzione del Progetto. Verificherà inoltre ed in particolare se le attività svolte e le risorse impiegate siano commisurate ed idonee al perseguimento degli obiettivi del Progetto ed in linea con i tempi di realizzazione previsti.

Il MAE-DGCS si impegna ad erogare l’importo totale del finanziamento secondo le modalità previste all’Articolo 3, nonché assicurare l’assistenza tecnica prevista nell’allegato tecnico.

Articolo 5
OBBLIGHI DEL GRM

1. Il GRM comunicherà al MAE-DGCS, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, le coordinate bancarie del conto corrente speciale aperto presso il BM.
2. Il GRM presenterà al MAE-DGCS le Relazioni necessarie all'erogazione dei finanziamenti di cui all' Articolo3 comma 5 e la Relazione Tecnica finale.
3. Il Ministero della Sanità è garante dell'implementazione del Programma conformemente al presente Accordo. Le istituzioni sanitarie beneficiarie devono eseguire le attività conformemente al presente Accordo.
4. Le istituzioni sanitarie beneficiarie devono elaborare, con l'assistenza del Nucleo Operativo di Progetto, i Piani Operativi Semestrali (POS) conformemente ai loro bisogni ed agli obiettivi del Programma e sottoporli per approvazione al Comitato di Gestione.

Articolo 6
MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il progetto si svilupperà sulla base di Piani Operativi e di Spesa Annuali, suddivisi per semestri, elaborati dal MISAU e strutturati in accordo con quanto stabilito dall'allegato 1. Di tali Piani l'Ambasciata verrà tempestivamente informata e resa partecipe.
2. Per la gestione del Progetto saranno costituiti:
   a. Un **Nucleo Operativo di Progetto**, composto dagli esperti italiani (in un numero non superiore a tre) del progetto, dai Direttori degli Ospedali di Nhamatanda e Marromeu e dal Direttore Provinciale di Sanità di Sofala. Esso assicurerà alle Istituzioni Sanitarie beneficiarie l'assistenza all'elaborazione dei Piani Operativi, fornirà la consulenza tecnica per la gestione operativa ed amministrativa del Progetto, convocherà i responsabili delle istituzioni beneficiarie alle riunioni di elaborazione dei POA's e alle riunioni bimestrali per la valutazione delle attività in corso.
   b. Un **Comitato di Gestione**, composto dai Direttori della DPC e della DAG, da un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia e dal Direttore dell'ufficio della Cooperazione Italiana a Maputo. Il Comitato di Gestione assicurerà l'approvazione del POG e dei successivi PO nonché dei rapporti tecnici e finanziari, indicherà le soluzioni agli eventuali problemi verificatisi nel corso dell'esecuzione del programma, indirizzerà le scelte progettuali in funzione delle priorità e delle necessità del momento. Ai lavori di tale Comitato, su richiesta dello stesso, potranno partecipare anche i membri del nucleo operativo.
3. Riallocazioni ed aggiustamenti tra le singole voci, all'interno dei Capitoli di Spesa, potranno essere effettuate in sede di elaborazione dei Piani Operativi.
4. Variazioni, in aumento o diminuzione, tra i Capitoli di Spesa, componenti del progetto, fino ad un valore massimo del 20% per Capitolo, potranno essere apportate al Progetto previa elaborazione da parte della DPS di Sofala di una motivata proposta ed acquisizione del relativo "nulla osta" tecnico del MAE-DGCS.
5. Su richiesta della Cooperazione Italiana, il MISAU metterà a disposizione tutta la documentazione relativa al progetto.
6. Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento all'annesso tecnico.

Articolo 7
RELAZIONE TECNICA FINALE

1. Al termine delle attività e comunque non oltre la scadenza dell'Accordo di cui al successivo Articolo 13 comma 2, il GRM si impegna a presentare alla Cooperazione Italiana una relazione tecnica finale delle attività realizzate con il finanziamento italiano, evidenziando:
   1.1) descrizione e durata delle attività;
   1.2) risultati ottenuti rispetto a quelli previsti.

Articolo 8
CONTROVERSIE

1. Il GRM garantisce che il MAE-DGCS sarà ritenuto estraneo a qualsiasi eventuale controversia, derivante dall'esecuzione di uno o più contratti, che dovesse insorgere con l'Ente esecutore. Le stesse saranno definite direttamente dal MISAU con le procedure che saranno precisate nel capitolato di gara e gli eventuali maggiori oneri saranno a carico del GRM.
2. Eventuali controversie sull'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 9
CAUSE IMPEDITIVE DI FORZA MAGGIORE

1. In caso di conflitto armato, calamità naturali o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Progetto e che costituiscano cause di pericolo per l'incolumità e la sicurezza del personale espatriato e locale impegnato nella sua realizzazione, si procederà come segue:
   a) Nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Progetto sia inferiore a sei (6) mesi, sarà sospesa l'erogazione dei fondi per lo svolgimento delle attività previste. La riattivazione nell'erogazione dei fondi da parte del MAE-DGCS avverrà alla cessazione dell'impedimento.
   b) Nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Progetto sia superiore a sei (6) mesi ed inferiore a diciotto (18) mesi, il Progetto verrà sospeso. Cessate le cause impeditive al normale svolgimento delle attività, il MISAU presenterà un nuovo piano di attività alle Parti. Una volta approvato, il Progetto riprenderà secondo il nuovo piano.
   c) Nel caso che l'impedimento continui per un periodo superiore a ventiquattro mesi, le Parti si concerteranno sull'eventualità di sospendere l'esecuzione del Progetto.
2. Le attività in corso di realizzazione in luoghi non colpiti dalle cause impeditive di cui al presente articolo, verranno proseguite fino al loro integrale completamento.

Articolo 10
PREVENZIONE DELL'USO ILLECITO DEI FONDI

1. Il GRM assicurerà che i fondi vengano utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per assicurare una efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi.
2. Qualora risulti che i fondi siano stati impiegati difformemente alle modalità ed alle finalità previste dal presente Accordo, il GRM si impegna a ricollocare, nel conto speciale, la parte impropriamente utilizzata.

Articolo 11
SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MAE-DGCS

Il MAE-DGCS si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:

a) per grave inadempienza da parte del GRM;

b) per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Progetto come previsto all'Articolo 9.

Costituiscono gravi inadempienze:

a.1) Il mancato tempestivo inizio dei lavori entro sei mesi dall'erogazione della prima tranche di cui all'Articolo 3 comma 5;

a.2) L'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento italiano, in grado di compromettere lo svolgimento delle attività previste;

a.3) L'utilizzazione del finanziamento italiano per attività diverse da quelle stabilite dal Progetto;

a.4) L'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento italiano, certificate dall'auditing di cui all'Articolo 3 comma 7.

La sospensione del finanziamento verrà notificata per iscritto alla parte mozambicana invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine massimo di sessanta (60) giorni dall'avvenuta notifica. Nel caso che non sia trovata una soluzione appropriata entro questo termine, le due Parti si concerteranno per trovare un accordo. Se non si dovesse arrivare ad una soluzione, la Parte Italiana potrà denunciare il presente Accordo.

Articolo 12
EMENDAMENTI E DENUNCIA

Le Parti potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Accordo ed al rispettivo Allegato Tecnico attraverso i consueti canali diplomatici.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte contraente. La denuncia sarà comunicata all'altra Parte per mezzo di Nota Verbale, ove verranno illustrati i motivi che conducono a ritenere impossibile la realizzazione del Progetto, e saranno attivate le procedure di consultazione appropriate.
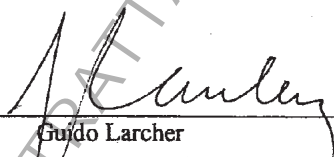
Articolo 13
ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore dell'accordo.

2. Il presente Accordo avrà validità di trentasei mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Qualora le attività del Progetto non fossero state completate alla scadenza del termine dei tre anni, le Parti potranno concordare una estensione dei limiti di validità del presente per un ulteriore periodo di dodici mesi, limitatamente all'utilizzazione dei fondi previsti per il medesimo, attraverso i consueti canali diplomatici.
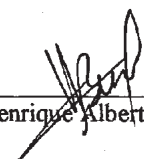
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 10 di AGOSTO in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
L'Ambasciatore d'Italia

Guido Larcher

Per il Governo della Repubblica del Mozambico
Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Dr. Henrique Alberto Banze

34.

31 gennaio 2006 e 28 febbraio 2006, Nairobi.

Scambio di lettere modificativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya sulla ristrutturazione del debito della Repubblica del Kenya del 25 ottobre 2004.

(Entrata in vigore: 28 febbraio 2006)

L'Ambasciatore d'Italia
Nairobi

Nairobi, 31st January 2006

Honorable Minister,

With reference to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya on the consolidation of the debt of the Republic of Kenya, signed in Nairobi on October 25th, 2004 on the basis of the Agreed Minute done in Paris on January 15th, 2004, by the countries taking part in the Paris Club meeting, the Italian Authorities have agreed to modify the aforesaid Agreement as follows:

1. Article III paragraph 4) is modified as follows:
   "The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, in semi-annual payments (on June 30th and December 31st, beginning on December 31st 2005."

2. All other Articles of the Bilateral Agreement dated October 25th 2004 remain unchanged.

If the Government of the Republic of Kenya agrees upon the additional provisions stated in this letter, Your reply, of the same content, together with this letter will be an amendment of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya on the consolidation of the debt of the Republic of Kenya, signed in Nairobi on October 25th 2004. The said amendment shall come into force at the date of your reply.

Please accept, Honorable Minister, the assurances of my highest consideration.

The Ambassador of Italy
Enrico De Maio

The Minister for Finance
of the Republic of Kenya
NAIROBI

REPUBLIC OF KENYA
MINISTRY OF FINANCE

Telegraphic Address: 22921
FINANCE-NAIROBI
FAX NO. 330426
Telephone: 254-252299
When replying please quote

THE TREASURY
P.O. Box 30007
NAIROBI

Ref: DMD 1/07

28th February, 2006

H. E. Enrico De Maio
Ambassador of Italy
P.O. Box 30107
NAIROBI

AMBASCIATORE
LE

Your Excellency

AMENDMENT TO THE KENYA – ITALY DEBT CONSOLIDATION AGREEMENT

Please refer to your letter dated 31st January, 2006 on the above subject.

We agree that Article III Paragraph 4 be modified to read as follows: -

" The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts on the financial arrangements, in semi-annual payments (on June 30th and December 31st), beginning on December 31st, 2005"

We also concur that all other articles of the bilateral agreement dated 25th October , 2004 remain unchanged.

Please accept, your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Yours Sincerely,

HON. AMOS KIMUNYA, EGH, MP.
MINISTER FOR FINANCE

L'Ambasciatore d'Italia
Nairobi

Nairobi, 31 Gennaio 2006

Onorevole Ministro,

Con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya firmato a Nairobi il 25 ottobre 2004 sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 15 gennaio 2004 tra i Paesi membri del Club di Parigi, le Autorità italiane concordano di modificare il suddetto Accordo come segue:

1. L' Articolo III paragrafo 4) è modificato come segue:

"Il suddetto interesse sarà pagato, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, in rate semestrali (il 30 giugno e il 31 dicembre) a partire dal 31 dicembre 2005".

2. Tutti gli altri Articoli dell'Accordo bilaterale del 25 ottobre 2004 rimangono invariati.

Se il Governo della Repubblica del Kenya concorda sulla modifica stabilita nella presente lettera, la Sua lettera di risposta dello stesso contenuto, insieme alla presente lettera costituiranno un emendamento all'Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya sul consolidamento del debito del Kenya, firmato il 25 ottobre 2004. Il suddetto Emendamento entrerà in vigore alla data della Sua lettera di risposta.

La prego di accettare, Onorevole Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia
(Enrico De Maio)

Ministro delle Finanze
della Repubblica del Kenya
NAIROBI

REPUBBLICA DEL KENYA
Ministero delle Finanze

28 Febbraio 2006

S.E. Enrico De Maio
Ambasciatore d'Italia
P.O. Box 30107
NAIROBI

Emendamento all'Accordo bilaterale di consolidamento del debito del Kenya.

Eccellenza,

Mi riferisco alla sua lettera del 31 gennaio 2006 relativa all'argomento suindicato.

Concordiamo che l'Articolo III Paragrafo IV sia modificato come segue:
"Il suddetto interesse sarà pagato, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, in rate semestrali (il 30 giugno e il 31 dicembre) a partire dal 31 dicembre 2005".

Siamo inoltre d'accordo che tutti gli altri Articoli dell'Accordo bilaterale del 25 ottobre 2004 rimangono invariati.

La prego di accettare, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Distinti saluti

Hon. Amos Kimunya, Egh MP
Ministro delle Finanze

L'Ambasciatore d'Italia
Nairobi

Nairobi, 31st January 2006

Honorable Minister,

With reference to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya on the consolidation of the debt of the Republic of Kenya, signed in Nairobi on October 25th, 2004 on the basis of the Agreed Minute done in Paris on January 15th, 2004, by the countries taking part in the Paris Club meeting, the Italian Authorities have agreed to modify the aforesaid Agreement as follows:

1. Article III paragraph 4) is modified as follows:
   "The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, in semi-annual payments (on June 30th and December 31st, beginning on December 31st 2005."

2. All other Articles of the Bilateral Agreement dated October 25th 2004 remain unchanged.

If the Government of the Republic of Kenya agrees upon the additional provisions stated in this letter, Your reply, of the same content, together with this letter will be an amendment of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kenya on the consolidation of the debt of the Republic of Kenya, signed in Nairobi on October 25th 2004. The said amendment shall come into force at the date of your reply.

Please accept, Honorable Minister, the assurances of my highest consideration.

The Ambassador of Italy
Enrico De Maio

The Minister for Finance
of the Republic of Kenya
NAIROBI

REPUBLIC OF KENYA
MINISTRY OF FINANCE

Telegraphic Address: 22921
FINANCE-NAIROBI
FAX NO. 330426
Telephone: 254-252299
When replying please quote

THE TREASURY
P.O. Box 30007
NAIROBI

Ref: DMD 1/07

28th February, 2006

H. E. Enrico De Maio
Ambassador of Italy
P.O. Box 30107
NAIROBI

AMBASCIATORE

Your Excellency

AMENDMENT TO THE KENYA – ITALY DEBT CONSOLIDATION AGREEMENT

Please refer to your letter dated 31st January, 2006 on the above subject.

We agree that Article III Paragraph 4 be modified to read as follows: -

" The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts on the financial arrangements, in semi-annual payments (on June 30th and December 31st), beginning on December 31st, 2005"

We also concur that all other articles of the bilateral agreement dated 25th October , 2004 remain unchanged.

Please accept, your Excellency, the assurances of my highest consideration.

Yours Sincerely,

HON. AMOS KIMUNYA, EGH, MP.
MINISTER FOR FINANCE

L'Ambasciatore d'Italia
Nairobi

Nairobi, 31 Gennaio 2006

Onorevole Ministro,

Con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya firmato a Nairobi il 25 ottobre 2004 sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 15 gennaio 2004 tra i Paesi membri del Club di Parigi, le Autorità italiane concordano di modificare il suddetto Accordo come segue:

1. L' Articolo III paragrafo 4) è modificato come segue:

"Il suddetto interesse sarà pagato, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, in rate semestrali (il 30 giugno e il 31 dicembre) a partire dal 31 dicembre 2005".

2. Tutti gli altri Articoli dell'Accordo bilaterale del 25 ottobre 2004 rimangono invariati.

Se il Governo della Repubblica del Kenya concorda sulla modifica stabilita nella presente lettera, la Sua lettera di risposta dello stesso contenuto, insieme alla presente lettera costituiranno un emendamento all'Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya sul consolidamento del debito del Kenya, firmato il 25 ottobre 2004. Il suddetto Emendamento entrerà in vigore alla data della Sua lettera di risposta.

La prego di accettare, Onorevole Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia
(Enrico De Maio)

Ministro delle Finanze
della Repubblica del Kenya
NAIROBI

REPUBBLICA DEL KENYA
Ministero delle Finanze

28 Febbraio 2006

S.E. Enrico De Maio
Ambasciatore d'Italia
P.O. Box 30107
NAIROBI

Emendamento all'Accordo bilaterale di consolidamento del debito del Kenya.

Eccellenza,

Mi riferisco alla sua lettera del 31 gennaio 2006 relativa all'argomento suindicato.

Concordiamo che l'Articolo III Paragrafo IV sia modificato come segue:
"Il suddetto interesse sarà pagato, nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie, in rate semestrali (il 30 giugno e il 31 dicembre) a partire dal 31 dicembre 2005".

Siamo inoltre d'accordo che tutti gli altri Articoli dell'Accordo bilaterale del 25 ottobre 2004 rimangono invariati.

La prego di accettare, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Distinti saluti

Hon. Amos Kimunya, Egh MP
Ministro delle Finanze

35.

18 settembre 2005, Il Cairo.

Memorandum d'Intesa sulla cooperazione in materia di turismo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.

(Entrata in vigore: 30 maggio 2006)

Memorandum of Understanding
On Cooperation in the field of Tourism
between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Italian Republic

The Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as "the Parties".
Desiring to strengthen the friendly bonds between the two Countries,
Stressing the importance of developing tourist cooperation relations between both Countries,
Taking also into account the relevance accorded to tourism by the European Union, in the framework of Community programs,
And recognizing the importance of tourism for the economic and social development in both Countries.
Have agreed as follows:

Article (1)

The Parties shall exchange tourist information, brochures, promotional materials and statistics, as well as the participation in the tourist fairs, festivals and events held in both Countries.
They shall encourage the cooperation between tourism and travel agents in both Countries to organize tourist programs at preferential rates between both Countries in order to increase tourist traffic between them.
They shall exchange visits by tourist officials and journalists and different media representatives to get acquainted with the new tourist attractions in both Countries.

Article (2)

The Parties shall exchange information and experts in the field of tourist and hotel training in both Countries in addition to benefiting from the Italian experience in the preparation of training programs for tourist professionals and will provide mutual assistance for tourists in case of particular events or accidents.

Article (3)

The Parties shall exchange information and experts in the field of tourist investment and planning at new tourist areas, specially in the Egyptian North Coast, in the interest of investors of both Countries.
They shall exchange tourist investment opportunities, incentives and guarantees offered to investors in the field of tourist investment particularly in the field of establishing and managing yacht n: arinas in both Countries.

Article (4)

The Parties shall exchange the rules and legislations governing tourist professions including those related to hotels and tourist villages classification, authorities, tourist profession associations as well as quality control systems in the field of tourism and hotelery.

Article (5)

Both Parties shall discuss the possibility of conducting studies and developing proposals for cooperation in the field of tourism, also in the context of European Union and other multilateral donors initiatives.

Article (6)

This Memorandum shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially have communicated to each other that their respective ratification procedures have been completed, and will remain in force for a period of five years, and shall be automatically renewed for similar periods unless denounced, in writing by either of the Parties, six months prior to its expiry date. The termination of this memorandum shall not affect the implementation of the commitments and projects agreed upon during its validity period.

In witness thereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum.

Done in Cairo on September 18th 2005 in two originals in the English language.

For the Government of the Arab Republic of Egypt

H.E. Ahmed El Maghraby
Minister of Tourism

For the Government of the Italian Republic

H.E. Claudio Scajola
Minister of Productive Activities

Bozza
Memorandum di Intesa
sulla Cooperazione in materia di Turismo
tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
e il Governo della Repubblica Italiana

Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito definiti le "Parti Contraenti",
Desiderando rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi;
Sottolineando l'importanza di sviluppare la cooperazione turistica tra i due Paesi;
Considerando l'importanza attribuita al settore turistico dall'Unione Europea, nell'ambito dei programmi comunitari;
E riconoscendo l'importanza del turismo per lo sviluppo economico e sociale di entrambi i Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo (1)

Le Parti procedono allo scambio di informazioni turistiche, materiale informativo e promozionale e statistiche; e partecipano ad fiere, festival ed eventi dedicati al turismo, in entrambi i Paesi.
Le Parti Contraenti promuovono la cooperazione tra turismo e agenti di viaggio in entrambi i Paesi, per elaborare programmi turistici a tariffe preferenziali tra i due Paesi, al fine di incrementare il traffico turistico reciproco.
Le Parti organizzano uno scambio di visite tra funzionari per il settore turistico, addetti stampa e rappresentanti dei diversi mezzi di comunicazione di massa, al fine di diffondere le informazioni relative a nuove attrazioni turistiche in entrambi i Paesi.

Articolo (2)

Le Parti procedono allo scambio di informazioni ed esperti nel settore del turismo e della formazione alberghiera in entrambi i Paesi, e beneficiano dell'esperienza italiana nella preparazione di programmi di formazione per professionisti del turismo. Ciascuna Parte Contraente fornisce altresì assistenza ai turisti provenienti dall'altra Parte Contraente, in caso di incidenti o eventi particolari.

Articolo (3)

Le Parti procedono allo scambio di informazioni ed esperti in materia di investimenti nel settore del turismo e pianificazione di nuove aree turistiche, in particolare lungo la costa settentrionale dell'Egitto, nell'interesse degli investitori di entrambi i Paesi.
Le Parti procedono allo scambio di opportunità di investimenti turistici, incentivi e garanzie da offrire agli investitori impegnati nel settore turistico, in particolare per quanto riferito alla creazione e alla gestione di porti turistici in entrambi i Paesi.

Articolo (4)

Le Parti procedono allo scambio delle leggi e delle normative che regolamentano le professioni del turismo, tra cui le disposizioni riferite alla classificazione di alberghi e villaggi turistici, autorità, associazioni di categoria nel settore turistico e sistemi di controllo qualità in materia di turismo e strutture alberghiere.

Articolo (5)

Entrambe le Parti vaglieranno la possibilità di condurre studi e sviluppare proposte di cooperazione nel settore turistico, anche nel contesto dell'Unione Europea ed altre iniziative multilaterali promosse dai donatori.

Articolo (6)

Il presente Memorandum entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, e rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni. In seguito, il presente Memorandum sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni, salvo rescissione di una Parte Contraente, da notificare per iscritto all'altra Parte, entro sei (6) mesi dalla data di scadenza del periodo di validità in corso. La cessazione di validità del presente Memorandum non pregiudica l'esecuzione degli impegni assunti e dei progetti approvati in data precedente a quella di risoluzione del presente Memorandum.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto al Cairo, il 18 settembre 2005, in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

S.E. Ahmed El Maghraby
Ministro del Turismo

Per il Governo della Repubblica Italiana

Claudio Scajola
Ministro delle Attività Produttive

Memorandum of Understanding
On Cooperation in the field of Tourism
between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Italian Republic

The Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as "the Parties".
Desiring to strengthen the friendly bonds between the two Countries,
Stressing the importance of developing tourist cooperation relations between both Countries,
Taking also into account the relevance accorded to tourism by the European Union, in the framework of Community programs,
And recognizing the importance of tourism for the economic and social development in both Countries.
Have agreed as follows:

Article (1)

The Parties shall exchange tourist information, brochures, promotional materials and statistics, as well as the participation in the tourist fairs, festivals and events held in both Countries.
They shall encourage the cooperation between tourism and travel agents in both Countries to organize tourist programs at preferential rates between both Countries in order to increase tourist traffic between them.
They shall exchange visits by tourist officials and journalists and different media representatives to get acquainted with the new tourist attractions in both Countries.

Article (2)

The Parties shall exchange information and experts in the field of tourist and hotel training in both Countries in addition to benefiting from the Italian experience in the preparation of training programs for tourist professionals and will provide mutual assistance for tourists in case of particular events or accidents.

Article (3)

The Parties shall exchange information and experts in the field of tourist investment and planning at new tourist areas, specially in the Egyptian North Coast, in the interest of investors of both Countries.
They shall exchange tourist investment opportunities, incentives and guarantees offered to investors in the field of tourist investment particularly in the field of establishing and managing yacht marinas in both Countries.

Article (4)

The Parties shall exchange the rules and legislations governing tourist professions including those related to hotels and tourist villages classification, authorities, tourist profession associations as well as quality control systems in the field of tourism and hotelery.

Article (5)

Both Parties shall discuss the possibility of conducting studies and developing proposals for cooperation in the field of tourism, also in the context of European Union and other multilateral donors initiatives.

Article (6)

This Memorandum shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially have communicated to each other that their respective ratification procedures have been completed, and will remain in force for a period of five years, and shall be automatically renewed for similar periods unless denounced, in writing by either of the Parties, six months prior to its expiry date. The termination of this memorandum shall not affect the implementation of the commitments and projects agreed upon during its validity period.

In witness thereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum.

Done in Cairo on September 18th 2005 in two originals in the English language.

For the Government of the Arab Republic of Egypt

H.E. Ahmed El Maghraby
Minister of Tourism

For the Government of the Italian Republic

H.E. Claudio Scajola
Minister of Productive Activities

Bozza
Memorandum di Intesa
sulla Cooperazione in materia di Turismo
tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
e il Governo della Repubblica Italiana

Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto e il Governo della Repubblica Italiana, di seguito definiti le "Parti Contraenti",
Desiderando rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi;
Sottolineando l'importanza di sviluppare la cooperazione turistica tra i due Paesi;
Considerando l'importanza attribuita al settore turistico dall'Unione Europea, nell'ambito dei programmi comunitari;
E riconoscendo l'importanza del turismo per lo sviluppo economico e sociale di entrambi i Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo (1)

Le Parti procedono allo scambio di informazioni turistiche, materiale informativo e promozionale e statistiche; e partecipano ad fiere, festival ed eventi dedicati al turismo, in entrambi i Paesi.
Le Parti Contraenti promuovono la cooperazione tra turismo e agenti di viaggio in entrambi i Paesi, per elaborare programmi turistici a tariffe preferenziali tra i due Paesi, al fine di incrementare il traffico turistico reciproco.
Le Parti organizzano uno scambio di visite tra funzionari per il settore turistico, addetti stampa e rappresentanti dei diversi mezzi di comunicazione di massa, al fine di diffondere le informazioni relative a nuove attrazioni turistiche in entrambi i Paesi.

Articolo (2)

Le Parti procedono allo scambio di informazioni ed esperti nel settore del turismo e della formazione alberghiera in entrambi i Paesi, e beneficiano dell'esperienza italiana nella preparazione di programmi di formazione per professionisti del turismo. Ciascuna Parte Contraente fornisce altresì assistenza ai turisti provenienti dall'altra Parte Contraente, in caso di incidenti o eventi particolari.

Articolo (3)

Le Parti procedono allo scambio di informazioni ed esperti in materia di investimenti nel settore del turismo e pianificazione di nuove aree turistiche, in particolare lungo la costa settentrionale dell'Egitto, nell'interesse degli investitori di entrambi i Paesi.
Le Parti procedono allo scambio di opportunità di investimenti turistici, incentivi e garanzie da offrire agli investitori impegnati nel settore turistico, in particolare per quanto riferito alla creazione e alla gestione di porti turistici in entrambi i Paesi.

Articolo (4)

Le Parti procedono allo scambio delle leggi e delle normative che regolamentano le professioni del turismo, tra cui le disposizioni riferite alla classificazione di alberghi e villaggi turistici, autorità, associazioni di categoria nel settore turistico e sistemi di controllo qualità in materia di turismo e strutture alberghiere.

Articolo (5)

Entrambe le Parti vaglieranno la possibilità di condurre studi e sviluppare proposte di cooperazione nel settore turistico, anche nel contesto dell'Unione Europea ed altre iniziative multilaterali promosse dai donatori.

Articolo (6)

Il presente Memorandum entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, e rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni. In seguito, il presente Memorandum sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni, salvo rescissione di una Parte Contraente, da notificare per iscritto all'altra Parte, entro sei (6) mesi dalla data di scadenza del periodo di validità in corso. La cessazione di validità del presente Memorandum non pregiudica l'esecuzione degli impegni assunti e dei progetti approvati in data precedente a quella di risoluzione del presente Memorandum.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto al Cairo, il 18 settembre 2005, in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

S.E. Ahmed El Maghraby
Ministro del Turismo

Per il Governo della Repubblica Italiana

Claudio Scajola
Ministro delle Attività Produttive

36.

8 luglio 2005, Roma.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria per la reciproca tutela delle informazioni classificate.

(Entrata in vigore: 1º luglio 2006)

Accordo

tra

il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica di Bulgaria

per la reciproca tutela delle

informazioni classificate

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, di seguito chiamate "Parti Contraenti", al fine di garantire la tutela delle informazioni classificate scambiate direttamente o tramite altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici e privati che trattino informazioni classificate poste sotto la giurisdizione dello Stato dell'altra Parte Contraente e inserite nell'ambito di attività che ricadano sotto la responsabilità delle Autorità per la Sicurezza Competenti degli Stati delle Parti Contraenti, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
APPLICABILITA'

1. Il presente Accordo si applica ad ogni genere di attività volta, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, allo scambio di informazioni classificate tra le Parti Contraenti attraverso le Autorità per la Sicurezza Competenti o attraverso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici o privati.

2. Il presente Accordo non ha effetto sugli impegni di ambedue le Parti Contraenti che derivino da altri accordi internazionali e non sarà usato contro gli interessi, la sicurezza e l'integrità territoriale di altri Stati.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

a. **Informazione Classificata** significa:

ogni informazione, indipendentemente dalla sua forma, natura o metodo di trasmissione, costruita o in corso di costruzione, cui sia stata assegnata una classifica di sicurezza e che, in osservanza delle leggi e regolamenti nazionali, deve essere protetta contro compromissione di sicurezza, distruzione o perdita.

b. **Documento Classificato** significa:

ogni genere di documento che contenga una informazione classificata, senza riguardo alla sua forma o caratteristica fisica, con l'inclusione, senza alcuna limitazione, di quella scritta o stampata, di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, schizzi, appunti, carta carbone e nastri inchiostrati, o riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, e suono, voce, registrazioni magnetiche o elettroniche o ottiche o video di qualsiasi forma, ed equipaggiamento portatile, processore automatico dei dati con disco fisso o estraibile.

c. **Materiale Classificato** significa:

qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, ecc., fatto meccanicamente o a mano, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato da una classifica di sicurezza.

d. **Classificazione di Sicurezza** significa:

un marchio attestante il livello di protezione delle informazioni classificate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti delle Parti Contraenti.

Livello di Classificazione di Sicurezza significa:

la classifica, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, che caratterizza l'importanza dell'Informazione Classificata, il livello di restrizione all'accesso a tale informazione e il livello della sua protezione delle Parti Contraenti e anche la classificazione con la quale l'informazione è contrassegnata.

Contraente o Sub-Contraente significa:

una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti e/o che sia una Parte di Contratto Classificato.

Contratto Classificato significa:

un accordo tra Contraenti/Sub-Contraenti che determini diritti ed obblighi reciproci tra di essi, che contenga o preveda l'uso di Informazioni Classificate.

Violazione alla Sicurezza significa:

un atto o una omissione contrari alle leggi e regolamenti nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere Informazioni Classificate.

Compromissione della Sicurezza significa:

il fatto che la conoscenza di Informazioni Classificate sia stata passata, in tutto o in parte, a persone o enti sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o Paesi che non abbiano, sulla base di un accordo tra le Parti Contraenti, autorizzazione a tale accesso, o quando ci sia stato rischio che questo avvenisse.

Abilitazione di Sicurezza Personale significa:

il giudizio positivo, emesso da un'Autorità designata, derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la lealtà e la affidabilità di una persona e ad affermare la conformità con le altre condizioni fissate dalle leggi e regolamenti nazionali.

Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche significa:

il giudizio positivo emesso da un'Autorità designata derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico o privato di detenere e proteggere in modo appropriato Informazioni Classificate e di affermare la conformità con le altre condizioni fissate dalle leggi e regolamenti nazionali.

Necessità di conoscere significa:

il principio secondo il quale l'accesso alle Informazioni Classificate può essere consentito soltanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere in virtù del proprio incarico.

Autorità di Sicurezza Competente significa:

l'Autorità che, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, è responsabile della protezione delle Informazioni Classificate, e che esercita un controllo globale in questo ambito ed è responsabile dell'applicazione del presente Accordo. Tale Autorità è indicata nell'Articolo 7 del presente Accordo.

Parte Terza significa:

una organizzazione internazionale od uno Stato che non sia parte del presente Accordo.

ARTICOLO 3
MISURE DI PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

In conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti Contraenti adottano le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate che siano trasmesse, ricevute, generate o sviluppate in conseguenza di questo Accordo. Le Parti Contraenti garantiscono a tutte le Informazioni Classificate scambiate, ricevute, originate e sviluppate lo stesso grado di protezione di sicurezza di quello fornito alle proprie Informazioni Classificate di equivalente livello di classificazione, come specificato nell'Articolo 4 del presente Accordo.

La Parte Contraente ricevente e le amministrazioni dello Stato, o gli enti pubblici e privati del proprio Stato non usano un livello di classifica inferiore per le Informazioni Classificate ricevute, né declassificheranno tali informazioni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della competente Autorità dello Stato della Parte Contraente originatrice. L'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente originatrice informa l'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente ricevente di qualsiasi cambiamento alle classifiche di sicurezza delle informazioni scambiate

Documenti classificati a livello SEGRETISSIMO/ СТРОГО СЕКРЕТНО devono essere tradotti o copiati solo previa autorizzazione scritta dello Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente che li ha rilasciati.

Le informazioni o il materiale classificato devono essere distrutti in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione integrale o parziale delle informazioni classificate.
Le informazioni o il materiale classificato a livello SEGRETISSIMO / СТРОГО СЕКРЕТНО non devono essere distrutti. Essi devono essere restituiti all'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente che li ha rilasciati

In caso di immediato pericolo, qualora le informazioni classificate non possano più essere protette, le stesse potranno essere distrutte senza la preventiva approvazione dell'Autorità di Sicurezza Competente della Parte che le ha rilasciate.
Tale evento dovrà essere prontamente comunicato all'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente che le ha rilasciate.

L'accesso a siti e strutture in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate, è limitato a coloro che sono provvisti di un'abilitazione di sicurezza personale e che hanno "necessità di conoscere".

Nessuna delle Parti Contraenti può rilasciare informazioni classificate ricevute a Parti Terze senza la previa autorizzazione dell'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente che le ha rilasciate.
Il presente Accordo non può essere utilizzato da alcuna Parte Contraente per ottenere Informazioni Classificate che l'altra Parte Contraente ha ricevuto da una Parte Terza.

Ciascuna Parte Contraente sovrintende all'osservanza delle leggi e regolamenti nazionali degli enti pubblici e/o privati che detengono, sviluppano, producono e/o usano Informazioni Classificate dello Stato dell'altra Parte Contraente, a mezzo di inter alia visite ispettive.

ARTICOLO 4
LIVELLI DI CLASSIFICHE DI SICUREZZA

Le classifiche di sicurezza applicabili alle informazioni scambiate nell'ambito del presente Accordo sono:

a) per la Repubblica Italiana, RISERVATO, RISERVATISSIMO, SEGRETO, SEGRETISSIMO;

b) per la Repubblica di Bulgaria, ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ, ПОВЕРИТЕЛНО, СЕКРЕТНО, СТРОГО СЕКРЕТНО.

Le Parti Contraenti hanno stabilito che l'equivalenza delle rispettive classifiche di sicurezza è la seguente:

per la Repubblica Italiana	per la Repubblica di Bulgaria
SEGRETISSIMO	СТРОГО СЕКРЕТНО
SEGRETO	СЕКРЕТНО
RISERVATISSIMO	ПОВЕРИТЕЛНО
RISERVATO	ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

ARTICOLO 5
ABILITAZIONI DI SICUREZZA

Ciascuna Parte Contraente garantisce che ogni soggetto che, in forza del suo incarico ufficiale o delle sue funzioni, abbia necessità di accedere ad informazioni classificate RISERVATISSIMO/ ПОВЕРИТЕЛНО o di livello superiore sia in possesso di una valida ed appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale, rilasciata dalla Autorità di Sicurezza Competente o da altre autorità appositamente designate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti.

Le indagini personali relative e precedenti il rilascio di un'Abilitazione di Sicurezza Personale, devono stabilire la lealtà e l'affidabilità alle leggi dello Stato della persona interessata ed affermare che i requisiti del candidato corrispondono con le altre condizioni poste dalle leggi e regolamenti nazionali, tali che possono consentire l'accesso ad informazioni classificate senza pericoli per la sicurezza.

Le Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti Contraenti, previa richiesta, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, collaboreranno nelle procedure di indagine relative e precedenti il rilascio delle Abilitazioni Personali di Sicurezza e delle Abilitazioni di Sicurezza di Persone Giuridiche.

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente le Abilitazioni di Sicurezza Personale e di Persone Giuridiche rilasciate in conformità con le rispettive leggi e regolamenti.

Le Autorità di Sicurezza Competenti comunicano l'un l'altra qualsiasi informazione relativa a modifiche nelle Abilitazioni di Sicurezza Personali e di Persona Giuridica, rilasciate a persone o società che svolgono attività conformemente alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 6
RILASCIO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Il rilascio delle Informazioni classificate a Parti Terze può essere effettuato previo consenso scritto dell'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente originatrice, che può imporre ulteriori limitazioni al rilascio.

Ciascuna Parte Contraente assicura che le informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente siano usate esclusivamente per lo scopo per cui tali informazioni sono state rilasciate.

ARTICOLO 7
AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI

1. Le Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti Contraenti sono:

della Repubblica Italiana	В Република България
Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza CESIS - III Reparto U.C.Si.	Държавна комисия по сигурността на информацията
via di Santa Susanna, n. 15	Ул. Ангел Кънчев № 1
00187 ROMA	София 1040
ITALIA	БЪЛГАРИЯ

2. Al fine di rendere possibile il mantenimento degli stessi standards di sicurezza, ciascuna Competente Autorità di Sicurezza fornisce, su richiesta, all'altra Autorità di Sicurezza Competente notizie concernenti la propria organizzazione di sicurezza e le proprie procedure. A tal fine le Autorità di Sicurezza Competenti concordano anche visite congiunte da parte di personale autorizzato in entrambi i Paesi.

3. Le Autorità di Sicurezza Competenti delle Parti Contraenti si consultano vicendevolmente sugli specifici aspetti tecnici concernenti l'applicazione del presente Accordo e possono, di comune accordo, stabilire, di volta in volta, la stipula di protocolli di sicurezza, di specifica natura, supplementari al presente Accordo.

ARTICOLO 8
VISITE

1. Le visite a siti in cui si creano, si sviluppano, si trattano o si custodiscono Informazioni Classificate, o dove sono espletate le attività sotto le disposizioni del presente Accordo, sono consentite ai visitatori dell'altra Parte Contraente, dopo un preventivo permesso scritto da quella Autorità di Sicurezza Competente dello Stato ospitante.

2. Le procedure relative alle visite sono definite e concordate tra le Autorità di Sicurezza Competenti. In generale, la richiesta di visita contiene le seguenti informazioni: cognome e nome del visitatore, luogo e data di nascita, numero di passaporto (o altro documento identificativo), cittadinanza, certificazione di abilitazione di sicurezza, posizione e denominazione dell'organizzazione rappresentata, finalità e data della visita, nome dell'organizzazione e delle strutture da visitare.

3. Ciascuna Parte Contraente garantisce la protezione dei dati personali dei visitatori nell'osservanza delle rispettive leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 9
SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Ciascuna Parte Contraente è responsabile per la protezione delle Informazioni Classificate da parte dei contraenti in accordo con le proprie leggi e regolamenti nazionali. Il Contratto Classificato viene concluso e viene applicato in accordo con le leggi ed i regolamenti nazionali sul cui territorio si sta sviluppando il Contratto Classificato. La Parte Contraente sul cui territorio si sta sviluppando il Contratto Classificato si assume la responsabilità di controllare la protezione delle Informazioni Classificate attinenti al Contratto Classificato in accordo con le proprie leggi e regolamenti nazionali.

2. Su richiesta, l'Autorità di Sicurezza Competente di ciascuna Parte Contraente provvede ad informare che il Contraente proposto sia in possesso di una abilitazione corrispondente al livello di classificazione di sicurezza richiesto e che abbia applicato appropriate misure di sicurezza al fine di assicurare la protezione delle Informazioni Classificate. Se il Contraente proposto non è in possesso di una abilitazione di sicurezza, l'Autorità di Sicurezza Competente può richiedere alla Autorità di Sicurezza Competente dell'altra Parte Contraente:

   a) il rilascio di un'adeguata Abilitazione di Sicurezza complessiva ai Contraenti o possibili Contraenti a condizione che essi corrispondano alle disposizioni previste per detto rilascio;
   b) il rilascio di un'adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale a tutto il personale che in ragione del suo impiego debba avere accesso ad informazioni classificate a condizione che essi corrispondano alle disposizioni previste per detto rilascio.

3. Un annesso di sicurezza è parte integrante di ogni Contratto Classificato e Sub-Contratto. In tale annesso dovrà essere specificato quale informazione classificata può essere rilasciata al contraente o generata come risultato dell'applicazione del contratto e quale livello di classifica di sicurezza corrispondente sia stato assegnato a questa informazione, come pure quali misure minime di sicurezza saranno applicate per la protezione delle Informazioni Classificate.

4. Il Contratto Classificato implementa gli standard minimi e le misure di sicurezza per la protezione delle Informazioni Classificate, in accordo con le leggi ed i regolamenti nazionali delle Parti Contraenti e con le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 10
TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le Informazioni Classificate vengono normalmente trasmesse attraverso canali diplomatici, militari ed altri servizi di corriere approvati dalle Autorità di Sicurezza Competenti. L'Autorità di Sicurezza Competente ricevente deve confermare l'avvenuta ricezione delle Informazioni Classificate.

2. Lo scambio di informazioni e di materiali classificati di grandi dimensioni dovrà essere concordemente stabilito ed approvato, caso per caso, dall'Autorità di Sicurezza Competente in relazione ai mezzi di trasporto, percorsi e misure di sicurezza.

3. Altri mezzi di trasmissione o di scambio di informazioni classificate approvati, a mezzo di tecnologie, possono essere usati se concordati tra le Autorità di Sicurezza Competenti.

ARTICOLO 11
VIOLAZIONI ALLA SICUREZZA

1. In caso di violazioni alla sicurezza, l'Autorità di Sicurezza Competente dello Stato, in cui la violazione si è verificata, informa, appena possibile, l'Autorità di Sicurezza Competente dello Stato dell'altra Parte Contraente e, in conformità con le leggi e regolamenti nazionali, assicura un'appropriata attività d'indagine su tale evento. Le autorità dello Stato dell'altra Parte Contraente, ove richiesto, collaborano all'indagine.

2. Nel caso in cui la violazione avvenga in un Paese Terzo, l'Autorità di Sicurezza Competente della Parte Contraente che ha inviato l'Informazione Classificata prende i provvedimenti di cui al paragrafo 1, ove possibile.

3. In ogni caso, l'altra Parte Contraente deve essere informata sui risultati dell'indagine e ricevere il rapporto finale sulle ragioni dell'evento e sulla valutazione del danno.

ARTICOLO 12
CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo verranno risolte attraverso la consultazione tra le Competenti Autorità di Sicurezza delle Parti Contraenti ovvero tra rappresentanti designati delle Parti Contraenti.

2. In pendenza delle consultazioni per la soluzione delle controversie, le Parti Contraenti continueranno a rispettare gli obblighi di sicurezza derivanti dal presente Accordo.

ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. L'applicazione del presente Accordo non comporta di norma alcuna spesa. Le eventuali circostanze di spese sostenute da una Parte Contraente sono imposte all'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste, attraverso canali diplomatici.

   Il presente Accordo potrà essere denunciato, in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

   Nonostante la cessazione del presente Accordo, tutte le Informazioni Classificate rilasciate in base dello stesso continueranno ad essere protette secondo quanto stabilito.

2. Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per scambio di Note per via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'accordo per la sua entrata in vigore.

3. Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà prontamente all'altra Parte Contraente qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbe incidere sulla protezione delle Informazioni Classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le Parti Contraenti si consulteranno per esaminare la possibilità di modificare il presente Accordo. Al tempo stesso, le informazioni classificate continueranno ad essere protette come previsto, salvo che diversamente stabilito per iscritto dalla Parte Contraente che le ha rilasciate.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in data 8 luglio 2005 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Prefetto Emilio del Mese
Autorità Nazionale per la Sicurezza

Per il Governo
della Repubblica di Bulgaria

Tsveta Markova
Capo della Commissione di Stato
per la Sicurezza delle Informazioni

37.

15 luglio 2005, Maputo.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione di una iniziativa denominata «Rete di Governo elettronica GovNet - Fase di estensione».

(Entrata in vigore: 29 giugno 2006)

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

PER L'ESECUZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA"RETE DI GOVERNO ELETTRONICA

GOVNET – FASE DI ESTENSIONE"

Il Governo della Repubblica Italiana (GRI) ed il Governo della Repubblica del Mozambico (GRM), di seguito denominati "le Parti",

VISTO l'Accordo Quadro di Cooperazione firmato tra le Parti in data 11 Ottobre 1996;

CONSIDERATO che le Parti hanno congiuntamente concordato di realizzare un progetto destinato a estendere la rete di governo elettronica "GovNet" con il supporto della Struttura di Missione appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Governo Italiano);

TENUTO CONTO che tale nuova iniziativa intende assicurare continuità alla fase pilota finanziata dal Governo della Repubblica Italiana e dalla Development Gateway Foundation nell'ambito dell'iniziativa "Rete di Governo Elettronica GovNet – Fase Pilota" realizzata dall'Unità Tecnica di Implementazione della Politica Informatica (UTICT) della Commissione per la Politica Informatica (CPInfo);

Concordano quanto segue:

Articolo 1
DEFINIZIONI

Nel presente Accordo sono impiegati i termini con il seguente significato:

Progetto	Rete di Governo Elettronica GovNet – Fase di Estensione (*GovNet - Estensione*);
MAE-DGCS	Il Ministero degli Affari Esteri Italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo;
MF	Il Ministero delle Finanze della Repubblica del Mozambico;
MINEC	Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione della Repubblica del Mozambico;
CPInfo	La Commissione per la Politica Informatica
UTICT	L'Unità Tecnica di Implementazione della Politica Informatica;
BM	Il Banco del Mozambico.

Articolo 2
OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il Progetto ha l'obiettivo di estendere la rete elettronica di governo alle seguenti istituzioni: Presidenza della Repubblica, Procura Generale della Repubblica, Tribunale Supremo, Parlamento, 16 Ministeri e 11 Governi Provinciali così come specificato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente Accordo (Allegato 1). In tale ambito sono previste le seguenti azioni:
   - Assistenza tecnica,
   - Formazione;
   - Acquisto attrezzatura;
   - Definizione di un contratto unico a livello governativo con uno dei principali fornitori di connettività presenti nel paese;
   - Realizzazione di un portale del governo.
2. L'Accordo è finalizzato a stabilire le condizioni di finanziamento per la realizzazione del Progetto "Rete di Governo Elettronica GovNet – Fase di Estensione" e a determinare le regole e le modalità d'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal MAE-DGCS al MINEC, per un importo totale a dono di Euro 1.400.000.

Articolo 3
MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI UTILIZZO DEI FONDI

1. Il finanziamento sarà depositato, secondo le modalità descritte al successivo comma 3 di questo stesso articolo, in un conto speciale aperto presso il BM a nome del Governo del Mozambico e denominato "Rete di Governo Elettronica GovNet – Fase di Estensione" successivamente alla notifica da parte mozambicana dell'apertura del conto corrente e del relativo numero.
2. Il conto verrà movimentato dalla CPInfo attraverso la UTICT per il finanziamento delle attività previste nell'Allegato Tecnico al presente Accordo (Allegato 1) sulla base dei Piani Operativi elaborati dalle istituzioni beneficiarie ed approvati dal Comitato di Gestione di cui al successivo Articolo 5 comma 3.
3. L'importo del finanziamento sarà versato dal MAE-DGCS con le seguenti modalità:
   a) Una prima tranche pari al 40% dell'ammontare complessivo a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo;
   b) Una seconda tranche pari al 40% dell'ammontare complessivo del finanziamento sarà erogata su presentazione da parte della CPInfo, e conseguente approvazione da parte del MAE-DGCS, dei seguenti documenti:

      b1) una relazione sulle spese effettuate e sugli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con contenuti e procedure del presente Accordo, corrispondenti al valore di almeno il 70% della somma versata con la prima tranche;
      b2) una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate;
      b3) un estratto conto relativo al conto speciale di cui al precedente comma 2;
      b4) una relazione di auditing di cui al successivo comma 6;

   c) Il rimanente 20% dell'importo totale del finanziamento verrà erogato su presentazione da parte della CPInfo, e conseguente approvazione da parte del MAE-DGCS, dei seguenti documenti:

      c1) una relazione sulle spese effettuate e sugli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con contenuti e procedure del presente Accordo, concernente l'utilizzazione del saldo della prima tranche e di almeno il 70% della seconda tranche;
      c2) di una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate;
      c3) un estratto conto relativo al conto speciale di cui al precedente comma 2;
      c4) una relazione di auditing di cui al successivo comma 6;
4. Sarà cura dell'UTICT mantenere la contabilità, i diversi rapporti finanziari ed il bilancio finale, nonché garantire l'adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente ai singoli processi di gara e di tutte le fatture comprovanti le singole spese e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione ed eventuali controlli da parte del MAE.
   L'UTICT presenterà con cadenza bimensile alla Parte Italiana le relazioni che contengono tutte le informazioni utili sulla programmazione delle spese e sulle attività realizzate.

5. Le relazioni sulle spese effettuate, presentate dalla CPInfo, dovranno essere accompagnate da un Rapporto finanziario emesso da una Società di Auditing che certificherà la regolarità delle spese e delle attività di "procurement". Le spese saranno effettuate secondo il regolamento di acquisto di beni e richiesta di servizi degli organi dello Stato mozambicano e delle istituzioni subordinate.

   Il reclutamento degli esperti internazionali e nazionali avverrà attraverso specifici bandi di concorso.

6. La Società di Auditing verrà selezionata tramite procedura concorsuale destinata ad identificare la società con la migliore esperienza in attività analoghe tra quelle che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI). I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti congiuntamente dalla DGCS e dall'UTICT, elaborati sulla scorta di quanto definito nell'Allegato Tecnico, e prevederanno anche il controllo periodico complessivo delle attività di "procurement" effettuate dall'UTICT. Gli esiti della selezione saranno trasmessi al MAE-DGCS per acquisizione di un "nulla osta" preventivo all'affidamento. Sarà cura dell'UTICT garantire l'adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente i singoli processi di "procurement", e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione.

7. Eventuali interessi maturati dovranno essere rendicontati e potranno essere usati per finanziare le attività del Progetto previo consenso delle Parti.

8. Qualora non venissero rispettate le previste procedure i relativi fondi verranno cancellati dal programma con applicazione delle modalità dell'articolo 11 comma 2.

9. Al termine delle attività, sarà presentato dalla CPInfo un rendiconto finale dell'utilizzazione delle somme erogate, accompagnato dal rapporto finale della società di auditing e dalla relazione tecnica finale citata al successivo Articolo 7. Le somme non rendicontate dovranno essere restituite al MAE-DGCS.

Articolo 4
OBBLIGHI DEL GRM

1. Il Governo della Repubblica del Mozambico comunicherà alla Ambasciata d'Italia a Maputo, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, le coordinate bancarie del conto corrente speciale aperto presso il BM.

2. Il Governo della Repubblica del Mozambico presenterà alla Ambasciata d'Italia a Maputo le Relazioni necessarie all'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente Articolo 3 comma 3 e la Relazione Tecnica finale di cui al successivo Articolo 7.

3. Il MINEC è garante della realizzazione del Programma conformemente al presente Accordo. La CPInfo e l'UTICT eseguiranno le attività conformemente al presente Accordo.

4. L'UTICT dovrà elaborare i Piani Operativi (PO) conformemente ai bisogni ed agli obiettivi del Programma e sottoporli per approvazione al Comitato di Gestione.

Articolo 5
MODALITÀ DI GESTIONE

1. Sarà responsabilità della CPInfo l'iscrizione del progetto in bilancio presso il MF nell'anno di inizio del Progetto stesso.

2. Il progetto si svilupperà sulla base di Piani Operativi (PO) e di Bilanci preventivi annuali, suddivisi per semestri, elaborati dall'UTICT e strutturati in accordo con quanto stabilito dall'Allegato Tecnico.

3. Per la gestione del Progetto sarà costituito un Comitato di Gestione, composto dal Direttore e dal Consigliere Tecnico Principale dell'UTICT e da un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia a Maputo e da un esperto nominato dalla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (già citata nelle premesse del presente Accordo). Il Comitato di Gestione assicurerà l'approvazione dei PO e del bilancio preventivo e indicherà le soluzioni agli eventuali problemi verificatisi nel corso dell'esecuzione del programma, indirizzerà le scelte progettuali in funzione delle priorità e delle necessità del momento.

4. Riallocazioni ed aggiustamenti tra le voci di spesa di cui al paragrafo 6 - Risorse e Stima dei Costi dell'Allegato Tecnico (fino a un massimo del 20% del valore di ogni singola voce) potranno essere effettuate in sede di elaborazione dei Piani Operativi.
5. Variazioni, in aumento o diminuzione, tra le voci di spesa componenti del progetto, oltre un massimo del 20% per singola voce, potranno essere apportate previa elaborazione da parte della CPInfo di una motivata proposta ed acquisizione del relativo "nulla osta" tecnico del MAE-DGCS.
6. Su richiesta della Parte Italiana, la CPInfo metterà a disposizione tutta la documentazione relativa al progetto.
7. Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento al testo dell'allegato tecnico.

Articolo 6
POTERI ED OBBLIGHI DEL MAE-DGCS

1. Compete al MAE-DGCS procedere alla supervisione, controllo e verifica dell'esecuzione del Progetto. Esso verificherà in particolare se le attività svolte e le risorse impiegate siano commisurate ed idonee al perseguimento degli obiettivi del Progetto ed in linea con i tempi di realizzazione previsti. Per lo svolgimento dei suddetti compiti, il MAE-DGCS, ai sensi dell'Articolo 2, comma 2.2 dell'Accordo Quadro di Cooperazione firmato in data 11 Ottobre 1996, potrà avvalersi della succitata Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominata "e-Government per lo Sviluppo".
2. Il MAE-DGCS si impegna ad erogare l'importo totale del finanziamento secondo le modalità previste all'Articolo 3.

Articolo 7
RELAZIONE TECNICA FINALE

1. Al termine delle attività e comunque non oltre la scadenza dell'Accordo di cui al successivo Articolo 14 comma 2, il Governo della Repubblica del Mozambico si impegna a presentare alla Parte Italiana una relazione tecnica finale delle attività realizzate con il finanziamento italiano, evidenziando:
   1.1) descrizione e durata delle attività;
   1.2) risultati ottenuti rispetto a quelli previsti;

Articolo 8
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie sull'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 9
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Il MAE-DGCS sarà ritenuto estraneo a qualsiasi eventuale controversia, derivante dall'esecuzione di uno o più dei contratti, che dovesse insorgere con gli enti realizzatori.
2. Il Governo della Repubblica del Mozambico garantisce che le stesse controversie saranno definite direttamente dalla CPInfo e gli eventuali maggiori oneri che ne dovessero derivare saranno a carico del Governo della Repubblica del Mozambico.

Articolo 10
CAUSE IMPEDITIVE DI FORZA MAGGIORE

1. In caso di conflitto armato, calamità naturali o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Progetto e che costituiscano cause di pericolo per l'incolumità e la sicurezza del personale espatriato e locale impegnato nella sua realizzazione, si procederà come segue:
   a) Nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Progetto sia inferiore a sei mesi, sarà sospesa l'erogazione dei fondi per lo svolgimento delle attività previste. La riattivazione nell'erogazione dei fondi da parte del MAE-DGCS avverrà alla cessazione dell'impedimento;
   b) Nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Progetto sia superiore a sei mesi ed inferiore a diciotto mesi, il Progetto verrà sospeso. Cessate le cause impeditive al normale svolgimento delle attività, la CPInfo presenterà un nuovo piano di attività alle Parti. Una volta approvato, il Progetto riprenderà secondo il nuovo piano.
   c) Nel caso che l'impedimento continui per un periodo superiore a ventiquattro mesi, le Parti si concerteranno sull'eventualità di sospendere l'esecuzione del Progetto.
2. Le attività in corso di realizzazione in luoghi non colpiti dalle cause impeditive di cui al presente articolo, verranno proseguite fino al loro integrale completamento.

Articolo 11
PREVENZIONE DELL'USO ILLECITO DEI FONDI

1. Il Governo della Repubblica del Mozambico assicurerà che i fondi vengano utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per assicurare una efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi.
2. Qualora risulti che i fondi siano stati impiegati difformemente dalle modalità e dalle finalità previste dal presente Accordo, il Governo della Repubblica del Mozambico si impegna a ricollocare, nel conto speciale, la parte dei fondi impropriamente utilizzata.

Articolo 12
SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MAE-DGCS

Il MAE-DGCS si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:

1.1) per grave inadempienza da parte del Governo della Repubblica del Mozambico;

1.2) Per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Progetto come previsto all'Articolo 10.

Costituiscono gravi inadempienze:

2.1) Il mancato inizio delle attività di progetto entro otto mesi dall'erogazione della prima tranche di cui all'Articolo 3 comma 3;

2.2) L'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento italiano, in grado di compromettere lo svolgimento delle attività previste;

2.3) Utilizzazione del finanziamento italiano per attività diverse da quelle stabilite dal Progetto;

2.4) L'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento italiano, certificate dall'auditing di cui all'Articolo 3 comma 6.

La sospensione del finanziamento verrà notificata per iscritto al MINEC invitandolo a provvedere a rimuovere la causa dell'inadempienza entro un termine massimo di sessanta giorni dall'avvenuta notifica.

Articolo 13
EMENDAMENTI E DENUNCIA

1. Le Parti potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Accordo ed al rispettivo Allegato Tecnico attraverso i consueti canali diplomatici..
2. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte contraente. La denuncia sarà comunicata all'altra Parte per mezzo di Nota Verbale, ove verranno illustrati i motivi che conducono a ritenere impossibile la realizzazione del Progetto, e saranno attivate le appropriate procedure di consultazione di cui al precedente Articolo 12.
3. La denuncia non impedirà l'andamento delle attività in corso di esecuzione, salvo accordo diverso fra le Parti.

Articolo 14
ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Il presente Accordo avrà validità di trentadue mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Qualora le attività del Progetto non fossero state completate nell'arco dei primi trenta mesi, le Parti potranno concordare per via diplomatica una estensione dei limiti di validità del presente Accordo per un ulteriore periodo di dodici mesi, limitatamente all'utilizzazione dei fondi residui.

Articolo 15
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto omesso nel presente Accordo, si applicheranno le disposizioni presenti nell'Accordo Quadro di Cooperazione, firmato l'11 Ottobre 1996.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 15 di Luglio 2005 in due originali, nelle lingue portoghese ed italiana, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
L'Ambasciatore d'Italia

Guido Larcher

Per il Governo della Repubblica del Mozambico
Il Ministro della Scienza e Tecnologia

Prof. Dottor Ing. Venâncio Massingue

ALLEGATO TECNICO

Relativo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione dell' iniziativa

"Rete di Governo Elettronica GovNet"

1. PREMESSA

Il presente progetto rappresenta una estensione di quello avviato all'inizio del 2004, attraverso il trust fund italiano versato alla Gateway Foundation della Banca Mondiale che sta completando in Mozambico la messa in rete di sei ministeri (Amministrazione statale, Piano e Finanze, Trasporti e Comunicazione, Sanità, Educazione Insegnamento Superiore di Scienze e Tecnologia) e di cinque istituzioni (UTICT –Unità Tecnica per la Implementazione della Politica in materia di ICT, il Gabinetto del Primo Ministro, la DINAGECA –Direzione Nazionale di Geografia e del Catasto, il Tribunale Amministrativo, l'UTRESP –Unità Tecnica per la Riforma del Settore Pubblico).

Questa iniziativa, pertanto, intende proseguire le attività in corso di realizzazione e cioè estendere la costituenda rete di governo alle amministrazioni centrali e periferiche consentendo la condivisione di dati e documenti in formato elettronico (leggi, normative, circolari, ecc.) e. l'accesso a servizi specificamente realizzati per la pubblica amministrazione: collegamento ad Internet, costituzione della rete Intranet, e.mail, creazione di un portale, FTP, CRD, ecc.

2. OBIETTIVO GENERALE E SPECIFICO

L'obiettivo generale dell'intervento è quello di contribuire al miglioramento dell'organizzazione e dell'efficienza della P.A. mozambicana.

L'obiettivo specifico è di automatizzare la comunicazione all'interno delle istituzioni della P.A. creando una rete di governo (che collegherà tra loro le principali amministrazioni centrali e periferiche) che sia affidabile e sicura e garantisca un rapido, efficiente ed effettivo scambio di informazioni nonché l'accesso e la condivisione di dati e servizi appositamente realizzati.

3. RISULTATI ATTESI E INDICATORI

- Collegamento in rete di tutti gli uffici, ministeri e governi provinciali elencati nel successivo paragrafo 4;
- Sostituzione degli attuali sistemi di telefonia ed Internet con un contratto unico a livello centrale per utilizzazione di linee dedicate;
- Definizione unica degli indirizzi e.mail con dominio di secondo livello (ministero.mz);
- Creazione di un portale di governo;
- Identificazione di una persona responsabile del nuovo sistema all'interno di ogni ministero;
- Utilizzatori e formatori formati.

Al termine del progetto saranno funzionanti il portale del governo, la rete Intranet della P.A., l'FTP (File Transfer Protocol), il Common Repository data (base comune di dati) sarà inoltre garantito l'accesso ad Internet ed il funzionamento della posta elettronica.

I seguenti indicatori saranno considerati:

- Numero dei ministeri collegati;
- Numero delle province servite;
- Numero delle connessioni attivate;
- Numero di utilizzatori autorizzati all'accesso ai servizi di Internet;
- Numero di accessi al Portale Intranet;
- Numero di utilizzatori che possiedono e usano una e.mail;
- Numero di e.mail scambiati (media giornaliera).

4. ATTIVITÀ PREVISTE

La rete di governo sarà estesa ai ministeri e uffici sotto elencati:

1. Presidenza della Repubblica;
2. Procura Generale della Repubblica;

3. Tribunale Supremo;
4. Parlamento (Assemblea della Repubblica);
5. Ministero degli Esteri;
6. Ministero degli Interni;
7. Ministero della Giustizia;
8. Ministero della Difesa
9. Ministero del Lavoro;
10. Ministero dell'Industria e Commercio;
11. Ministero delle Risorse Minerarie;
12. Ministero dell'Agricoltura;
13. Ministero della Pesca;
14. Ministero per il Coordinamento dell'Azione Ambientale;
15. Ministero per il Coordinamento dell'Azione Sociale per la Donna;
16. Ministero delle Opere Pubbliche e Abitazione;
17. Ministero degli Affari per gli ex-combattenti;
18. Ministero della Educazione e Cultura;
19. Ministero della Gioventù e Sport;
20. Ministero del Turismo.

Saranno inoltre collegati i Governi Provinciali delle 11 Province:

1. Cabo Delgado;
2. Nassa;
3. Nampula;
4. Zambezia;
5. Tete;
6. Sofala;
7. Manica;
8. Inhambane;
9. Gaza;
10. Maputo;
11. Città di Maputo.

A tal fine sono previste le seguenti attività:

- Assistenza tecnica da parte di esperti internazionali e nazionali per la configurazione di una rete telematica a livello nazionale (Common Repository data base, FTP - File Transfer Protocol (servizio per trasferimento files) - intranet, collegamento ad Internet, posta elettronica, ecc) e per lo sviluppo di relative applicazioni (portale, ecc.);
- Formazione specifica (rivolta sia agli utenti che ai formatori);
- Acquisto attrezzature informatiche da distribuire alle varie amministrazioni, centrali e provinciali;
- Definizione di un contratto unico a livello governativo con uno dei principali fornitori di connettività (TDM o SATCOM).

5. REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

5.1 Metodologie D'intervento

L'intervento verrà realizzato essenzialmente attraverso attività di assistenza tecnica e formazione per hardware, software e connettività e sarà fornita attrezzatura e strumentazione informatica, proseguendo le attività in corso di esecuzione con il progetto GovNet della Gateway Foundation.

5.2 Modalità di Esecuzione e Responsabilità

Per la realizzazione di questa iniziativa si intende applicare l'art. 15 del Regolamento di Esecuzione della Legge 49/87 che prevede il finanziamento diretto al Governo mozambicano. Tale scelta deriva dall'indirizzo, assunto ormai da tutti i donatori, di lasciare la responsabilità della gestione dei fondi alle strutture locali mozambicane e di limitare –laddove possibile- il proprio intervento da un lato al controllo contabile e dall'altro alla verifica dei risultati. Pur non disponendo di dati precisi sul volume dei fondi concessi attraverso il "budget support", è da ritenere che oltre il 50% dei fondi resi disponibili dai donatori in Mozambico segua questo approccio, che ha anche il merito di rafforzare le capacità interne di gestione.

Il finanziamento al Governo sarà reso disponibile successivamente alla stipula di un accordo che regolerà i meccanismi dei trasferimenti dei fondi, la loro rendicontazione e le modalità con le quali il programma sarà realizzato. Lo schema prevede che, per quanto riguarda la parte mozambicana, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione sia garante della realizzazione della iniziativa e che il conto corrente nel quale saranno versati i fondi italiani sia movimentato dalla CNPInfo (Commissione Nazionale per la Politica Informatica) che insieme all'UTICT (Unità Tecnica della Commissione Nazionale per la Politica Informatica), sarà responsabile della gestione tecnica e amministrativa provvedendo alle attività di assistenza tecnica, formazione e acquisto delle attrezzature.

Sarà cura dell'UTICT mantenere la contabilità, i diversi rapporti finanziari ed il bilancio finale nonché elaborare i Piani Operativi.

L'UTICT provvederà inoltre a nominare un proprio funzionario che avrà il compito di operare come controparte responsabile del programma e dei rapporti con l'ente finanziatore.

Il Protocollo di Accordo regola i meccanismi delle erogazioni, che saranno effettuate in tranche basate sull'andamento delle spese, con un meccanismo che eviti le soluzioni di continuità (avvio delle procedure di erogazione della tranche successiva allorché sarà stato rendicontato almeno il 70% della tranche precedente. Il 30% di fondi dovrebbe garantire la continuazione delle attività progettuali nelle more del completamento delle procedure necessarie a rendere disponibili i fondi della successiva tranche). La rendicontazione verrà effettuata dal beneficiario secondo le procedure contabili esistenti nel paese ed accompagnata da un rapporto finanziario predisposto da una Società di auditing che certificherà la regolarità delle spese sostenute e delle attività di "procurement".

Il Protocollo regola inoltre le modalità di utilizzazione dei fondi per la realizzazione del progetto, la gestione delle attività e delle eventuali controversie, le cause di forza maggiore che possono ritardare o impedire la corretta esecuzione delle attività e le responsabilità di ciascun contraente.

6. RISORSE E STIMA DEI COSTI

Il finanziamento della presente iniziativa è così ripartito:

	Componente	Costo Unitario €	Mesi / Quantità	Costo totale €
A	**Personale**			
1.	**Personale internazionale**			
1.1	Consulente internazionale su e-Government per lo sviluppo	13.000	4	52.000
1.2	Ingegnere di sistemi	13.000	2	26.000
1.3	Specialista di rete	13.000	2	26.000
1.4	Specialista per creazione portali	13.000	2	26.000
	Totale parziale		**10**	**130.000**
2.	**Personale di supporto amministrativo**			
2.1	Assistente amministrativo 1	1.500	24	36.000
2.2	Supporto staff	800	24	19.200
	Totale parziale		**48**	**55.200**
3.	**Viaggi del personale di progetto (interno al paese)**			
3.1	Viaggi	2.000	10	20.000
	Totale parziale			**20.000**
4.	**Viaggi personale internazionale (da e per Mozambico)**			
4.1	Viaggi	2.700	12	32.400
	Totale parziale			**32.400**
5.	**Consulenti nazionali**			
5.1	Coordinatore progetto	3.000	24	72.000
	Consulente di Gov-Net	3.000	24	72.000
	Consulente IT 1	2.500	36	90.000
	Consulente e-Government	2.000	30	60.000
	Consulente portale	3.000	24	72.000
	Totale parziale		**138**	**366.000**
	Totale componente A			**603.600,00**

	Componente	**Costo Unitario €**	**Mesi / Quantità**	**Costo totale €**
B	**Seminari**			
1.1	Workshop e-Government	5.000	1	5.000
	Workshop formulazione progetti Monitoring&Evaluation	5.000	1	5.000
	Workshop servizi Gov-Net	5.000	2	10.000
	Riunioni su ICT e gruppo consultivo su Gov-Net	1.000	4	4.000
	Conferenza su risultati finali	5.000	1	5.000
	Totale parziale	**21.000**		**29.000**
	Totale componente B			**29.000**
C	**Attrezzature**			
1.	**Attrezzature informatiche**			
1.1	computers desk top e lap top	2.000	8	16.000
1.2	servers	8.500	7	59.500
1.3	Pix Firewell	11.000	1	11.000
1.4	Router centrale	22.200	1	22.200
1.5	Routers periferici	4.000	25	100.000
1.6	switches	1.658	25	41.700
1.7	Racks	17.200	10	172.000
	Totale parziale			**422.400**
2.	**Software**			**25.000**
	Totale parziale			**25.000**
	Totale componente C			**447.400**
D	**Varie**			
1.1	Rapporti	2.000	4	8.000
1.2	Contratto linee di comunicazione + Servizi ISP	13.000	24	312.000
	Totale parziale	**15.000**	**28**	**320.000**
	Totale componente D			**320.000**
	TOTALE GENERALE			**1.400.000**

7. PIANI OPERATIVI, RAPPORTI DI ATTIVITA' E FINANZIARI

La documentazione tecnico finanziaria del Progetto è costituita dai Piani Operativi, dalle Relazioni sulle spese effettuate e sugli impegni assunti (art. 3 comma 3 b1 e c1 dell'Accordo), dalle Relazioni Tecniche descrittive delle attività realizzate (art. 3 comma 3 b2 e c2 dell'Accordo) da una Relazione tecnica finale (art. 7 dell'Accordo) e da un Rendiconto finale sulle somme utilizzate.

I contenuti dei Rapporti sopra indicati sono specificati nei paragrafi seguenti.

Piani Operativi: costituiscono i documenti tecnici-finanziari necessari a pianificare, a seguito dell'erogazione di ciascuna tranche, l'impiego delle risorse finanziarie, in tal modo rese disponibili, attraverso la descrizione dettagliata dei risultati (obiettivi intermedi) da conseguire, delle attività da svolgere e della tempistica relativa. Le spese preventivate saranno raggruppate per componente progettuale e per tipologia di impiego (Personale internazionale, Personale nazionale, Attrezzature, Seminari e Conferenze, etc., cfr. paragrafo precedente). I Piani Operativi saranno elaborati dall'UTICT entro 60 giorni dal trasferimento di ciascuna delle tre tranche finanziarie da parte del Governo italiano.

Le Relazioni sulle spese effettuate e sugli impegni assunti: saranno predisposte dall'UTICT al fine di rendicontare l'impiego delle risorse relative a ciascuna delle tre tranche finanziarie. Si seguirà uno schema analogo ai piani operativi, indicando i costi sostenuti (o gli impegni assunti) raggruppati per voci di spesa e comparati con quanto preventivato all'interno dei Piani Operativi.

Le Relazioni tecniche descrittive delle attività realizzate: dovranno essere predisposte dall'UTICT e verranno presentate contestualmente alle Relazioni indicate al punto precedente.

Le informazioni in esse contenute riguarderanno essenzialmente:

- Le attività realizzate a fronte delle attività programmate;
- I risultati ottenuti a fronte dei risultati attesi;
- I tempi effettivi a fronte dei tempi previsti.

La Relazione Tecnica Finale: è il documento di sintesi prodotto a conclusione del progetto (Art. 7 dell'Accordo). In tale documento si descrivono l'obiettivo specifico e i risultati effettivamente conseguiti, si analizzano gli indicatori di processo e di risultato, si illustrano e si giustificano gli eventuali scostamenti tra quanto originariamente previsto e quanto effettivamente realizzato, si evidenziano i tempi di esecuzione e si forniscono tutti gli elementi necessari a valutare il programma.

Il Rendiconto Finale sulle somme utilizzate: è il documento finale che riporta, per ogni singola voce di spesa, i costi sostenuti a fronte di quelli inizialmente stimati, e le variazioni eventualmente apportate (art. 3 comma 9).

8. LA SOCIETA' DI AUDITING

Ai fini del controllo e della revisione finanziaria, il Progetto si avvarrà dei servizi di una Società di revisione finanziaria che verrà selezionata, tramite procedura concorsuale destinata a identificare la Società con la migliore esperienza in attività analoghe tra quelle che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI). I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti congiuntamente dalla DGCS e dalla UTICT.

La documentazione che dovrà essere prodotta include due relazioni di accompagnamento alle relazioni tecniche e a quelle sulle spese effettuate necessarie ad avere il pagamento delle tranches successive alla prima e una relazione finale.

Le relazioni di accompagnamento dovranno includere le seguenti informazioni:

- corrispondenza delle spese riportate nei vari Rapporti;
- concordanza mensile tra il movimento registrato nei conti bancari del Progetto ed il valore complessivo delle spese;
- valutazione della misura in cui i fondi resi disponibili siano stati debitamente contabilizzati in accordo con le esigenze definite nei rispettivi accordi di finanziamento.
- accertamento che i beni ed i servizi siano stati acquistati nell'ambito del Progetto sulla base di una adeguata ricerca di mercato ed in accordo alle regole di *procurement* stabilite.

La relazione finale è volta ad accertare:

- Che il finanziamento italiano sia stato utilizzato in accordo alle condizioni stabilite dall'Accordo Intergovernativo, nel rispetto dei criteri di economia ed efficienza e solamente ai fini per i quali i fondi sono stati previsti;
- Che i beni ed i servizi siano stati acquistati nell'ambito del Progetto sulla base di una adeguata ricerca di mercato ed in accordo alle regole di *procurement* stabilite;
- Che tutti i documenti di spesa, registri e conti bancari siano stati adeguatamente tenuti e costituiscano una base certa ed inequivocabile per la preparazione dei rapporti finanziari presentati nell'ambito del Progetto;
- Che la Rendicontazione periodica sia stata preparata in conformità alle Norme Internazionali, emanate dal Comitato Internazionale per le Norme, e riflettendo un'immagine veritiera e ragionevole della situazione finanziaria del Progetto e della documentazione di spesa;
- Che i movimenti dei conti bancari di Progetto concordino con i valori di tutte le spese indicate.

9. MODIFICHE AL PRESENTE ALLEGATO TECNICO

Qualsiasi modifica o variazione al presente Allegato Tecnico verrà effettuato seguendo la stessa procedura stabilita per le modifiche relative al Protocollo di Accordo Intergovernativo in esso prescritte.

Nel caso in cui il Governo Italiano approvi la concessione di risorse finanziarie aggiuntive a quelle stabilite per il Progetto attraverso una modifica dell'Accordo Intergovernativo, anche il presente Allegato Tecnico verrà modificato di conseguenza ove necessario.

38.

28 novembre 2005, Il Cairo.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto di cooperazione in materia di flussi migratori bilaterali per motivi di lavoro, con Protocollo esecutivo.

(Entrata in vigore: 1º agosto 2006)

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI FLUSSI MIGRATORI BILATERALI PER MOTIVI DI LAVORO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, denominati qui di seguito "Parti contraenti",

Determinati a rafforzare la cooperazione bilaterale esistente allo scopo di promuovere una efficiente gestione dei flussi migratori e prevenire la migrazione illegale,

Nel contesto degli interessi comuni dei Paesi delle due sponde del bacino del Mediterraneo,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "Parti Contraenti" si intende il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.
2. Per "Autorità Competenti" si intende il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Governo della Repubblica Italiana, e il Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.
3. Per "lavoratore migrante" si intende un cittadino di una delle Parti Contraenti che svolge o svolgerà attività subordinata, compresa quella stagionale e non stagionale, nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2

Le Parti Contraenti collaboreranno nel campo della regolazione dei flussi di lavoratori migranti e faciliteranno, per il tramite degli organismi competenti, l'accesso dei cittadini di una Parte Contraente al mercato del lavoro dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei lavoratori migranti, in conformità alle disposizioni del Protocollo esecutivo di questo Accordo. Le Parti Contraenti incoraggeranno la formazione dei lavoratori che vogliono emigrare in una delle Parti contraenti allo scopo di fornire personale qualificato che soddisfi i requisiti e i bisogni del mercato del lavoro e in conformità con la normativa rilevante in materia.

Articolo 4

1. L'ingresso, il soggiorno e l'impiego dei lavoratori migranti nel territorio di una Parte Contraente avverranno in conformità alle disposizioni della normativa nazionale del Paese di accoglienza.
2. Le Parti Contraenti collaboreranno, sulla base di tutte le informazioni disponibili, per assicurare che i propri cittadini facenti ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente per motivi di lavoro non costituiscano una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico dello Stato di accoglienza.

Articolo 5

Considerate le condizioni del mercato del lavoro nazionale e in conformità alla normativa Italiana, il Governo della Repubblica Italiana si impegna a valutare l'attribuzione di una speciale quota annuale per lavoratori migranti egiziani conformemente al Protocollo di esecuzione di questo Accordo che stabilirà una serie di criteri di riferimento nella trattazione di tale questione.

Articolo 6

I lavoratori migranti che abbiano fatto ingresso e che soggiornino nel territorio di una delle Parti Contraenti possono trasferire i loro guadagni

nello Stato di origine, conformemente alla normativa dello Stato di accoglienza.

Articolo 7

I lavoratori migranti godranno degli stessi diritti e della stessa protezione riconosciuti ai lavoratori cittadini dello Stato di accoglienza, inclusa la sicurezza sociale, in conformità con la normativa dello Stato di accoglienza.

Articolo 8

Le Parti Contraenti concordano sul rispetto di tutti i Trattati Internazionali relativi ai lavoratori migranti ratificati da entrambe le Parti Contraenti.

Articolo 9

1. Le Parti Contraenti si scambieranno informazioni sui fabbisogni del proprio mercato del lavoro, sulle qualifiche professionali e sui requisiti necessari allo scopo di consentire ai lavoratori egiziani di beneficiare della quota annuale con le modalità che saranno definite dal Protocollo esecutivo.
2. Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze su tutte le tematiche connesse al lavoro, in particolare nei settori della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, della formazione, della programmazione e del welfare.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, per il tramite delle Autorità Competenti, incoraggeranno contatti diretti tra il settore privato e le competenti Autorità e istituzioni allo scopo di promuovere attività di selezione e formazione in favore dei lavoratori migranti.

Articolo 11

Le Autorità competenti si consulteranno regolarmente allo scopo di:

a) monitorare l'attuazione del presente Accordo;
b) presentare proposte per la soluzione di problemi connessi all'attuazione e all'interpretazione del presente Accordo;
c) proporre emendamenti al presente Accordo;

d) proporre misure dirette a facilitare l'integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori egiziani.

Articolo 12

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due note con cui le Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica il completamento delle procedure di ratifica. L'accordo ha una durata indeterminata.
2. Ciascuna Parte Contraente può sospendere il presente Accordo o parte di esso, dopo averne dato comunicazione scritta all'altra Parte Contraente per via diplomatica. La sospensione avrà decorrenza immediata dalla ricezione della notifica e potrà essere revocata attraverso notifica all'altra Parte Contraente.
3. Il Protocollo esecutivo richiamato agli articoli 3, 5 e 9 costituisce parte integrante del presente Accordo.
4. Le Parti Contraenti possono emendare di comune accordo gli articoli dell'Accordo attraverso le procedure necessarie.
5. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente il presente Accordo può essere revocato con notifica scritta che avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla prima notifica.
6. Qualsiasi controversia che possa derivare dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta dalle Parti Contraenti per via diplomatica.

Fatto a IL CAIRO il 28 NOVEMBRE 2005 in due originali in lingua araba, italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

In fede di ciò, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Roberto Maroni

Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

PROTOCOLLO ESECUTIVO
DELL'ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI FLUSSI MIGRATORI BILATERALI PER MOTIVI DI LAVORO

Il presente Protocollo regola le procedure di ammissione in Italia per motivi di lavoro di lavoratori egiziani stagionali e non stagionali, in conformità con la normativa italiana concernente l'ingresso per motivi di lavoro di cittadini non appartenenti alla Unione Europea.

Articolo 1

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana comunicherà al Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione della Repubblica Araba d'Egitto i criteri necessari, ai sensi della normativa italiana in materia, per redigere una lista di lavoratori egiziani disponibili a svolgere un'attività lavorativa subordinata, anche stagionale, nella Repubblica Italiana, in conformità con quanto previsto dalla normativa italiana in materia di immigrazione.
Il Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione della Repubblica Araba d'Egitto trasmetterà tale lista al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana.

Articolo 2

La lista di cui al comma 1 sarà pubblicata su sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della Repubblica italiana conformemente alla normativa italiana in materia, insieme alle offerte di impiego provenienti da datori di lavoro in Italia.
Le offerte di impiego relative a lavoratori egiziani disponibili a lavorare in Italia devono indicare con chiarezza il tipo di lavoro, il numero di lavoratori richiesti, le mansioni, le qualifiche e l'esperienza necessarie.
Il Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione della Repubblica Araba d'Egitto fornirà, se necessario, assistenza ai datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori inclusi nella summenzionata lista.

Articolo 3

Allo scopo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei lavoratori disponibili a lavorare in Italia, le Parti incoraggeranno i candidati lavoratori migranti egiziani a frequentare corsi di formazione professionale e di lingua italiana organizzati da enti e organizzazioni italiane sul territorio egiziano.
Ai sensi dell'art. 23 della legge italiana sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni) i corsi di formazione professionale e di lingua,

preventivamente approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana, si svolgeranno in Egitto in accordo con le Autorità egiziane.
I cittadini egiziani che hanno frequentato i summenzionati corsi saranno inclusi in una apposita lista e acquisiranno un titolo preferenziale ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro.
A questo riguardo il Ministero della Manodopera e dell'Emigrazione della Repubblica Araba d'Egitto adotterà le necessarie misure e procedure per facilitare la selezione dei lavoratori sulla base delle offerte di impiego, così assicurando un accurato incontro di domanda e offerta di lavoro.

Articolo 4

Con riferimento all'art. 5 dell'Accordo i criteri di riferimento nella trattazione della questione relativa alla quota speciale per lavoratori subordinati egiziani saranno i seguenti:

- Condizioni del mercato del lavoro italiano, fabbisogno di manodopera straniera espresso dal mercato del lavoro italiano, rispondenza alle necessità del mercato del lavoro italiano dei profili professionali dei lavoratori egiziani disponibili;
- Stato dei rapporti bilaterali relativamente alle questioni migratorie;
- Risultati dell'attività di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo.

Articolo 5

I lavoratori migranti devono godere di buone condizioni di salute necessarie all'adempimento delle mansioni che devono svolgere in Italia.

Articolo 6

Il presente Protocollo contiene le disposizioni applicative dell'Accordo e entrerà in vigore lo stesso giorno dell'Accordo. Le Parti Contraenti possono emendare di comune accordo il presente Protocollo per via diplomatica.

Fatto a IL CAIRO il 28 NOVEMBRE 2005 in due copie originali in arabo, italiano e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

In fede di ciò, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Per il Governo della Repubblica Italiana **Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto**

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
ON COOPERATION ON BILATERAL LABOUR MIGRATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

Determined to strengthen the existing bilateral cooperation aimed at promoting an efficient management of migratory flows and preventing illegal migration,

In the framework of the common interests of the Countries of the two shores of Mediterranean Basin,

Hereby agree as follows:

Article 1

For the purposes of the present Agreement:

1. "Contracting Parties" shall mean the Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt.
2. "Competent Authorities" shall mean the Ministry of Labour and Social Policies, for the Government of the Italian Republic, and the Ministry of Manpower and Emigration, for the Government of the Arab Republic of Egypt.
3. "Migrant worker" shall mean a national of one of the Contracting Parties who performs or will perform salaried activities, including seasonal and non seasonal activities, in the territory of the other Contracting Party.

Article 2

The Contracting Parties will cooperate in the regulation of the flows of migrant workers and will facilitate, through the competent bodies, the access of the nationals of one Contracting Party into the labour market of the other Contracting Party.

Article 3

The Contracting Parties undertake to facilitate the match of labour demand and supply concerning migrants workers, according to the provisions of the Implementing Protocol of this Agreement. The Contracting Parties will encourage the training of workers

wishing to emigrate to one of the Contracting Parties in order to provide qualified personnel matching the requirements and needs of the labour market therein and in compliance with the its relevant legislation.

Article 4

1. Admission, residence and employment of migrant workers in the territory of one of the Contracting Parties will take place in accordance to the provisions of the national legislation of the host Country.
2. The Contracting Parties shall cooperate, in accordance with all available information, to insure that their nationals entering the territory of the other Contracting Party for work reasons do not represent a threat to security and public order of the host Country.

Article 5

According to the conditions of the national labour market and in compliance with the Italian legislation, the Government of the Italian Republic undertakes to evaluate granting an annual special quota for Egyptian migrant workers according to the Implementing Protocol of this Agreement that will provide a set of criteria to be taken into account when addressing this issue.

Article 6

Migrant workers who entered and are staying in the territory of one of the Contracting Parties are allowed to repatriate their revenues to the Country of origin, in compliance with the legislation of the host Country.

Article 7

Migrant workers will enjoy the same rights and protection granted to workers nationals of the host Country, including Social Security, in compliance with the legislation of the Host Country.

Article 8

The Contracting Parties agree to abide by all relevant International Treaties relating to Migrant Workers that are ratified by both Contracting Parties.

Article 9

1. The Contracting Parties shall exchange information on the needs of their labour market and on the professional qualifications and requirements needed in order to enable Egyptian workers to benefit from the annual quota according to the modalities provided by the Implementing Protocol.

2. The Contracting Parties shall encourage the exchange of information and experience in all labour related issues, especially in the fields of safety, professional health, training, planning and welfare.

Article 10

The Contracting Parties, through the Competent Authorities, shall encourage direct contacts between the private sector and the competent Authorities and institutions in order to promote recruitment and training activities in favour of migrant workers.

Article 11

The Competent Authorities shall hold regular consultations in order to:

a) monitor the implementation of the present Agreement;
b) submit proposals for solving problems associated with the implementation and interpretation of the present Agreement;
c) recommend amendments to the present Agreement;
d) propose means to facilitate the integration into the labour market of Egyptian workers.

Article 12

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the receipt of the second of the two notes, by which the Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels, regarding their completion of ratification procedures. The Agreement shall be valid for an indefinite period.

2. Each Contracting Party may suspend the whole or part of this Agreement, after informing the other Contracting Party in writing through diplomatic channels. The suspension should be valid immediately after receipt of notification; this suspension can be revoked through notifying the other Contracting Party.

3. The Implementing Protocol recalled in articles 3, 5 and 9 constitutes an integral part of the present Agreement.

4. The Contracting Parties may agree to amend any article of this Agreement through the necessary procedures.

5. After informing the other Contracting Party, this Agreement may be terminated by written notification which will produce its effect from the first day of the month following the first notification.

6. Any dispute which may arise from the interpretation or application of this Agreement will be solved by the Contracting Parties though diplomatic channels.
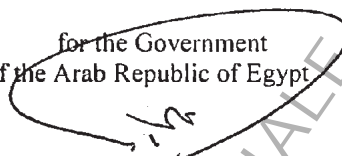
Agreement signed in CAIRO on NOVEMBER 28, 2005 in two originals in Arabic, Italian and English, all texts being equally authentic. In case of divergences, the English shall prevail.

In witness of thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their Governments, have signed the present Agreement.

for the Government
of the Italian Republic

for the Government
of the Arab Republic of Egypt

IMPLEMENTATION PROTOCOL
OF THE AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
ON COOPERATION ON BILATERAL LABOUR MIGRATION

The present Protocol regulates the procedures of admission in Italy for work reasons of seasonal and non seasonal subordinate Egyptian workers, in compliance with the Italian regulations concerning the entry for work reasons of non EU nationals.

Article 1

The Ministry of Labour and Social Policies of the Italian Republic will communicate to the Ministry of Manpower and Emigration of the Arab Republic of Egypt the criteria, according to the Italian law in the matter, to draw up a list of the Egyptian workers available to perform subordinate work activities including seasonal work in the Italian Republic, in compliance with the Italian Immigration law.
The Ministry of Manpower and Emigration of the Arab Republic of Egypt will send this list to the Ministry of Labour and Social Policies of the Republic of Italy.

Article 2

The list mentioned in article 1 will be published on the website of the Ministry of Labour and Social Policies of the Republic of Italy, according to the Italian law on the matter, alongside the employment offers provided by employers in Italy.
The employment offers concerning Egyptian workers available to work in Italy must clearly define the type of work, the number of workers required, the specifications, the qualifications and experience needed.
The Ministry of Manpower and Emigration of the Arab Republic of Egypt shall provide, if needed, assistance to employers willing to hire workers included in the above mentioned list.

Article 3

In order to facilitate the match of labour demand and supply of workers available to work in Italy, the Parties will encourage candidate Egyptian migrant workers to attend vocational training and Italian language courses, organized by Italian institutions and organizations on the Egyptian territory.
According to article 23 of the Italian immigration law (n. 286/98 as further integrated and amended), the vocational training and language courses, previously approved by the Ministry of Labour and Social Policies of the Republic of Italy, will take place in Egypt in agreement with the Egyptian Authorities.

Egyptian citizens who have attended the above mentioned courses will be included in a specific list and will acquire a preferential title to enter Italy for work reasons.
At this regard, the Ministry of Manpower and Emigration of the Arab Republic of Egypt shall take the necessary arrangements and procedures to facilitate the selection of workers according to the employment offers, thus ensuring an accurate match of labour demand and supply.

Article 4

With referençe to art. 5 of the Agreement, the criteria to be taken into account when addressing the issue of the special quota for Egyptian subordinate workers will be the following:

- Conditions of the Italian labour market, need for foreign manpower expressed by the Italian labour market, suitability of the professional profiles of available Egyptian workers to the necessities of the Italian labour market;
- State of bilateral relations on migratory issues;
- Outcomes of the monitoring activity on the implementation of the Agreement.

Article 5

Migrant workers must be in good health conditions as required by the duties they will have to perform in Italy.

Article 6

The present Protocol contains the implementation provisions of the Agreement and it will enter into force on the same day of the Agreement. The Contracting Parties may amend by mutual agreement the present Protocol through diplomatic channels.
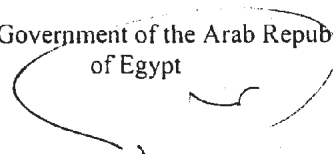
Done in CAIRO on NOVEMBER 28, 2005, in two original copies, in Arabic, Italian and English, all texts being equally authentic. In case of divergences, the English text shall prevail.

In witness of whereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their Governments, have signed the present Protocol.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Arab Republic of Egypt

39.

14 settembre 2006, Brazzaville.

Accordo sulla cancellazione del debito della Repubblica del Congo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Congo.

(Entrata in vigore: 14 settembre 2006)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO

Il Governo della Repubblica italiana da una parte e il Governo della Repubblica del Congo dall'altra, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e in applicazione delle disposizioni dell'Accordo bilaterale firmato l'8 luglio 2005, del Processo Verbale del 16 dicembre 2004 relativo al consolidamento del debito della Repubblica del Congo e dell'Emendamento al Processo Verbale del 16 dicembre 2004, firmato a Parigi il 9 marzo 2006, dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue :

ARTICOLO I

1. Il presente Accordo concerne la cancellazione del:

a) 100% di tutte le rate (in linea capitale ed interessi contrattuali) comprese tra il 9 marzo 2006 e il 30 settembre 2007, inclusi gli arretrati, su tutto il debito non rimborsato alla data della firma del presente Accordo, relativo ai contratti conclusi prima del 20 giugno 1999 e dovuto dal Governo della Repubblica del Congo all'Italia per il tramite di "SACE - Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA";

b) 100% di tutte le rate (in linea capitale ed interessi contrattuali) comprese tra il 9 marzo 2006 e il 30 settembre 2007, inclusi gli arretrati, su tutto il debito non rimborsato alla data della firma del presente Accordo, relativo ai contratti conclusi prima del 20 giugno 1999, dovuto dal Governo della Repubblica del Congo all'Italia per il tramite di Mediocredito Centrale (attualmente Artigiancassa);

c) 100% degli interessi di ritardo sul debito di cui ai paragrafi a) e b) del presente Articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino alla data del presente Accordo. Tali interessi di ritardo saranno calcolati al tasso del 5,04% annuo per i debiti nei confronti di SACE, mentre per i debiti nei confronti di Artigiancassa essi saranno calcolati ai tassi stabiliti nelle convenzioni finanziarie aumentati di 1 punto percentuale.

2. I debiti in questione sono riportati negli Allegati al presente Accordo. Tali Allegati potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

3. Resta inteso che i contratti e/o le convenzioni finanziarie conclusi dopo la data del 20 giugno 1999 sono esclusi dalla presente cancellazione o da qualunque altra ristrutturazione futura del debito.

ARTICOLO II

1. Ai fini dell'ottenimento della cancellazione del debito summenzionato, il Governo della Repubblica del Congo continua ad impegnarsi a:

a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad astenersi dall'impiego della forza come mezzo per risolvere contenziosi internazionali;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel quadro di una strategia nazionale di riduzione della povertà, elaborata di concerto con la società civile nazionale ed i partners internazionali;
c) assegnare risorse per scopi militari nell'ambito del bilancio nazionale in misura non eccedente le esigenze legittime di sicurezza e di difesa del paese.

2. Il Governo della Repubblica del Congo si impegna a presentare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, un progetto relativo alla destinazione delle risorse (compresi i programmi di investimento settoriali) resesi disponibili a seguito della cancellazione del debito, conformemente alla strategia nazionale di riduzione della povertà. Il progetto dovrà essere approvato per le vie diplomatiche.

ARTICOLO III

L'inosservanza degli impegni di cui all'Articolo II sarà verificata secondo:
a) le deliberazioni delle Organizzazioni internazionali (in particolare del sistema delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali;
b) le valutazioni di congruità delle spese militari;
c) i rapporti ufficiali sullo stato di avanzamento del progetto (compresi i programmi di investimento settoriali) di cui all'Articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO IV

1. Qualora dalle verifiche previste all'Articolo III risultasse che il Governo della Repubblica del Congo non ha adempiuto ad uno o più impegni previsti all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica del Congo di avviare delle consultazioni bilaterali.
Tali consultazioni potranno essere sostituite, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana, e ove applicabili, da quelle previste all'Articolo 96 dell'Accordo di Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati ACP e la Comunità europea ed i suoi Stati membri.
Qualora il Governo della Repubblica del Congo non rispondesse entro due mesi alla richiesta di consultazioni, o se queste ultime non si rivelassero soddisfacenti rispetto ad una grave inosservanza degli impegni di cui all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana potrà decidere la sospensione del presente Accordo.
Durante la sospensione, il Governo della Repubblica del Congo sarà responsabile di tutti i pagamenti delle rate programmate in precedenza e dovute dopo la suddetta decisione.

2. Nel momento in cui le condizioni previste all'Articolo II verranno considerate ristabilite, in base alle verifiche previste dall'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana valuterà la possibilità di togliere la sospensione.

3. Se, dopo un congruo periodo di tempo, le condizioni di cui all'Articolo II non verranno ritenute ripristinate in base alle verifiche di cui all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia avrà effetto trenta giorni dopo l'avvenuta notifica all'altra Parte.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007 a condizione che il Consiglio Esecutivo del FMI abbia approvato prima del 31 gennaio 2007 la 4° revisione dell'Accordo nell'ambito del Programma per la riduzione della povertà e per la crescita (FRPC).

ARTICOLO VI

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino al completamento del progetto di cui all'Articolo II, paragrafo 2.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brazzaville, il 14.9.2006 in due esemplari in lingua francese.

PER Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Patrizia Sentinelli
(Viceministro per gli Affari Esteri)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO

Louis Marie Nombo-Mavoungou
(Ministro dei Trasporti Marittimi e della Marina Mercantile)

ACCORD

RELATIF A L'ANNULATION DE LA DETTE DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

Le Gouvernement de la République Italienne, d'une part et le Gouvernement de la République du Congo, d'autre part, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions de l'accord bilatéral signé le 8 juillet 2005, du Procès-Verbal agréé du 16 décembre 2004 relatif à la consolidation de la dette de la République du Congo et de l'Amendement au Procès-Verbal agréé du 16 décembre 2004, signé à Paris le 9 mars 2006, par les Pays participants à la réunion du Club de Paris,

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

1. Le présent Accord concerne l'annulation de:

a) 100% de toutes les échéances (en principal et intérêts contractuels) dues entre le 9 mars 2006 et le 30 septembre 2007, y compris les arriérés, sur toute la dette impayée à la date de la signature du présent Accord se rapportant aux contrats conclus avant le 20 juin 1999, due par le Gouvernement de la République du Congo à l'Italie par l'entremise de "SACE - Servizi Assicurativi del Commercio Estero Spa ";

b) 100% de toutes les échéances (en principal et intérêts contractuels) dues entre le 9 mars 2006 et le 30 septembre 2007, y compris les arriérés, sur toute la dette impayée à la date de la signature du présent Accord se rapportant aux contrats conclus avant le 20 juin 1999, due par le Gouvernement de la République du Congo à l'Italie par l'entremise de Mediocredito Centrale (maintenant Artigiancassa);

c) 100% des intérêts de retard sur les dettes indiquées aux paragraphes a) et b) de cet Article calculés à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du présent Accord. Ces intérêts de retard seront calculés au taux de 5,04 % p.a. pour les dettes dues à la SACE, tandis que sur les dettes dues à Artigiancassa ils seront calculés aux taux convenus dans le conventions financières augmentés de 1 point de pourcentage.

2. Les dettes en question sont indiquées dans les Annexes au présent Accord. Ces Annexes pourront être modifiées d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

3. Il est entendu que les contrats et/ou les conventions financières conclus après le 20 juin 1999 sont exclus de la présente annulation ou de toute autre réarrangement futur de la dette.

ARTICLE II

1. Pour obtenir l'annulation de la dette susmentionnée le Gouvernement de la République du Congo continue de s'engager à:

a) respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et à s'abstenir de l'emploi de la force comme moyen de règlement de différends internationaux;

b) poursuivre le développement durable dans le contexte d'une stratégie nationale de la réduction de la pauvreté, conçue en consultation avec la société civile nationale et les partenaires internationaux;

c) assigner au budget national des ressources pour des buts militaires n'excédant pas les besoins légitimes de sécurité et de défense du pays.

2. Le Gouvernement de la République du Congo s'engage à soumettre au Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, dans les trois mois à compter de la signature du présent Accord, un projet pour l'allocation des ressources (y compris les programmes d'investissement sectoriels) dégagées par l'annulation de la dette, conformément à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Le projet doit être approuvé par les voies diplomatiques.

ARTICLE III

1. L'inobservance des engagements prévus à l'Article II sera vérifié selon:

a) les délibérations des Organisations Internationales (en particulier du système des Nations Unies), de l'Union Européenne et des Institutions Financières Internationales;

b) les estimations de conformité des dépenses militaires;

c) les rapports officiels sur le progrès de la mise en œuvre du projet (y compris les programmes d'investissement sectoriels) mentionné à l'Article II, paragraphe 2.

ARTICLE IV

1. Au cas où les vérifications prévues à l'Article III indiquent que le Gouvernement de la République du Congo n'accomplit pas un ou plusieurs engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne demandera au Gouvernement de la République du Congo

d'entamer des consultations bilatérales. Ces consultations peuvent être remplacées, à la demande du Gouvernement de la République Italienne et là où applicable, par celles prévues à l'Article 96 de l'Accord de Cotonou entre les membres du groupe des Etats ACP et la Communauté Européenne et ses Etats membres. Au cas où le Gouvernement de la République du Congo ne répondrait pas dans un délai de deux mois à la demande de consultations, ou si telles consultations ne devaient pas s'avérer satisfaisantes par rapport à une grave inobservance des engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne peut décider la suspension du présent l'Accord. Pendant la suspension, le Gouvernement de la République du Congo sera responsable de tous les paiements des échéances programmées précédemment et dues après la décision susmentionnée.

2. Une fois que les conditions prévues a l'Article II sont jugées rétablies, d'après les vérifications prévues à l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne examinera la possibilité de lever la suspension.

3. Si, après une période adéquate de temps, les conditions prévues a l'Article II ne sont pas considérées rétablies selon les vérifications de l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne dénoncera le présent Accord et la dénonciation aura effet trente jours après la notification à l'autre Partie.

ARTICLE V

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront du 1^er^ octobre 2006 au 30 septembre 2007 à la condition que le Conseil d'Administration du FMI ait approuvé avant le 31 janvier 2007 la 4^ème^ revue de l'accord au titre de la FRPC.

ARTICLE VI

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les Parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I du présent Accord.

ARTICLE VII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature et restera en vigueur jusqu'à l'achèvement du projet prévus a l'Article II, paragraphe 2.
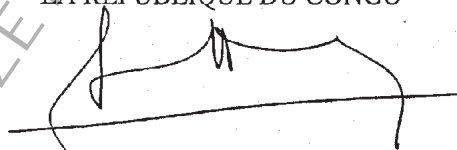
En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Brazzaville le 16-09-06 en deux exemplaires en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO

40.

26 luglio 2006, Santa Sede.

Scambio di Lettere tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, ed il Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità, Angelo Sodano.

(Entrata in vigore: 26 luglio 2006)

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
USG/U.S.R.I./12730/'06/1.6.6

Roma, 26 LUG. 2006

Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, adottato lo scorso 10 luglio dalla Commissione Paritetica, istituita ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, con Scambio di Note Verbali in data 1° e 24 settembre 1998, per la soluzione di alcune difficoltà interpretative delle disposizioni di derivazione concordataria.

In particolare, la Commissione Paritetica ha preso in esame la previsione contenuta nella lettera *b)* del punto 2 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 1984, relativa alla comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria italiana all'Autorità ecclesiastica competente in merito all'avvio di procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici e, al riguardo, ha ritenuto concordemente di interpretare la citata disposizione nei termini qui di seguito formulati:

"1. Nel caso di procedimento penale nei confronti di ecclesiastici, quando all'ecclesiastico indagato o al suo difensore venga comunicata la pendenza del procedimento, ovvero quando l'ecclesiastico venga arrestato o fermato, ovvero quando sia applicato nei suoi confronti un provvedimento limitativo della libertà personale e, in ogni caso, quando sia esercitata l'azione penale, il Pubblico Ministero informa l'autorità ecclesiastica competente specificata nei successivi paragrafi 2 e 3, segnalando gli articoli di legge che si assumono violati, la data e il luogo del fatto.

2. Quando la persona indagata è un Vescovo – diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito – o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano – abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, *sede vacante*, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi – l'autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico Ministero invia la comunicazione è la Santa Sede, e per essa il Cardinale Segretario di Stato.

3. Quando la persona indagata è un sacerdote, sia secolare sia appartenente ad un Istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica, l'autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico Ministero invia la comunicazione è l'Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la Procura della Repubblica. Resta inteso che questo Ordinario provvederà sollecitamente a trasmettere la medesima comunicazione all'Ordinario proprio del sacerdote a norma dell'ordinamento canonico quando il sacerdote non sia incardinato nella sua diocesi o non sia sacerdote secolare."

Sua Eminenza Reverendissima
il Cardinale Angelo SODANO
Segretario di Stato di Sua Santità
Città del Vaticano

Poiché da parte del Governo italiano vengono condivise le conclusioni interpretative raggiunte dalla Commissione Paritetica, qualora anche da parte della Santa Sede si concordi con l'interpretazione raggiunta dalla Commissione Paritetica con riferimento alla citata disposizione di cui alla lettera b) del punto 2 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 1984, il presente Scambio di Lettere costituirà un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva tra le Parti contraenti dell'Accordo del 18 febbraio 1984.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare all'Eminenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione,

SEGRETERIA DI STATO

N. 5410/06/RS Dal Vaticano, 26 luglio 2006

Signor Presidente del Consiglio,

Mi pregio di accusare ricevimento della Sua lettera in data 26 luglio 2006, del seguente tenore:

"Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi al Documento Conclusivo, adottato lo scorso 10 luglio dalla Commissione Paritetica, istituita ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, con Scambio di Note Verbali in data 1° e 24 settembre 1998, per la soluzione di alcune difficoltà interpretative delle disposizioni di derivazione concordataria.

In particolare, la Commissione Paritetica ha preso in esame la previsione contenuta nella lettera b) del punto 2 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 1984, relativa alla comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria italiana all'Autorità ecclesiastica competente in merito all'avvio di procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici e, al riguardo, ha ritenuto concordemente di interpretare la citata disposizione nei termini qui di seguito formulati:

"1. Nel caso di procedimento penale nei confronti di ecclesiastici, quando all'ecclesiastico indagato o al suo difensore venga comunicata la pendenza del procedimento, ovvero quando l'ecclesiastico venga arrestato o fermato, ovvero quando sia applicato nei suoi confronti un provvedimento limitativo della libertà personale e, in ogni caso, quando sia esercitata l'azione penale, il Pubblico Ministero informa l'autorità ecclesiastica competente specificata nei successivi paragrafi 2 e 3, segnalando gli articoli di legge che si assumono violati, la data e il luogo del fatto.

./.

A Sua Eccellenza
On. ROMANO PRODI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA

2. Quando la persona indagata è un Vescovo – diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito – o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano – abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, *sede vacante*, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi – l'autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico Ministero invia la comunicazione è la Santa Sede, e per essa il Cardinale Segretario di Stato.

3. Quando la persona indagata è un sacerdote, sia secolare sia appartenente ad un Istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica, l'autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico Ministero invia la comunicazione è l'Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la Procura della Repubblica. Resta inteso che questo Ordinario provvederà sollecitamente a trasmettere la medesima comunicazione all'Ordinario proprio del sacerdote a norma dell'ordinamento canonico quando il sacerdote non sia incardinato nella sua diocesi o non sia sacerdote secolare."

Poiché da parte del Governo italiano vengono condivise le conclusioni interpretative raggiunte dalla Commissione Paritetica, qualora anche da parte della Santa Sede si concordi con l'interpretazione raggiunta dalla Commissione Paritetica con riferimento alla citata disposizione di cui alla lettera b) del punto 2 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 1984, il presente Scambio di Lettere costituirà un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva tra le Parti contraenti dell'Accordo del 18 febbraio 1984".

Circa quanto esposto nella Sua lettera, mi onoro di parteciparLe il consenso della Santa Sede.

Gradisca, Signor Presidente, con il mio deferente saluto, l'espressione della mia più alta considerazione.

Cordialmente
A. Card. Sodano

ANGELO CARD. SODANO
Segretario di Stato di Sua Santità

41.

9 marzo 2005, Jakarta.

Agreement on debt-for-development swap between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia.

(Entrata in vigore: 24 ottobre 2005)

AGREEMENT ON DEBT-FOR-DEVELOPMENT SWAP
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia (herein referred as the Parties) in the spirit of friendship and economic co-operation between the two countries and on the basis of the

Memorandum of Understanding signed in Paris on April 13, 2000 and on April 12, 2002 by the countries taking part in the Paris Club meeting,

Bilateral Agreements signed in Rome on January 10, 2001, and in Jakarta on December 4, 2003 on the consolidation of the Indonesian debt,

Provisions of section II – 4 (Debt Swaps) of the above Memorandum of Understanding signed in Paris and the debt conversion clause included in the Bilateral Agreements,

have agreed to the following:

Article I

1. This Agreement relates to debt-for-development swap operations of Official Development Assistance (ODA) bilateral debt and establishes procedures for the implementation of swap operations on the ODA bilateral debt owed by the Government of the Republic of Indonesia to the Government of the Italian Republic.

2. The eligible debts for debt-for-development swap operations under this Agreement are those referred to the Bilateral Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia, signed in Jakarta on December 4, 2003. The total amount of debt subject to swap operations under this Agreement is the sum of the principal and interest due on all loans listed in Annex 1, which forms an integral part of this Agreement.

3. Any other current and future debt owed by the Government of the Republic of Indonesia to the Government of the Italian Republic remains unaffected by this Agreement.

Article II

1. Debt conversion will be effected on an annual basis (minimum within two years), at the end of each fiscal year – conventional date of conversion – after the Government of the Republic of Indonesia has provided evidence of disbursements to buy goods and services made on eligible projects as shown in the relevant annual progress reports.

2. For the purpose of executing this Agreement, a special account (Special Account) in local currency shall be established at the Central Bank of Indonesia. Funds transferred into this account shall be used to finance all eligible expenditures at the conventional date of conversion. Funds deposited in the Special Account shall be disbursed within a period of two years.

3. At the entry into force of this Agreement all instalments due within the conventional date of conversion will be frozen until the next date of conversion.

4. The amount of converted debt shall be equal to the total disbursement on eligible projects. At the conventional date of conversion, in case the evidence of the amount of disbursement on eligible projects exceeds the amount of the instalments due within the same date, the methodology of conversion will be the following:
   a. The debt instalments of principal and interest falling due within the conventional date of conversion will be calculated at their nominal value,
   b. The instalments of debt (principal and interest) not yet expired at the conventional date of conversion will be calculated at their present value (PV). The discount factor and the methodology used in calculating the PV of instalments is detailed in Annex 2.

5. In case the amount of disbursement made on eligible projects is, at the conventional date of conversion, lower than the instalments due within the conventional date of conversion, the Government of the Republic of Indonesia shall pay the instalments not converted within 5 (five) days from the notification by Artigiancassa without interest. In absence of payment within this delay, the provisions of the relevant Financial Convention shall apply.

6. Disbursement on eligible projects shall be made in Indonersian Rupiah. Such disbursements will be valued in Euros and US dollars at the exchange rate quoted by the Bank Indonesia on the conventional date of conversion.

7. The Italian Party will proceed to the cancellation of the debt amount equivalent to the amount of eligible expenditures at the conventional date of conversion. The cancelled amount will be notified to the Government of the Republic of Indonesia.

Article III

1. The funds in Indonesian Rupiah provided for debt-swap operations shall be used by the Government of Indonesia to buy goods and services to implement jointly agreed development projects. Those development projects will be concentrated in the areas of the island of Sumatra which were hit by the earthquake and following tsunami on the 26th of December 2004.

2. Projects shall aim at promoting socio-economic development and/or environmental protection and shall be identified in compliance with the principles and guidelines agreed upon by both Parties within the framework of the Indonesian Italian Development co-operation.

3. Priority will be accorded to projects aimed at rural development, poverty alleviation and food production, in a context of verifiable social participation and with an environmentally sustainable resource use.

4. For each of the selected projects, the Government of the Republic of Indonesia shall submit to the Management Committee referred to in Article IV the following documents:

    a. A project description including, where appropriate, anticipated quantities, costs and the timing of subsequent stages.
    b. A six months progress report including disbursements made for each project during the previous year
    c. A final report on each project financed under this Agreement. Invoices and other documents relating to the projects will be kept on file for two years after project completion and will be made available for Italian Government inspection upon their request. Moreover the Italian Party is entitled to visit projects during and after their implementation.

5. Projects implemented under this Agreement will be presented as jointly financed by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Italian Republic.

Article IV

1. A Management Committee will be established with the following tasks:

    a. To select projects to be financed in accordance with the present Agreement;
    b. To monitor project implementation through field visits and evaluation or progress/financial reports;
    c. To verify project achievements

2. The Management Committee shall be composed of: on behalf of the Italian Government, H.E. the Ambassador of the Republic of Italy in Indonesia and/or his representatives; on behalf of the Indonesian Government the Coordinating Minister for Economic Affairs or his representative with a leading role, and representatives of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, BAPPENAS and of Bank Indonesia. Representatives of concerned Ministries and/or institutions from both sides may participate in the meetings as the case may be.

3. Projects with a countervalue in Indonesian Rupiah of over 2 million Euro shall be submitted to the final approval of the Italian General Direction for Development Cooperation.

4. The Management Committee shall provide the Parties with a bi-annual progress report on each selected project describing the activities carried out and relative disbursements occurred in the previous period.

5. The Management Committee will meet every six months and will operate according to rules and procedures that will be jointly established by the Parties. The first meeting will be held within three months from the entering into force of this Agreement. The first batch of projects shall be presented and eventually approved in this meeting.

Article V

Disputes between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article VI

1. The present Agreement shall enter into force on receipt of the last written notifications confirming the fulfilment by the contracting Parties of all internal procedures.

2. The present Agreement shall remain into force until the funds resulting from the debt swap conversion are not allocated and fully spent. However, its duration shall not exceed five (5) years from the entry into force of the Agreement, unless an extension has been mutually agreed.

3. The present Agreement may be modified by the Parties through an Exchange of Letters.
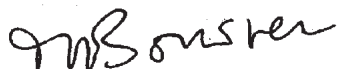
4. All other aspects related to the implementation of the present Agreement will be dealt with a separate document to be signed by the Parties.

In witness whereof, the undersigned Representatives being duly authorized thereto by their respective Governments have signed the present Agreement.

Done in Jakarta on the 9th of March 2005, in two originals each in the English language

For the Government of the Italian Republic

H.E. Margherita Boniver
Minister of State for Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Indonesia

H.E. N. Hassan Wirajuda
Minister of Foreign Affairs

ANNEX 1

Debt for development swap		Principal	Interest	Total
02/901/01	usd	5.767.270,68	1.189.499,58	6.956.770,26
02/901/03	usd	14.295.358,14	2.948.417,71	17.243.775,85
		20.062.628,82	4.137.917,29	24.200.546,11
02/901/04	euro	3.530.294,59	728.123,29	4.258.417,88
02/901/02	euro	1.238.687,17	255.479,18	1.494.166,35
		4.768.981,76	983.602,47	5.752.584,23

ANNEX2

Methodology of discount factor

The instalment falling due after the conventional date of convention will be converted at the present value (PV) on the basis of the number of days between the conventional date of conversion and the date in which the instalments are due. I The rate to be used as discount factor to calculate the present value of the instalments is the net yield of Italian Treasury Bond resulting from the auction preceding the conventional dates of conversion. In particular:

i. concerning the instalments with less than one year residual maturity, the discount factor shall be the one-year Treasury Bond.
ii. concerning the instalments with more than one year and less than three years residual maturity, the discount factor shall be the three-year Treasury Bond.
iii. concerning the instalments with more than three years and less than five years residual maturity, the discount factor shall be the fiv6ry'ear Treasury Bond.
iv. concerning the instalments with more than five years residual maturity, the discount factor shall be the ten-year Treasury Bond.

Accordo d'Intesa
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan
relativo alla concessione di un credito agevolato di 7,75 milioni di Euro per l'attuazione di un'agevolazione di credito in sostegno al settore privato

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan qui di seguito indicate come le "Parti".

CONSIDERANDO la richiesta del Governo Pakistano relativa al finanziamento del "**Progetto consolidato per lo sviluppo di PMI in Pakistan attraverso l'istituzione di una linea di credito e di assistenza tecnica"**;

CONSIDERANDO che il Governo Italiano ha confermato la sua disponibilità a concedere un prestito agevolato straordinario di 7,75 milioni di Euro (sette milioni settecento e cinquanta mila euro) e che ha già approvato un dono di 1.418.200 Euro (un milione quattro cento diciottomila duecento euro) per assistenza tecnica, per finanziare il "**Progetto consolidato per lo sviluppo di PMI in Pakistan attraverso l'istituzione di una linea di credito e di assistenza tecnica**";

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Parti e Definizioni dell'Accordo

Questo Accordo è composto di 14 articoli e dell'Allegato seguente:
- 1: Compiti e personale dell'IPU.

Le parole e gli acronimi indicati in questo Accordo hanno il significato seguente:

- IPU : Unità di promozione degli investimenti
- MAE DGCS: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
- ARTIGIANCASSA: Artigiancassa Spa , Banca Italiana che gestisce per conto del Ministero Italiano dell'Economia e delle Finanze i fondi della Cooperazione allo Sviluppo
- SME : PMI Piccole e Medie Imprese
- SMEDA : Autorità per lo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese
- UNIDO : Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale

ARTICOLO 2
Oggetto dell'Accordo

Il Governo Italiano si impegna ad autorizzare ARTIGIANCASSA ad erogare, secondo le disposizioni della legge italiana n. 49 del 26 febbraio 1987, un credito agevolato non superiore a 7,75 milioni di Euro (linea di credito), salvo il completamento di ulteriori procedure di cui nel presente accordo.

La linea di credito sarà usata per promuovere lo sviluppo del settore privato e sarà resa disponibile alle imprese locali attraverso il sistema bancario locale, salvo il completamento di ulteriori procedure di cui nel presente accordo.

ARTICOLO 3
Termini e condizioni del Prestito Agevolato

Il prestito agevolato è accordato con un elemento di donazione dell'80%. Le condizioni pertinenti sono le seguenti :

- Tasso di interesse nominale: 0 % nominale annuale
- Periodo di dilazione : 19 anni
- Periodo di restituzione: 39 anni

ARTICOLO 4
Criteri di ammissibilità

La linea di credito è intesa per promuovere lo sviluppo delle PMI pakistane e sarà aperta soltanto alle imprese private o a imprese con una partecipazione pubblica inferiore al 20%. I centri di ricerca e le università possono anche avere accesso alla linea di credito per costituire stabilimenti pilota e centri di dimostrazione nel campo dell'innovazione tecnologica e della tutela dell'ambiente.

I criteri prioritari di ammissibilità al finanziamento saranno i seguenti:

- equity joint venture;
- creazione di posti di lavoro;
- miglioramento tecnologico;
- innovazione tecnologica;
- produzione pulita e tutela dell'ambiente.

ARTICOLO 5
Obbiettivo del finanziamento

La linea di credito finanzierà l'acquisizione da parte delle PMI locali di attrezzature, tecnologia e relativa assistenza tecnica, manutenzione, parti di ricambio e brevetti industriali.

La linea di credito sarà usata soltanto per acquisire beni e servizi acquistati in Italia, salvo un massimo del 20% del finanziamento richiesto che può essere utilizzato per coprire i costi locali e/o le importazioni di beni non di origine italiana.

I contratti di fornitura finanziati attraverso il credito agevolato devono essere espressi in Euro.
(Se l'importo del contratto è in una valuta diversa dall'Euro, deve essere stabilito un tasso di cambio fisso per l'Euro)

Il credito agevolato non può essere utilizzato per finanziare quanto segue:
- imposte locali, dazi doganali, IVA;
- debiti delle imprese;
- capitale circolante (escluso lo stock iniziale necessario all'avviamento dello stabilimento);
- joint venture temporanee di imprese commerciali e finanziarie;
- investimenti nel settore del tempo libero, immobiliare, nel settore delle opere pubbliche, delle armi e industrie collegate, nel settore del turismo.

ARTICOLO 6
Termini e condizioni dello schema di finanziamento

I prestiti nell'ambito della linea di credito saranno gestiti da un pool di banche locali.

Ogni prestito individuale, anche se diviso in più di un contratto, non supererà l'importo di 550.000 Euro (cinquecento e cinquanta mila euro) e non sarà inferiore a 30.000 Euro (trentamila euro).

I tassi di interesse da applicarsi ai prestiti ai beneficiari finali non saranno superiori ai seguenti:

- prestiti concessi in Euro: 4 % (inclusa la commissione per il rischio commerciale)

- prestiti concessi in valuta locale: 8 % (incluse le commissioni per il rischio commerciale e il rischio di cambio)

Il rimborso di ogni prestito individuale avverrà con un massimo di 14 (quattordici) ratei semestrali, il primo dei quali sarà dovuto entro 36 (trentasei) mesi dall'erogazione, con ratei semestrali su un periodo di tempo variabile da concordarsi sulla base della previsione del flusso di cassa tra le banche e il beneficiario finale entro la seguente forcella:

- periodo di dilazione : da 1 a 3 anni;
- restituzione principale : da 4 a 7 anni.

ARTICOLO 7
Unità di promozione dell'investimento

Una IPU (Unità di promozione dell'investimento) della SMEDA-UNIDO sarà istituita e opererà nella sede della SMEDA e resterà operativa per un periodo di 24 mesi. Il costo della IPU della SMEDA-UNIDO sarà finanziato da una donazione del Governo Italiano di 1.418.200 Euro. L'Agenzia di attuazione sarà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale – UNIDO.
La composizione, i compiti e la responsabilità della IPU della SMEDA-UNIDO sono esposti nell'Allegato 1.
In particolare il compito principale della IPU della SMEDA-UNIDO sarà di facilitare l'accesso alla linea di credito, fornendo assistenza alle imprese locali nel preparare la documentazione richiesta per le domande di prestito (questa documentazione includerà il piano di attività, gli studi di fattibilità, i rapporti a giustificazione della scelta dei beni e servizi, la documentazione contrattuale).

ARTICOLO 8
Procedura di Attuazione

Secondo le procedure seguite dal Governo Italiano per la concessione dei prestiti agevolati, i passi principali da eseguire prima dell'erogazione saranno i seguenti:

a) Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan designerà l'organismo che dovrà agire da Mutuatario e lo autorizzerà a firmare la Convenzione Finanziaria con ARTIGIANCASSA per conto del Governo;

b) Il Ministero Italiano dell'Economia e delle Finanze autorizzerà ARTIGIANCASSA ad erogare il prestito;

c) ARTIGIANCASSA and il Mutuatario firmeranno una Convenzione Finanziaria che fornirà il quadro giuridico tra il Mutuante e il Mutuatario e che comprenderà le disposizioni del presente accordo, specificanti le procedure per l'effettivo esborso;

d) Sarà istituita la IPU della SMEDA-UNIDO;

e) Il Mutuatario emetterà l'Accordo di Intercredito che dovrà essere firmato dalle banche locali autorizzate a gestire la linea di credito;

f) Le Banche commerciali locali valuteranno i progetti sulla base della documentazione fornita dalle imprese locali con l'assistenza della IPU della SMEDA-UNIDO;

g) Dopo approvazione da parte delle Banche commerciali locali e in seguito delle Autorità / Mutuatario locali, il fascicolo pertinente (contratto di fornitura, fatture pro forma, ecc.) sarà inviato all'Ambasciata Italiana ad Islamabad per essere trasmesso al MAE – DGCS. Il Mutuatario inoltrerà anche ad ARTIGIANCASSA la richiesta pertinente di rendere disponibile il finanziamento;

h) Il MAE – DGCS notificherà i contratti di fornitura approvati ad ARTIGIANCASSA, che li comunicherà (dopo un controllo riguardante i fornitori italiani), al Mutuatario, alla IPU della SMEDA-UNIDO e ai fornitori italiani;

i) ARTIGIANCASSA erogherà i fondi ai fornitori italiani su richiesta del Mutuatario, dopo aver esaminato la documentazione contrattuale (fatture, documenti di spedizione, ecc.) secondo i termini e le condizioni specificate nel contratto di fornitura.

ARTICOLO 9
Obblighi del Governo Italiano

Il Governo Italiano si impegna a:

a) Adempiere e ad indurre ARTIGIANCASSA ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo.

b) Fornire fino ad un massimo di 1.418.200 Euro come Dono da utilizzarsi per fornire assistenza tecnica alla SMEDA nell'ambito dell'IPU UNIDO.

c) Fornire fino a un massimo di 7,75 milioni di Euro come Prestito Agevolato da utilizzarsi per finanziare le acquisizioni di cui all'ARTICOLO 5. Il Prestito Agevolato sarà fornito secondo i termini, le condizioni e le procedure di credito di cui all'ARTICOLO 3.

ARTICOLO 10
Obblighi del Governo Pakistano

Il Governo Pakistano si impegna a:

a) Adempiere e ad indurre le istituzioni interessate al Progetto ad adempiere tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo, stipulando gli accordi necessari con gli

organismi competenti, assumendo la responsabilità per l'uso del Credito Agevolato , per la gestione dei contratti e per la supervisione delle attività;

b) Dare a prestito il Prestito Agevolato al sistema bancario locale alle condizioni di cui all'ARTICOLO 6.

ARTICOLO 11
Monitoraggio

I due Governi si impegnano ad attuare un monitoraggio appropriato e procedure di controllo dell'uso del prestito agevolato e di qualsiasi altra condizione indicata nel presente accordo e nel documento di valutazione.

ARTICOLO 12
Emendamenti

Le Parti possono emendare questo Accordo attraverso uno scambio di Note.

ARTICOLO 13
Entrata in vigore

Questo Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle due notifiche con le quali il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan notificano la conclusione delle rispettive procedure di ratifica. Resterà in vigore fino a che sarà effettuato l'ultimo pagamento ad ARTIGIANCASSA.

ARTICOLO 14
Controversie

Qualsiasi controversia possa sorgere tra le Parti riguardo all'interpretazione o applicazione di questo accordo sarà risolta attraverso Canali diplomatici.

In fede di ciò i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ....il .... in 2 (due) originali, ambedue in inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica Islamica del Pakistan

ALLEGATO I

Compiti e Personale dell'IPU

1. BACKGROUND

Le Unità di Promozione per gli Investimenti dell'UNIDO (IPU), sono state istituite dall'UNIDO per progetti di assistenza tecnica finanziati con contributi italiani. Dopo il lancio della prima Unità in Egitto nel 1998, altre IPU dono state istituite in Giordania, Marocco e Tunisia nel corso del 2001 e 2002, e ora è in via di attuazione l'istituzione di un'Unità in Libano.

Inoltre, è attualmente in atto uno studio sulle vie e i mezzi per promuovere investimenti esteri in Siria, sotto l'egida del Ministero dell'Industria e ci si attende che questo apra la via all'istituzione di un'Unità di Promozione per gli Investimenti nel paese.

In Pakistan sarà creata una IPU dell'UNIDO per sostenere le istituzioni locali e gli imprenditori locali onde facilitare l'accesso alla linea di credito italiana di 7,75 milioni di Euro.

Ogni Unità è realizzata in partenariato con le istituzioni nazionali che si occupano di promozione per gli investimenti. Le istituzioni partner delle Unità esistenti sono l'Autorità Generale per l'Investimento e le Zone Libere in Egitto, Il Consiglio Giordano per gli Investimenti, l'Ufficio per lo Sviluppo Industriale in Marocco e l'Agenzia per la Promozione degli Investimenti Esteri in Tunisia. L'Autorità per lo Sviluppo Industriale del Libano è l'istituzione controparte per l'Unità in Libano.
In Pakistan l'IPU sarà istituita nella sede della SMEDA.

2. MANDATO DELLE IPU

Il mandato dell'IPU è di migliorare i risultati e la competitività nel settore delle PMI locali attraverso una cooperazione industriale con controparti estere. Gli imprenditori locali sono assistiti nell'identificazione e formulazione di opportunità per la cooperazione industriale; nella valutazione di opzioni tecnologiche e nella ricerca di controparti per joint venture. La cooperazione comprende una varietà di partenariati di affari come le equity joint venture, il trasferimento di tecnologia, gli accordi di brevetti e di marketing.

A tal fine l'IPU fornirà un'ampia gamma di servizi comprendenti promozione, consulenza, pianificazione di attività, promozione del progetto e organizzazione di delegazioni di affari per mostre ed eventi specializzati. E' anche fornita assistenza in

trattative di affari con potenziali controparti, attraverso l'organizzazione di incontri faccia a faccia, e visite a siti industriali.

Queste attività avranno anche un orientamento settoriale e seguiranno la preparazione di indagini industriali approfondite per identificare i settori/aree con un alto potenziale per la cooperazione industriale tra controparti locali e estere e per rafforzare la conoscenza locale dell'innovazione tecnologica e delle opportunità del mercato.

L'Unità assicurerà l'integrazione dei servizi di cui sopra, con l'utilizzazione di facilitazioni bilaterali di credito, in particolare la linea di credito di 7,75 milioni di Euro, resa disponibile dalla Cooperazione Italiana alle PMI locali per l'acquisizione di tecnologia, attrezzature e know-how per avviare nuove attività o espandere/migliorare le loro operazioni. In questo contesto, l'IPU svolgerà un ruolo importante nel valutare la fattibilità di ogni progetto che fa richiesta di questi schemi di credito. Le valutazioni dell'investimento sviluppate dall'IPU saranno sottoposte alle banche locali che gestiscono la linea di credito per l'erogazione dei fondi conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo Intergovernativo pertinente.

L'IPU darà appoggio alla controparte istituzionale SMEDA con attività di promozione nel paese e formazione di personale nazionale su tecniche avanzate di promozione degli investimenti e della tecnologia.

Nell'ambito dell'Ufficio per la Promozione degli Investimenti e della Tecnologia dell'UNIDO (ITPO), sarà realizzato un Programma Delegato secondo cui funzionari delle istituzioni partner delle Unità saranno distaccati alle Unità o assegnati per un esteso periodo di tempo all'ITPO dell'UNIDO in Italia.

I delegati agiranno come punto focale tra il settore imprenditoriale dei loro rispettivi paesi e l'Italia creando un quadro nel quale gli imprenditori possano sviluppare i propri progetti. Dopo una formazione intensiva sul posto di lavoro, durante la quale saranno esposti alle metodologie di promozione degli investimenti e di valutazione dei progetti dell'UNIDO, i Delegati riprenderanno il loro posto nel personale della controparte locale.

3. COMPITI DELL'IPU

I principali compiti dell'IPU saranno i seguenti:

- Portare all'attenzione della comunità imprenditoriale estera le opportunità di partenariato originate dal settore delle PMI locali che comporterebbero una cooperazione industriale reciprocamente utile piuttosto che puri accordi commerciali o vendita di macchinari;

- Scegliere progetti con alto potenziale in termini di creazione di posti di lavoro e tutela ambientale che risponderebbero alle priorità di sviluppo, geografico e settoriale, dei paesi di ricevimento;
- Trasferire abilità nelle metodologie di promozione degli investimenti e sostenere il rafforzamento delle capacità delle istituzioni locali per facilitare l'accesso alla linea di credito, assistendo le imprese locali nel preparare la documentazione richiesta per le domande di prestito (questa documentazione comprenderà il piano di attività, gli studi di fattibilità, i rapporti a giustificazione della scelta dei beni e servizi, la documentazione contrattuale);
- Assicurare il finanziamento dei progetti attraverso il monitoraggio delle procedure di attuazione stabilite;
- Promuovere l'utilizzazione di nuovi strumenti e tecniche finanziarie per facilitare alle PMI locali l'accesso al credito;

4. PERSONALE DELL'IPU

L'IPU disporrà di personale Nazionale/Internazionale situato negli Uffici della SMEDA.

Il personale internazionale sarà composto da due esperti internazionali, le cui mansioni sono descritte qui di seguito. Il personale nazionale, appartenente alla SMEDA, sarà composto da due funzionari, una segretaria e un autista/impiegato. Il personale locale sarà fornito dalla SMEDA, controparte istituzionale locale, nell'ambito dei contributi locali al progetto.

4.1 Capo dell'IPU – Descrizione delle Mansioni

Carica: Esperto Superiore in Promozione di Investimenti (Capo Unità)

Luogo: Pakistan

Mansioni: Sotto la supervisione generale del Manager del Progetto dell'UNIDO e le direttive del Capo dell'Ufficio per la Promozione degli Investimenti dell'UNIDO in Italia (IPO), il titolare del posto sarà responsabile per il funzionamento dell'Unità e si assicurerà che adempia il mandato conformemente al progetto per l'istituzione dell'Unità approvato dall'UNIDO e dal Governo Italiano. In particolare, il titolare dovrà:

- Assistere il Capo dell'IPO nel definire il programma di lavoro dell'IPU e nell'assicurarne un buon funzionamento;

- Preparare , regolarmente, rapporti sullo stato di avanzamento delle attività dell'Unità, compreso un rapporto di attività annuale;
- Stabilire e mantenere contatti con ditte pakistane, specialmente piccole e medie società industriali e raccogliere informazioni su opportunità specifiche per la cooperazione industriale che richiedano tecnologia e/o finanziamento con accento particolare sul miglioramento tecnologico e la generazione di occupazione;
- Identificare opportunità di investimenti in Pakistan e assistere gli sponsor locali nel valutare la fattibilità dei progetti e nel formulare le proposte di investimento;
- Prevedere e organizzare incontri e visite ai siti e stabilimenti del progetto per potenziali controparti sia in Pakistan che in Italia;
- Esaminare le proposte nel settore industriale, presentate da imprenditori locali e/o italiani per valutare la fattibilità finanziaria e la sostenibilità dei progetti proposti e fare raccomandazioni sull'idoneità dei progetti per il finanziamento;
- Assistere i partner potenziali delle joint-venture nel formulare e negoziare i termini dell'accordo, in particolare rispetto alla strategia del progetto e alla definizione dello schema finanziario;
- Identificare ed assistere le potenziali controparti nel mobilitare i fondi e le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei progetti di joint-venture;
- Assistere il team di esperti assunti nel quadro del PCF (Project Completion Facility – Assistenza per la Realizzazione del Progetto) nello sviluppare piani completi di attività per valutare la fattibilità dei progetti industriali in tutti gli aspetti dell'analisi finanziaria;
- Fornire un seguito alla fase di negoziato con banche e istituzioni finanziarie, facilitando la conclusione di accordi finanziari;
- Assistere nell'organizzare e realizzare tour di presentazione per le delegazioni incaricate di industriali italiani;
- Assistere nell'organizzazione e realizzazione di Programmi Delegati nell'ambito dell'Ufficio di Promozione degli Investimenti dell'UNIDO in Italia.

Qualifiche: Laurea in ingegneria o economia; esperienza in problemi relativi allo sviluppo industriale nei paesi in via di sviluppo; conoscenza appropriata delle attività dell'UNIDO; familiarità con la metodologia di promozione degli investimenti dell'UNIDO (COMFAR e PROPSPIN); conoscenza dell'industria in Italia.

Lingue: Inglese e italiano.

4.2 Esperto di Promozione degli Investimenti – Descrizione delle mansioni

Carica: Esperto di Promozione degli Investimenti

Luogo: Pakistan

Mansioni: Il titolare del posto, sotto la guida e supervisione del Capo Unità, dovrà:

- Raccogliere e diffondere informazioni sui piani di sviluppo Pakistani e sulle politiche e incentivi relativi agli investimenti esteri;
- Stabilire e mantenere contatti con ditte pakistane, specialmente piccole e medie società industriali e raccogliere informazioni su opportunità specifiche per la cooperazione industriale che richieda tecnologia e/o finanziamento, con accento particolare sul miglioramento tecnologico e la generazione di occupazione;
- Identificare opportunità di investimenti in Pakistan, assistendo sponsor locali nel valutare la fattibilità dei progetti e nel formulare proposte di investimento;
- Prevedere e organizzare incontri e visite ai siti e stabilimenti del progetto per potenziali controparti sia in Pakistan che in Italia;
- Esaminare le proposte nel settore industriale, presentate da imprenditori locali e/o italiani per valutare le fattibilità finanziaria e la sostenibilità dei progetti proposti e fare raccomandazioni sull'idoneità dei progetti per il finanziamento;
- Assistere i partner potenziali delle joint-venture nel formulare e negoziare i termini dell'accordo, in particolare rispetto alla strategia del progetto e alla definizione dello schema finanziario;
- Identificare ed assistere le potenziali controparti nel mobilitare i fondi e le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei progetti di joint-venture;
- Assistere il team di esperti assunti nel quadro del PCF (Project Completion Facility – Assistenza per la Realizzazione del Progetto) nello sviluppare piani completi di attività per valutare la fattibilità dei progetti industriali in tutti gli aspetti dell'analisi finanziaria;
- Fornire un seguito alla fase di negoziato con banche e istituzioni finanziarie per facilitare la conclusione di accordi finanziari;
- Assistere nell'organizzare e realizzare tour di presentazione per le delegazioni incaricate di industriali italiani;
- Assistere nell'organizzazione ed attuazione di Programmi Delegati nell'ambito dell'Ufficio di Promozione degli Investimenti dell'UNIDO in Italia;
- Assistere nel preparare Incontri di Promozione degli Investimenti a Fiere Industriali e eventi similari in Pakistan e in Italia.

Qualifiche: Laurea in ingegneria o economia; esperienza in problemi relativi allo sviluppo industriale nei paesi in via di sviluppo; conoscenza appropriata delle attività dell'UNIDO; familiarità con la metodologia di promozione degli investimenti dell'UNIDO (COMFAR e PROPSPIN); conoscenza dell'industria in Italia.

Lingue: Inglese e italiano.

06A11378

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603191/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 180,00)*			€ **380,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 90,00)*			€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.